

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

AIRDOLOMITI

ASSISTENTI DI VOLO.....Pag. 2

PILOTI.....Pag. 49

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI ASSISTENTI
DI VOLO ALLE DIPENDENZE DELLA COMPAGNIA DI
TRASPORTO AEREO
AIR DOLOMITI S.P.A. Linee Aeree Regionali Europea**

INDICE

PREAMBOLO

- ART. 1 DEFINIZIONI, STRUTTURA E VALIDITA' DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
ART. 2 APPLICABILITA' DEL CONTRATTO DI LAVORO
ART. 3 PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO

PARTE NORMATIVA

- ART. 4 DIRITTI E DOVERI GENERALI
ART. 5 ASSUNZIONE
ART. 6 PERIODO DI PROVA
ART. 7 PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
ART. 8 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ART. 9 CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
ART. 10 LISTA DI ANZIANITA'
ART. 11 MANSIONI
ART. 12 COMPOSIZIONI EQUIPAGGIO DI CABINA
ART. 13 QUALIFICA
ART. 14 GRADI
ART. 15 PASSAGGIO DI GRADO – PARAMETRO RETRIBUTIVO
ART. 16 ORARIO DI LAVORO - TEMPO DI SERVIZIO - TEMPO DI VOLO - TEMPO DI RISERVA
ART. 17 RIPOSO FISILOGICO - RIPOSO SETTIMANALE E MENSILE - FESTIVITA'
ART. 18 FERIE
ART. 19 ASSENZE PER MALATTIA/INFORTUNIO
ART. 20 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
ART. 21 CONGEDO MATRIMONIALE E PARENTALE
ART. 22 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 23 TRASFERIMENTI
ART. 24 SERVIZIO MILITARE
ART. 25 DIVISE - INDUMENTI DI VOLO - BAGAGLIO
ART. 26 DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI AZIENDALI

PARTE ECONOMICA

- ART.27 COMPONENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E LORO PAGAMENTO
ART. 28 MINIMI TABELLARE CONGLOBATI
ART. 29 INDENNITA' DI VOLO
ART. 30 AUMENTI PERIODICI DELLO STIPENDIO E DELL'INDENNITA' DI VOLO
ART. 31 MAGGIORAZIONI E COMPENSAZIONI INDENNITA' DI VOLO
ART. 32 TREDICESIMA MENSILITA'

ART. 33	INDENNITA' OPERATIVA
ART. 34	INDENNITA' MANCATO IMPIEGO RISERVA
ART. 35	SERVIZIO DI LINEA - DIARIE
ART. 36	TRATTAMENTO DI MISSIONE
ART. 37	INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER MANSIONI DI ADDESTRAMENTO
ART. 38	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DEL PAGAMENTO DI ESSO E DEL MANCATO PREAVVISO
ART. 39	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

APPENDICI:

- 1 PART TIME
- 2 ASSICURAZIONI
- 3 BASI LIGHT e MUST GO PERIFERICI
- 4 ALBERGHI
- 5 PASTI CREW
- 6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE FERIE



PREAMBOLO

Viene definito attraverso le allegate intese normative e retributive, il Contratto Collettivo di Lavoro per gli Assistenti di Volo che, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, siano dipendenti della Compagnia di trasporto aereo AIR DOLOMITI S.p.A. Linee Aeree Regionali Europee, nonché per gli Assistenti di Volo che verranno assunti successivamente a tale data.

Il raggiungimento di quanto indicato come obiettivo aziendale è possibile solo attraverso la giusta valorizzazione delle risorse umane che contribuiscono al buon andamento delle operazioni sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista della qualità commerciale e dell'immagine di Compagnia.

E' inteso tra le Parti che quanto sopra non rappresenta solo un intendimento, ma anche un reale comportamento che vede la Compagnia come principale gestore di un rapporto trasparente, equilibrato e realmente partecipativo e gli Assistenti di Volo, anche attraverso A.V.I.A., come risorsa qualificata per effettuare proposte ed innovazioni che contribuiscano al buon andamento dello scopo aziendale e nel contempo migliorino la qualità di vita professionale e personale degli Assistenti di Volo.

Air Dolomiti è una Compagnia aerea regionale che opera in un ambito europeo, fortemente indirizzata a soddisfare le esigenze di spostamento della clientela d'affari. In questa ottica, punto di forza della Compagnia è quello di aver perseguito e raggiunto alti livelli qualitativi di servizio al passeggero e per tale ragione, il mantenimento di elevati standard di servizio, così come riportati sui manuali di Compagnia, sono punti di forza per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo aziendale e di contrasto della concorrenza.

A tale scopo, si rileva come l'Assistente di Volo Air Dolomiti sia da intendersi come importante agente d'immagine commerciale e di promozione del prodotto dell'Azienda.

In particolare la Compagnia conferma di voler valorizzare le risorse interne in termini di carriera e promozione, nonché di mantenere con gli Assistenti di Volo un contatto che renda chiari gli obiettivi e la filosofia aziendale, circa qualità e sicurezza del servizio fornito.

A tale scopo la Compagnia incontrerà i rappresentanti degli Assistenti di Volo due volte all'anno, orientativamente nei mesi di marzo e ottobre.

Il presente Contratto sostituisce integralmente con decorrenza 1° gennaio 2011 ogni singola disposizione del precedente Contratto ed eventuali accordi contrastanti precedentemente stipulati tra le parti.

ART 1 DEFINIZIONI, STRUTTURA E VALIDITA' DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- Anzianità Aziendale nel Ruolo: l'anzianità aziendale che decorre per tutti gli Assistenti di Volo dalla data di assunzione;
- CCL: il presente contratto collettivo aziendale;
- Compagnia: la società Air Dolomiti S.P.A. L.A.R.E.;
- Effettuazione: attività di gestione e/o riprogrammazione del turno, dopo la pubblicazione dovuta a cause impreviste ed imprevedibili;
- Route Check: check in linea svolto a fine addestramento da AV2 (Route Check da AV2) e a fine addestramento da AV1 (Route Check da AV1);
- "Main base": indica come unica sede di lavoro, l'Aeroporto Valerio Catullo Villafranca di Verona;
- Parti: le parti del contratto individuale di lavoro, ovvero la Compagnia e il singolo Assistente di Volo;
- Parti Stipulanti: le parti che hanno stipulato e sottoscritto il presente accordo;
- Pianificazione: attività che include le determinazioni per l'impiego del navigante, fino alla pubblicazione dei turni;
- RRSSAA: le Rappresentanze Sindacali Aziendali che hanno sottoscritto il CCL.



- 1.1 Il presente contratto collettivo di lavoro costituisce una normazione unitaria e inscindibile, che disciplina il rapporto di lavoro tra la Compagnia e gli Assistenti di Volo.

Il CCL viene semplificato su tre parti distinte, come di seguito specificato.

- a. Parte "Normativa", alla quale fa riferimento tutto ciò che attiene in generale agli articoli di carattere normativo, oltre ad una formale elencazione dei "Diritti e Doveri" ai quali devono attenersi sia la Compagnia che gli Assistenti di Volo.
- b. Parte "Economica", alla quale fa riferimento tutto ciò che attiene agli articoli di natura retributiva ed economica in generale, nonché la descrizione degli emolumenti spettanti agli Assistenti di Volo.
- c. Le "Appendici", che trattano la trascrizione di disposizioni, oltre a concessioni di carattere generale inerenti l'attività professionale e lo status specifico degli Assistenti di Volo.

- 1.2 La decorrenza e scadenza del presente contratto sono suddivise come di seguito riportato:

- a. La parte "Normativa" decorre dal 1 gennaio 2011 ed avrà scadenza al 31 dicembre 2013
- b. La parte "Economica" mantiene la scadenza del 30 giugno 2011 come previsto nell'accordo di rinnovo del 21 luglio 2008.

Le parti esprimono reciprocamente la volontà di ricondurre ad un'unica scadenza sia la parte normativa che la parte economica.

- c. Le "Appendici" non hanno un termine di scadenza in virtù degli argomenti in esse contenuti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3.3.

- 1.3 Successivamente alla disdetta del presente CCL da parte di una o più delle Parti Stipulanti, lo stesso rimarrà in vigore in ogni sua parte ed istituito fino alla stipula di un nuovo accordo tra le Parti Stipulanti.

ART 2 APPLICABILITA' DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 2.1 Il CCL si applica a tutti gli Assistenti di Volo e regola il rapporto di lavoro tra la Compagnia e l'Assistente di Volo in forza.
- 2.2 Il CCL, in ottemperanza al disposto dell'art. 35, terzo comma, della Legge 20 maggio 1970, n° 300, applica i principi dello Statuto dei Lavoratori, vengono inoltre garantiti i diritti di seguito riportati:



a) Assemblea in azienda

L'Associazione Sindacale Nazionale di categoria, in quanto parte stipulante del presente Contratto, può indire fuori dall'orario di lavoro, nei locali aziendali adibiti a tale scopo, assemblee sindacali rivolte agli Assistenti di Volo dipendenti dalla Compagnia di Trasporto Aereo AIR DOLOMITI S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee, che siano liberi dal servizio. Per le ore di presenza degli Assistenti di Volo a tali riunioni, spetterà la normale retribuzione. L'Associazione Sindacale di categoria è tenuta a comunicare alla Compagnia, con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, il giorno prefissato per lo svolgimento della stessa. La comunicazione dovrà riportare gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Tali argomenti dovranno riguardare questioni di diretto interesse per gli Assistenti di Volo, inerenti alla disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro e delle istituzioni sociali ed assistenziali che ad esso si riferiscono. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Compete all'Associazione Sindacale di categoria, di curare il corretto andamento delle assemblee, sia per quanto concerne le modalità di svolgimento, sia per quanto riguarda gli argomenti trattati che dovranno corrispondere a quanto menzionato al precedente comma. La data, l'ora ed il luogo dell'assemblea saranno concordate con la Direzione aziendale, tenuto conto della disponibilità dei locali utilizzabili o di eventuali esigenze aziendali tecnico - operative. La concessione di locali per assemblee, non potrà comunque superare il numero di 12 riunioni all'anno, frazionate in un numero di riunioni non superiori a 4 per argomento.

b) Permessi sindacali

Si applica quanto previsto dalla legge n° 300 del 20 maggio 1970.

I permessi di cui sopra possono essere richiesti al solo scopo di effettuare attività sindacale.

La concessione di permessi sindacali non darà atto a trattenute di ordine salariale e il permesso sarà retribuito con un importo di € 54,23, pari ad una diaria nazionale intera. Il lavoratore che intende usufruire dei Permessi Sindacali dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia 15 giorni prima tramite la propria Associazione Sindacale.

Non rientrano nel montante annuale i permessi concessi a seguito di richiesta di incontro da parte della Compagnia.

c) Diritto di affissione

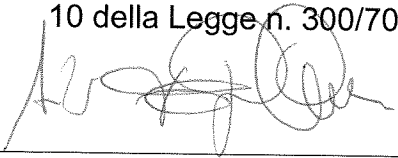
Il diritto di affissione viene regolato dall'art 25 della legge 20 maggio 1970 n°300.

d) Garanzia sulle prestazioni indispensabili

Vengono recepite le disposizioni di cui alla legge n°146/90 con le modifiche ed integrazioni apportate dalla successiva legge 83 dell'11 aprile 2000.

e) Lavoratori studenti

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a fruire di permessi retribuiti per sostenere le prove di esame, nei termini richiamati all'art. 10 della Legge n. 300/70.



Tali permessi verranno concessi dall'Azienda, previa richiesta documentata inoltrata da parte del lavoratore studente alla medesima, entro il giorno 15 del mese precedente al mese dell' esame per il quale viene chiesto il permesso.

Sono fatte salve le eventuali variazioni di data di esame, per studenti universitari.

Il lavoratore studente, che beneficia dei suddetti permessi, è tenuto a produrre alla Compagnia la documentazione necessaria all'esercizio del presente diritto previsto dalla sopra richiamata legge.

f) Maternità

Vengono recepite le vigenti disposizioni di legge.

g) Tutela della dignità personale dei lavoratori

Comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali, ritenendosi per tali quelle manifestazioni offensive che per i soggetti destinatari costituiscono violazione della dignità e dei diritti della persona. Pertanto i rapporti di lavoro saranno improntati ai sensi di collaborazione e di urbanità. Dovranno essere evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti.

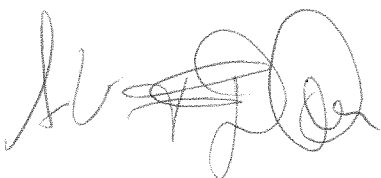
- 2.3 Le Parti Stipulanti si danno reciprocamente atto che i contenuti economico-normativi del CCL sono strettamente correlati al quadro legislativo/regolamentare attualmente vigente, per ciò che concerne l'impiego del personale navigante. In caso di modifiche del predetto quadro legislativo/regolamentare e/o l'introduzione di una nuova legislazione/regolamentazione, le Parti Stipulanti concordano sulla necessità di procedere congiuntamente ad una eventuale revisione di quegli articoli dell'impianto contrattuale che potrebbero comportare oneri e/o penalizzazione attualmente non previsti per entrambe o una singola delle Parti Stipulanti.
- 2.4 Le Parti Stipulanti si danno reciprocamente atto che i contenuti economico-normativi del presente CCL sono strettamente correlati alla tipologia dei velivoli ATR 45/72 ed EMB 195, attualmente impiegati in Compagnia. Qualora in futuro la Compagnia si dotasse di macchine superiori, le Parti si incontreranno per definire congiuntamente le modifiche da apportare al testo contrattuale rispetto all'immissione in flotta della nuova macchina, sia in termini di produttività aggiuntiva sia dal punto di vista normativo e d'impiego.
- 2.5 Il presente CCL, per le materie e norme dallo stesso regolate, si intende prevalente rispetto all'OM, che pertanto deve recepire in modo complessivo, aggiornato ed esaustivo tutte le disposizioni contrattuali.

ART 3 PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO

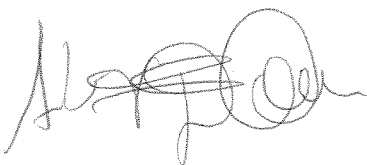
- 3.1 Le Parti Stipulanti, in considerazione dell'interesse dell'utenza ed al fine di migliorare le relazioni sindacali, si impegnano al rispetto della procedura

prevista nel presente articolo.

- 3.2 Le Parti Stipulanti potranno dare disdetta del CCL minimo 90 giorni calendariali prima della relativa naturale scadenza.
In assenza di disdetta entro il predetto termine, il CCL si intenderà prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti Stipulanti non dia disdetta minimo 90 giorni calendariali, prima della scadenza dell'anno di proroga.
Successivamente alla disdetta, il CCL resterà in vigore in ogni sua parte ed istituito sino alla sottoscrizione di un nuovo CCL.
- 3.3 Le Parti Stipulanti potranno, anche disgiuntamente, richiedere modifiche e/o abrogazione in toto o anche parziale di una singola o più "Appendici", motivandone le ragioni, dandone la disdetta con un preavviso di 30 giorni calendariali. Le modifiche e/o abrogazioni richieste verranno negoziate dalle Parti Stipulanti e le eventuali conseguenti modifiche e/o abrogazioni saranno tradotte in un accordo che sarà inserito quale parte integrante del CCL nelle "Appendici" e ne seguirà la naturale scadenza.
Successivamente alla disdetta le Appendici continueranno a rimanere in vigore in ogni loro istituto fino alla stipula del nuovo accordo che le modifichi o ne disponga l'espressa abrogazione. Una volta modificata un' appendice non potrà essere disdetta nuovamente dalla stessa parte contrattuale per un periodo pari ad almeno 24 mesi.
- 3.4 Le Parti Stipulanti si impegnano a presentare le rispettive piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCL in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa almeno un mese prima della scadenza.
- 3.5 Durante i tre mesi antecedenti e per due mesi successivi a detta scadenza e comunque per un arco temporale complessivo pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma per il rinnovo, le Associazioni Sindacali si asterranno dal ricorso ad azioni sindacali in relazione al rinnovo stesso.



PARTE NORMATIVA

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.Handwritten initials or a signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ART 4 DIRITTI E DOVERI GENERALI

- 4.1. I Diritti e i doveri degli Assistenti di Volo iniziano dalla data di assunzione presso la Compagnia e terminano con la cessazione, fatti salvi quei diritti e doveri destinati a procrastinarsi oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 4.2. Le Parti sono tenute all'osservanza, oltre che del CCL, del "Codice Etico" e dell'Operation Manual (OM) di Air Dolomiti S.p.A., dei regolamenti aziendali e delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
- 4.3. L'Assistente di Volo ha l'obbligo di prestare la sua opera al meglio tenendo una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità, senza causare colpevolmente dei ritardi nello svolgimento delle proprie mansioni, tutelando gli interessi della Compagnia e fornendo una attiva collaborazione, osservando le direttive della Compagnia.
- 4.4. E' obiettivo primario delle Parti Stipulanti garantire che tutte le valutazioni e/o provvedimenti adottati nei confronti del singolo Assistente di Volo avvengano con la massima trasparenza possibile. L'Assistente di Volo avrà sempre diritto di accedere alla propria documentazione e di richiederne copia alla Compagnia.

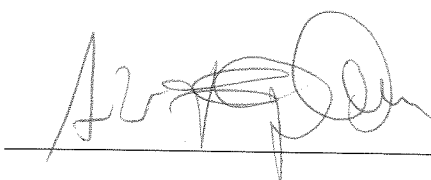
ART 5 ASSUNZIONE

Le assunzioni degli Assistenti di Volo sono subordinate all'osservanza delle disposizioni legislative e normative in vigore.

Il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Le generalità ed il domicilio dell'Assistente di Volo;
- b) la qualifica ed il grado assegnati ai sensi dell'art. 13 del presente Contratto di lavoro;
- c) la sede di lavoro;
- d) la decorrenza del contratto e, se questo è a tempo determinato la relativa durata;
- e) la durata del periodo di prova;
- f) la misura della retribuzione;
- g) l'Assistente di Volo, all'atto dell'assunzione, comunicherà per iscritto alla Compagnia (ufficio del personale), il proprio domicilio nonché il numero di telefono. Ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere comunicata alla Compagnia (ufficio del personale) entro 24 ore. La Compagnia farà riferimento al domicilio comunicato per inviare eventuale corrispondenza.

La data di assunzione quale Assistente di Volo determina l'inserimento nella lista di Anzianità di Compagnia. La Compagnia, in nessun caso, procederà all'assunzione di Personale privo della debita certificazione del Registro dell'Ente Nazionale Gente dell'Aria.

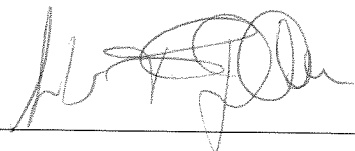


ART 6 PERIODO DI PROVA

- 6.1 La durata del periodo di prova non può essere superiore a sei mesi. Fatte salve interruzioni di cui all'articolo 6.6, dovute a cause di servizio o di forza maggiore, non è ammessa la protrazione del periodo di prova.
- 6.2 Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente Contratto.
- 6.3 Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto può avere luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso né indennità. Il recesso deve comunque avvenire con comunicazione scritta.
- 6.4 Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova avvenga per dimissioni o per licenziamento la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
- 6.5 Qualora alla scadenza del periodo di prova la Compagnia non proceda alla risoluzione del rapporto, l'assunzione si intenderà definitiva.
- 6.6 Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il periodo di prova verrà sospeso per un periodo massimo complessivo di sei mesi. Durante il periodo di sospensione l'Assistente di Volo ha diritto comunque al trattamento economico di malattia e infortunio come previsto nell'appendice n.2. L'Assistente di Volo sarà ammesso a completare il periodo di prova solo qualora la ripresa del servizio si verifichi entro il suddetto periodo massimo di sospensione. Superati i predetti limiti temporali sarà facoltà della Compagnia procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

ART 7 PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

- 7.1 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle due parti contraenti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra, osservando il termine di cui ai punti seguenti.
- 7.2 Superato il periodo di prova, i termini di preavviso devono essere 20 giorni per ogni anno intero di servizio prestato dall'Assistente di Volo presso la Compagnia stessa con un minimo di un mese ed un massimo di 3 mesi.
Le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi comprendendo come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
- 7.4 I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e la normale retribuzione mensile viene corrisposta fino al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.



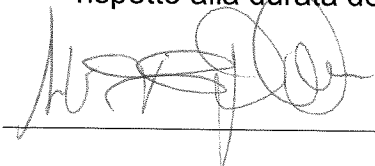
- 7.5 La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

ART 8 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

- 8.1 Premesso che la Compagnia intende valorizzare le risorse interne, l'assunzione di Assistenti di Volo potrà avvenire anche con prefissione di termine informandone le R.S.A. In tale caso il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di legge in materia, prima tra tutte il D.L. 368/2001 e successive modifiche nonché dalle norme del presente Contratto in quanto applicabili.
- 8.2 La Compagnia, avendone l'esigenza proporrà, ad esclusiva sua discrezione, la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato agli Assistenti di volo in forza, valutandone l'anzianità aziendale e la professionalità maturata.
- 8.3 L'Assistente di Volo proveniente da altre realtà di trasporto aereo civile, che abbia maturato almeno 48 mesi di attività con mansioni da Assistente di Volo, sarà assunto direttamente nel parametro retributivo "A" nel quale permarrà per 12 mesi prima di maturare lo scatto al parametro retributivo "B".

ART 9 CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

- 9.1 La Compagnia riserverà una percentuale minima per l'accoglimento delle eventuali richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale. Tale percentuale sarà pari al 20% dell'organico con contratto a tempo indeterminato full time, in forza al 31 ottobre di ogni anno. Le richieste di trasformazione verranno valutate sulla base di una graduatoria a punteggi regolamentata dall'Appendice n°1 del presente contratto. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato full-time che dovessero fare richiesta di trasformazione del contratto in part-time avranno la precedenza nell'accoglimento delle richieste rispetto all'eventuale assunzione di lavoratori part-time. Lo stesso criterio di precedenza verrà applicato alle eventuali richieste di rientro a contratto full time.
- 9.2 Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato con presenze articolate nel corso dell'anno anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno. L'individuazione dei periodi verrà effettuata dalla Compagnia in relazione alle esigenze operative.
- 9.3 In presenza di richieste di part-time avanzate per esigenze personali estremamente critiche e documentate, la Compagnia potrà, dandone preventiva comunicazione alla R.S.A., valutarne l'accoglimento in deroga alla graduatoria di cui sopra o alle modalità di distribuzione oraria concordata.
- 9.4 Il trattamento economico e quello normativo saranno ridotti in percentuale rispetto alla durata della prestazione.



ART 10 LISTA DI ANZIANITA'

- 10.1 La Lista di Anzianità di Compagnia è lo strumento attraverso il quale saranno regolamentati:
- l'assegnazione dei periodi di ferie
 - l'assegnazione del part time
- 10.2 La Lista di Anzianità di Compagnia dell'Assistente di Volo è stabilita esclusivamente in base all'Anzianità Aziendale di Compagnia e quindi in base alla data di assunzione.
- 10.3 La Lista di Anzianità di Compagnia deve essere pubblicata, aggiornata e resa direttamente e senza impedimenti consultabile su richiesta di ogni Assistente di Volo sia esponendola presso l'Ufficio del Personale che con l'utilizzo della password personale che la rende accessibile anche in Entranet nella sezione "Personale".

ART 11 MANSIONI

- 11.1 L'Assistente di Volo non è tenuto a prestare servizio diverso da quello per il quale è stato assunto.
Tuttavia a bordo il Comandante dell'aeromobile nell'interesse della navigazione ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti.
- 11.2 In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

ART 12 COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO DI CABINA

Per quanto riguarda la composizione equipaggio valgono le vigenti norme ministeriali.

ART 13 QUALIFICA

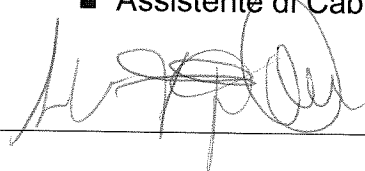
La qualifica degli Assistenti di Volo (Personale Navigante di Cabina) è la seguente:

- Assistente di Cabina.

ART 14 GRADI

I gradi del Personale di Cabina sono i seguenti:

- Assistente di Cabina Senior



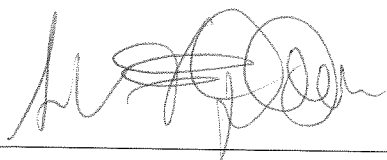
■ Assistente di Cabina Junior

L'Assistente di Volo che abbia raggiunto il grado di Assistente di Cabina Senior è da intendersi SCCM (Senior Cabin Crew Member) ai sensi della normativa vigente se ha maturato un'anzianità di compagnia non inferiore ad un anno e vola con un secondo Assistente di Volo. Tale specifica non comporta alcun risvolto in ambito economico e normativo.

Nota a verbale: l'Assistente di Volo Responsabile viene nominato in accordo a quanto riportato nel Manuale Operativo e successive modifiche tramite comunicazioni di servizio.

ART 15 PASSAGGIO DI GRADO- PARAMETRO RETRIBUTIVO

- 15.1 All'atto dell'assunzione all'Assistente di Volo sarà riconosciuto il grado di "Assistente di Cabina Junior".
- Dopo 6 mesi dall'assunzione, all'Assistente di Cabina Junior sarà riconosciuta la promozione al grado di Assistente di Cabina Senior *parametro retributivo "A"*;
 - Dopo 36 mesi di permanenza nel parametro retributivo "A" spetterà il passaggio al *parametro retributivo "B"* del grado di Assistente di Cabina Senior;
 - Dopo 36 mesi di permanenza nel parametro retributivo "B" spetterà il passaggio al *parametro retributivo "C"* del grado di Assistente di Cabina Senior;
 - Dopo 48 mesi di permanenza nel parametro retributivo "C" spetterà il passaggio al *parametro retributivo "D"* del grado di Assistente di Cabina Senior.
- 15.2 Ai soli fini addestrativi vengono definiti i gradi di AV1 e AV2. All'atto dell'assunzione l'Assistente di Volo inizierà l'addestramento da AV2 che terminerà dopo i primi sei mesi con il Route-Check da AV2. Dopo il superamento di questo primo Route-Check, l'Assistente di Volo inizierà l'addestramento da AV1 che terminerà, entro i 12 mesi dall'assunzione, con il superamento del Route-Check da AV1.
- 15.3 La promozione da Assistente di Cabina Junior al grado di Assistente di Cabina Senior parametro "A", *potrà essere posticipata* in occasione del mancato superamento del Route-Check da AV2 predisposto dalla Compagnia. In ogni caso la permanenza nel grado di Assistente di Cabina Junior non potrà mai protrarsi oltre i 30 mesi dall'assunzione.
- 15.4 Il passaggio al grado o al parametro retributivo superiore decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto allo stesso, con comunicazione scritta della Compagnia a livello individuale.



ART 16 ORARIO DI LAVORO - TEMPO DI SERVIZIO - TEMPO DI VOLO - TEMPO DI RISERVA

16.1 E' tempo di servizio qualsiasi periodo durante il quale l'Assistente di Volo è impegnato in attività assegnatagli dalla Compagnia. Sarà quindi considerato tra l'altro come tempo di servizio:

- il tempo di riserva al campo;
- il tempo durante il quale l'Assistente di Volo è impegnato in corsi, lezioni, voli prova e checks di qualsiasi genere;
- il servizio di linea, cioè il tempo che intercorre tra il momento in cui l'Assistente di Volo deve presentarsi in aeroporto (ovvero 60' prima del Block Off) e 30' dopo l'ultimo atterraggio (Block On). Oppure il momento in cui l'Assistente di Volo può lasciare l'aeroporto, nel caso in cui il volo non venga effettuato. Nel caso in cui il volo non venga effettuato, il Comandante provvederà a comunicare all'Operation Control i tempi di servizio dell'equipaggio;
- le soste a terra di durata inferiore a 8 ore (al netto del servizio prima e dopo) o le soste a terra superiori alle 8 ore (sempre al netto del servizio prima e dopo) qualora non vi siano possibilità di riposo.
- se il servizio inizia con un trasferimento via aerea o via terra l'orario di inizio servizio sarà quello di presentazione 45 minuti prima della partenza se via aerea, 15 minuti se via terra, nella base di armamento o base light
- se il servizio si conclude con un trasferimento via aerea o via terra l'orario di fine servizio sarà quello di arrivo a destinazione nella base di armamento o base light;
- Qualora la giornata lavorativa preveda solamente trasferimenti, il Tempo di Servizio sarà quello intercorso dall'orario di presentazione (45 minuti prima della partenza se via aerea, 15 minuti se via terra), fino all'orario di arrivo a destinazione (posizionamento).

16.2 Il tempo impiegato come riserva a domicilio o fuori sede in albergo, verrà computato al 50% ai fini dei limiti di servizio giornalieri, settimanali e mensili.

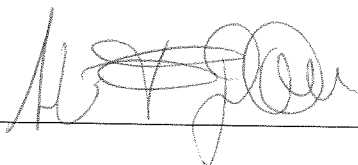
Il tempo di riserva a domicilio o fuori sede potrà avere durata di 14 ore. Il tempo di riserva al campo potrà avere durata di 8 ore.

Il tempo di riserva al campo potrà avere durata di 8 ore e sarà computato (dall'inizio fino a 45' prima del decollo) per il 50% ai fini dei limiti d'impiego giornaliero, al 100% ai fini dei limiti di servizio mensile.

16.3 Il tempo di volo va calcolato dal momento in cui l'aeromobile si sposta dalla piazza di carico (block off) fino al momento in cui l'aereo si arresta sulla piazzola di scarico (block on).

16.4 I tempi massimi di servizio e di volo nelle 24 ore CONSECUTIVE non possono eccedere quelli sotto indicati:

Qualifica	Tempo di volo	Tempo di servizio
Assistente di Cabina	8.00	13.00




16.5 La compagnia opererà in modo che in pianificazione il numero massimo delle tratte di volo continuative, escluse quelle fuori servizio, non sia superiore a quattro. La Compagnia potrà assegnare in pianificazione cinque tratte solo laddove una venga effettuata come servizio "must go".

16.6 Per esigenze di servizio i turni di avvicendamento potranno essere variati, ivi compreso lo spostamento dei riposi assegnati, fatta eccezione per i riposi inamovibili di cui al successivo punto 17.2f.

16.7...Gli altri tempi massimi di servizio e di volo sono così fissati:

a- Servizio		<u>su 7 gg.</u>	<u>su 28 gg.</u>		
Ass.ti	di	60 ore	190 ore		
Cabina					
b- Volo		<u>su 7 gg.</u>	<u>su 28 gg.</u>	<u>su 90 gg.</u>	<u>su 365 gg.</u>
Ass.ti	di	34 ore	100 ore	270 ore	900 ore
Cabina					

16.8 Il tempo impiegato dagli Assistenti di Volo per trasferimenti, sia in volo che con altri mezzi, per recarsi a prendere servizio o per ritornare in sede dopo l'effettuazione dello stesso, viene considerato tempo di servizio.

16.9 Ai fini dei limiti di servizio giornaliero, il tempo di trasferimento è computato in misura pari al 100% ed ai fini amministrativi, il tempo di volo dei trasferimenti "MUST-GO", viene rimborsato nella misura del 50% dell'indennità oraria di volo.

16.9 Bis Ai fini dei limiti di servizio i voli ferry e charter vengono computati in misura pari al 100% ai fini amministrativi ed economici.

16.10 Il tempo impiegato dall'Assistente di Volo in trasferimenti per l'addestramento, intendendosi per tale il tempo intercorrente dalla partenza dalla sede all'inizio dell'addestramento e dal termine dell'addestramento al rientro in sede, programmato dalla Compagnia, per recarsi o rientrare dall'addestramento, non sarà considerato tempo di servizio. Pertanto tale periodo non avrà alcuna rilevanza né ai fini dei limiti di impiego, né ai fini dell'assegnazione di eventuali riposi o servizi prima o dopo lo stesso. Al tempo di trasferimento, come sopra inteso, verrà applicato quanto previsto per il trattamento di missione.

16.11 Per quanto non previsto dal presente Contratto, in materia di impiego degli Assistenti di Volo, valgono le vigenti norme ministeriali. La Compagnia per quanto possibile nella programmazione dei turni mensili osserverà un'equa distribuzione dell'impiego.

16.11Bis La Compagnia opererà per consentire la pubblicazione dei turni 5 giorni prima dell'inizio del mese interessato. Nell'ambito del mese di dicembre verranno pubblicati con il maggior anticipo possibile i turni relativi al mese di gennaio.

16.12 Per riserva si intende il tempo trascorso in condizioni di reperibilità in attesa di essere impegnato in attività di Compagnia.

Per gli Assistenti di Volo si definiscono due tipologie di riserva:

* la riserva **"quick"** che prevede la presentazione in aeroporto entro 50 minuti dalla chiamata;

* la riserva **"slow"** che prevede la presentazione in aeroporto in 3 ore e 30 minuti dalla chiamata

16.13 In riferimento al punto precedente la riserva può avvenire sia in sede (o al domicilio) che fuori sede o in campo.

A- Riserva in sede o al domicilio

a) Il tempo massimo di riserva è di 14 ore consecutive.

b) La reperibilità è fissata presso il domicilio abituale comunicato alla Compagnia.

c) Agli Assistenti di Volo, saranno assegnati tutti i voli il cui inizio servizio programmato è compreso nell'orario del turno di riserva.

d) Entro le ore 12.00 del giorno precedente il servizio di riserva, gli Assistenti di Volo sono tenuti a contattare tramite mail l'Ente preposto alla gestione, per la conferma dell'orario di riserva o per eventuali variazioni, in caso di mancata risposta l'Assistente di Volo è comunque tenuto a contattare telefonicamente l'ufficio entro le 22.00. In caso di pacchetti di riserve la procedura andrà ripetuta per ogni giornata di riserva.

e) In linea di principio i turni di riserva saranno equamente distribuiti fra tutti gli assistenti di Volo.

f) In caso di chiamata in servizio durante il tempo di riserva, il periodo precedente sarà conteggiato al 50% ai fini dei limiti d'impiego giornaliero.

g) In caso di chiamata e relativa presentazione dell'Assistente di Volo, che per cause di disservizi (guasto tecnico, nebbie, etc) non possa prendere servizio, verrà corrisposta la retribuzione della riserva programmata, che verrà computata al 50% ai fini dei limiti di servizio giornalieri, settimanali e mensili.

B- Riserva fuori sede

a) Il tempo massimo di riserva è di 14 ore consecutive.

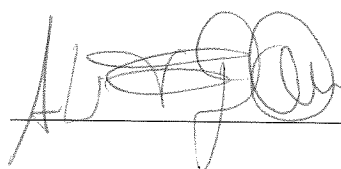
b) La reperibilità è effettuata presso l'albergo designato dalla Compagnia.

c) Saranno assegnati tutti i voli il cui inizio servizio programmato è compreso nell'orario del turno di riserva.

d) In funzione dell'operativo sia l'eventuale orario dei pasti sia la reperibilità in tali periodi saranno stabiliti di volta in volta dalla Compagnia.

e) Tale riserva verrà assegnata nel contesto di un avvicendamento che potrà prevedere: trasferimento + riserva o viceversa, attività di volo + riserva o viceversa, solo viceversa.

f) In caso di chiamata e relativa presentazione dell'Assistente di Volo, che per cause di disservizi (guasto tecnico, nebbie, etc) non possa prendere



servizio, verrà corrisposta la retribuzione della riserva programmata, che verrà computata per intero al 50% ai fini dei limiti di servizio giornalieri, settimanali e mensili.

C- Riserva in campo

- a) Il tempo massimo di riserva è di 8 ore consecutive.
- b) Agli Assistenti di Volo saranno assegnati tutti i voli il cui inizio servizio programmato è compreso nell'orario del turno di riserva.

ART 17 RIPOSO FISIOLOGICO - RIPOSO SETTIMANALE E MENSILE - FESTIVITA'

17.1 Riposo fisiologico

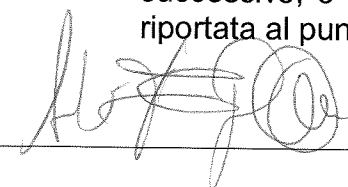
al termine del volo o serie di voli il riposo fisiologico deve essere il doppio delle ore volate con minimo di 8 ore.

17.2 Riposi mensili

- a) L'Assistente di Volo in servizio di linea ha diritto a 110 giorni di riposo nell'anno solare, oltre alle ferie spettanti a norma dell'art. 18 del presente contratto. Agli Assistenti di volo con un'anzianità di Compagnia superiore a quattro anni, verranno riconosciuti due riposi annui aggiuntivi che eleveranno il monte delle giornate di permesso previste dal presente articolo da 110 a 112 riposi annui.
- b) I riposi programmati su base mensile non potranno essere inferiori agli otto, salvo normale prorattizzazione in presenza, nel mese in questione, di giorni di ferie e/o di malattia.

GIORNI DI FERIE/ MALATTIA	RIDUZIONE DEI RIPOSI
2-4	1
5-7	2
8-10	3
11-13	4
14-16	5
17-19	6
20-22	7
23-25	8
26-29	9
30-31	10

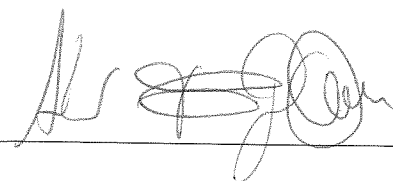
- c) La Compagnia programmerà 28 giorni di riposo nel primo trimestre dell'anno solare, 27 giorni nel secondo e nel terzo e 28 giorni nel quarto.
- d) I giorni di riposo eventualmente non goduti nel mese dovranno essere riprogrammati, in aggiunta a quelli normalmente spettanti nel trimestre successivo, o in alternativa, potranno essere liquidati secondo la formula riportata al punto 3 del presente articolo.




- e) Qualora la Compagnia programmi un numero di giorni di riposo superiore ai 110 annui, i giorni eccedenti tale limite, non verranno computati per l'anno successivo.
- f) In ciascun mese l'Assistente di Volo potrà richiedere un giorno definito "prioritario inamovibile" e due giorni di riposo specifici prioritari anche consecutivi, che saranno considerati inamovibili quando ufficialmente pubblicati sul programma di volo mensile. I tre giorni in questione dovranno essere richiesti entro il giorno dieci del mese precedente. La Compagnia definirà nel programma mensile dei turni ulteriori tre giorni di riposo semi-inamovibili, la variazione dei quali potrà avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni.
- g) riposi spettanti di cui ai punti a) e i), avranno inizio dalle ore 00.01 e cesseranno alle ore 24.00 indipendentemente dall'assorbimento del riposo fisiologico e assorbono le domeniche e le festività di cui al punto 7.

Qualora il servizio precedente termini oltre le ore 00.01, il giorno di riposo assegnato si considera non goduto e la Compagnia ha la facoltà di scegliere tra la concessione di un altro riposo ed il pagamento di un compenso sostitutivo determinato con i criteri fissati al punto 3 del presente articolo.

- h) L'Assistente di Volo in addestramento in volo non di linea ha diritto ad 8 giorni di riposo al mese.
 - i) Per l'Assistente di Volo in addestramento che, per situazioni contingenti non abbia potuto usufruire di tutti i riposi previsti, la Compagnia ha facoltà di scelta fra l'assegnazione dei riposi mancati ed il pagamento di un compenso sostitutivo come previsto al punto 3 del presente articolo.
 - j) In caso di programmazione ed effettuazione di un impiego di almeno cinque giorni consecutivi, la Compagnia assegnerà almeno due giorni di riposo consecutivi. Pertanto "riposi sporcati" o giornate di IML non potranno essere considerati utili.
- 17.3 I riposi non goduti vengono retribuiti secondo la formula: retribuzione mensile fissa (minimo tabellare conglobato -aumenti periodici dello stipendio-indennità di volo minimo garantita ed eventuale ad personam) diviso 20.
- 17.4 Il giorno della visita medica presso l'I.M.L. non sarà considerato né riposo né servizio. In fase di programmazione il suddetto giorno dovrà essere preceduto da un riposo minimo di 24 ore prima della visita.
- 17.5 Nel caso in cui l'Assistente di Volo vada in ferie o all'addestramento a cavallo di due mesi, il numero dei riposi da godere nel periodo di servizio di linea, sarà calcolato pro-rata ed il computo avverrà nell'arco dei due mesi.



17.6 Durante il periodo di riposo l'Assistente di Volo non è tenuto ad essere reperibile.

17.7 Festività: Sono considerati giorni festivi le ricorrenze previste dalle vigenti norme di Legge e la Festa della Patrona dell'Aeronautica.

Nota a verbale: ad invarianza di costi, in fase di programmazione, l'azienda avrà cura di evitare la ripetitività di impieghi che prevedano un'attività ciclica di quattro giorni di attività e uno di riposo.

ART 18 FERIE

18.1 L'Assistente di Volo ha diritto ad un periodo di ferie annuale della durata di 30 giorni di calendario.

18.2 Le ferie annuali possono essere divise in più periodi.

18.3 Gli Assistenti di Volo devono specificare il periodo desiderato di godimento delle ferie secondo la seguente tempistica:

- | | | |
|------------------------|---------|---------------------|
| - entro il 28 febbraio | periodo | giugno – settembre; |
| - entro il 31 maggio | periodo | ottobre – gennaio; |
| - entro il 31 ottobre | periodo | febbraio – maggio. |

18.4 La Compagnia dovrà inviare comunicazione scritta agli assistenti di Volo di accettazione o della motivata impossibilità di accettazione delle ferie richieste secondo la seguente tempistica:

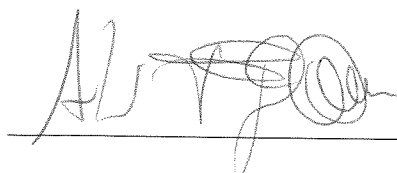
- | | | |
|------------------------|---------|---------------------|
| - entro il 15 aprile | periodo | giugno – settembre; |
| - entro il 15 luglio | periodo | ottobre – gennaio; |
| - entro il 15 dicembre | periodo | febbraio – maggio. |

18.5 Qualora l'Assistente di Volo non abbia fatto richiesta delle ferie spettanti, la Compagnia pianificherà le ferie non richieste secondo le proprie esigenze concordandole con l'interessato.

18.6 Le ferie non pianificate devono essere assegnate e comunicate per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo sull'inizio di godimento delle stesse.

18.7 In caso di risoluzione del Rapporto di Lavoro nel corso dell'anno, l'Assistente di Volo non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni è computata come mese intero.

18.8 Il godimento delle ferie, indipendentemente dal numero dei giorni assegnati, deve intendersi interrotto nel caso di sopraggiunta malattia, sempre che l'interessato ne abbia dato tempestiva comunicazione alla Compagnia.



- 18.9 All'Assistente di Volo richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, per ragioni di carattere eccezionale, la Compagnia erogherà, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorrevano le ferie, il trattamento di missione previsto dall'art. 36.
La Compagnia inoltre rimborserà le eventuali documentate spese già sostenute a causa dell'anticipata interruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi.
Se il rientro dalle ferie comporta anche il rientro della famiglia, il rimborso delle spese è da intendersi comprensivo delle spese totali, se documentate, affrontate anche per l'eventuale rientro del proprio nucleo familiare.
Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di godimento delle ferie, non viene computato nella durata delle ferie.
- 18.10 Se le ferie non possono essere godute la Compagnia provvederà al pagamento delle stesse con la seguente formula: retribuzione mensile fissa (Minimo tabellare, Contingenza, Aumenti periodici dello stipendio; Ind. Minima Garantita; eventuale ad Personam) diviso 30.
- 18.11 Il periodo di ferie è computato ai fini dell'anzianità di servizio.
- 18.12 Il criterio di assegnazione delle ferie è riportato in Appendice 6.

ART 19 ASSENZE PER MALATTIE / INFORTUNIO

- 19.1 L'assenza per malattia deve essere comunicata alla Compagnia in particolare all'ufficio "turni coordinamento" via telefono (+39045/8605698), non appena insorga lo stato di infermità, sia all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione e anche qualora lo stato di malattia fosse insorto durante un turno e quindi fuori dalla propria abitazione (in tale caso il certificato del medico deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile la possibilità, in relazione alla patologia, di rientrare con volo "must go") o durante un periodo di riserva.

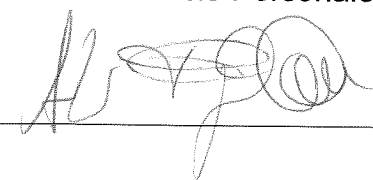
***Nota esplicativa**

In caso di chiusura dell'ufficio al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione il personale interessato dovrà rivolgersi all'ufficio operativo al numero +39 045-8605688.

- 19.2 L'Assistente di Volo è tenuto a far pervenire alla Compagnia (ufficio personale) il relativo certificato medico entro due giorni dall'inizio dell'assenza anche via fax al numero +39 045-8605239 o via e-mail ufficiopersonale@airdolomiti.it; salvo in caso di comprovato impedimento, comunicando con la massima tempestività la durata del periodo di infermità risultante dal certificato medico.

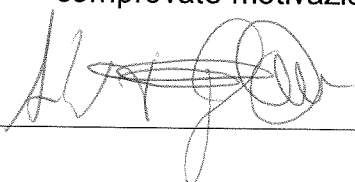
Tale disposizione è valida anche in caso di interruzione del turno.

Il certificato medico originale dovrà sempre essere consegnato direttamente all'Ufficio Personale, ovvero inviato con raccomandata AR in data antecedente



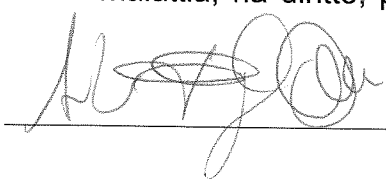
alla data di ripresa del servizio.

- 19.3 Per quanto attiene agli infortuni sia professionali che extra professionali richiedendo un diverso trattamento dal punto di vista normativo e assicurativo l'Assistente di volo è tenuto a farne specifica segnalazione.
- 19.4 Nel caso di inosservanza da parte dell'Assistente di Volo di quanto previsto ai commi 19.1 e 19.2 e 19.3, l'assenza sarà ritenuta dalla Compagnia come assenza ingiustificata,
- 19.5 In caso di infortunio e/o malattia occorsi durante il servizio sarà cura della Compagnia provvedere all'adeguata assistenza.
Se, in tale caso, sia richiesto il rientro sulla base di armamento o "Base light" sarà cura della Compagnia provvedere, con i mezzi più idonei, a rendere il rientro quanto più veloce e agevole possibile.
- 19.6 Nel caso si renda necessaria la temporanea sosta in albergo, la sistemazione e le eventuali spese per tale sistemazione alberghiera saranno a carico della Compagnia.
- 19.7 Nel caso si renda necessario il ricovero ospedaliero per le cause di cui al punto 19.5 i costi non coperti dalla cassa previdenziale di categoria denominata "Cassa Marittima" saranno totalmente a carico della Compagnia.
- 19.8 Nel caso si renda necessario che l'Assistente di Volo venga raggiunto dai propri famigliari sarà cura della Compagnia, su richiesta dei famigliari e/o dell'Assistente di Volo stesso, predisporre con procedura di urgenza, i necessari biglietti ZED.
- 19.9 L'Assistente di Volo, prima di riprendere l'attività lavorativa, è tenuto a presentare alla Compagnia, ufficio personale, il certificato medico di chiusura della malattia o infortunio in originale.
Tale certificato deve essere rilasciato da un medico della Cassa Marittima e deve attestare la ripristinata idoneità al volo dell'Assistente di Volo.
- 19.10 La Compagnia ha diritto di fare controllare lo stato di infermità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'Assistente di Volo, durante l'assenza, risieda in luogo diverso da quello comunicato alla Compagnia all'atto dell'assunzione, ne dovrà dare tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito.
- 19.11 L'Assistente di Volo assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Compagnia, in ciascun giorno, nelle fasce orarie comprese dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.
La permanenza dell'Assistente di Volo al proprio domicilio, durante le fasce orarie sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni delle Leggi vigenti. L'Assistente di Volo che, per eventuali e comprovate motivazioni, necessiti di assentarsi dal proprio domicilio per visite,



prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, debba lasciare il domicilio e non possa osservare tale fascia oraria, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Compagnia, presentando in seguito idonea documentazione giustificativa.

- 19.12 Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi d'assenza continuata superiore ai 20 giorni per malattia o per infortunio, l'Assistente di Volo, prima di riprendere servizio, dovrà sottoporsi ad una visita medica straordinaria presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare o istituto equiparato. Sarà cura dell'Istituto stesso, salvo diversa disposizione di legge, accertare l'idoneità alla ripresa del servizio.
- 19.13 Nel caso di malattia o infortunio NON DIPENDENTI da cause di servizio, l'Assistente di Volo ha diritto per 12 mesi consecutivi o frazionati nell'arco di 24 mesi (di seguito "Periodo di Comporto"):
- alla conservazione del posto di lavoro;
 - alla piena decorrenza dell'Anzianità Aziendale di Compagnia e dell'Anzianità Aziendale di Ruolo;
 - alla corresponsione della retribuzione di cui agli articoli 28 (Minimi Tabellari), 29 (Indennità di Volo Minima Garantita), 30 (Aumenti periodici per maggiore anzianità) e 32 (Tredicesima mensilità) del presente contratto.
- 19.14 Nel caso di malattia o infortunio DIPENDENTI da cause di servizio, l'Assistente di Volo ha diritto per 18 mesi consecutivi o frazionati nell'arco di 24 mesi (di seguito "Periodo di Comporto"):
- alla conservazione del posto di lavoro;
 - alla piena decorrenza dell'Anzianità Aziendale di Compagnia e dell'Anzianità Aziendale di Ruolo;
 - al rimborso delle spese di cura, per quelle prestazioni che non fanno carico all'Ente che presta l'assistenza sanitaria,
 - alla corresponsione della retribuzione di cui agli articoli 28 (Minimi Tabellari), 29 (Indennità di Volo Minima Garantita), 30 (Aumenti periodici per maggiore anzianità) e 32 (Tredicesima mensilità) del presente contratto.
- 19.15 L'Assistente di Volo che non possa riprendere servizio alla scadenza del Periodo di Comporto, prima di tale scadenza potrà richiedere per iscritto alla Compagnia di fruire di un ulteriore periodo della durata di 6 mesi di aspettativa non retribuita e non valevole ai fini della progressione nell'Anzianità Aziendale. Nell'ipotesi in cui l'Assistente di Volo non si avvalga di tale facoltà o nell'ipotesi in cui abbia superato anche gli ulteriori 6 mesi di aspettativa senza che abbia potuto riprendere il servizio ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere il rapporto, mediante licenziamento o dimissioni e, in entrambi i casi, all'Assistente di Volo dovrà essere liquidata l'indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto.
- La malattia sospende il decorso del periodo di preavviso per un periodo pari al Periodo di Comporto.
- 19.16 L'Assistente di Volo non più idoneo al servizio di volo anche per causa di malattia, ha diritto, per una durata di due anni successivi alla risoluzione del



rapporto di lavoro, ad essere preferito per una eventuale assunzione nei posti di personale non navigante, qualora ne avesse i requisiti.

L'Assistente di Volo, in caso di inidoneità permanente e specifica dichiarata dall'Istituto Medico Legale, ha diritto ad essere preferito per un'eventuale assunzione tra il personale non navigante nei suddetti limiti, qualora non abbia maturato titolo di riconoscimento a qualsiasi tipo di pensione, sempre che vi sia disponibilità di posizioni di lavoro nell'organico dell'Azienda e l'interessato abbia l'idoneità psicofisica ed attitudinale al profilo professionale delle mansioni di destinazione.

ART 20 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

- 20.1 La Compagnia, compatibilmente con le proprie esigenze operative, potrà concedere per gravi e comprovate ragioni familiari periodi di aspettativa non retribuita di durata compresa tra 2 e 6 mesi.
- 20.2 L'aspettativa interromperà l'efficacia di tutti gli istituti contrattuali.
- 20.3 In particolare verranno interrotti, per un periodo corrispondente, tutti gli effetti che derivano dal decorso dell'anzianità relativi al passaggio di grado e parametro retributivo, alle ferie, agli aumenti periodici dello stipendio e delle indennità di volo, alla 13a mensilità, all'indennità operativa, al trattamento di fine rapporto ed al preavviso di licenziamento e dimissioni.

ART 21 CONGEDO MATRIMONIALE E PARENTALE

- 21.1 All'Assistente di Volo che contragga matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni calendariali, con decorrenza dell'intera retribuzione.
- 21.2 Tale permesso non è computato nel periodo delle ferie annuali.
- 21.3 La richiesta del congedo matrimoniale dovrà essere corredata dal documento comprovante l'avvenuta pubblicazione, successivamente alla celebrazione del matrimonio dovrà essere consegnato il relativo certificato matrimoniale.
- 21.4 L'assistente di volo che, avendone i requisiti, intende fruire dei congedi parentali di cui alla L. 53/2000 e D. L. 151/2001 presenterà alla Compagnia la richiesta compilando la prevista modulistica entro il giorno 15 del mese precedente la fruizione del congedo e, in ogni caso, con almeno 15 giorni di anticipo.

ART 22 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 22.1 Le mancanze del personale possono essere punite, a seconda della loro gravità con:

a) rimprovero verbale;



- b) rimprovero scritto;
- c) multa pari all'indennità oraria per 4 ore di volo;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- e) licenziamento con preavviso e con indennità di anzianità;
- f) licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità:

22.2 La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b), c),

22.3 Il licenziamento di cui alla lettera f) del punto 1. può essere adottato nei confronti del personale colpevole di mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

22.4 Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo dell'infrazione è fatta mediante comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il termine entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non può essere, in nessun caso, inferiore a 10 giorni. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'Azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.

L'Azienda dovrà comunicare al lavoratore l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare a mezzo lettera raccomandata entro il termine tra i due di seguito indicati che cada in data successiva:

- 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni;

ovvero,

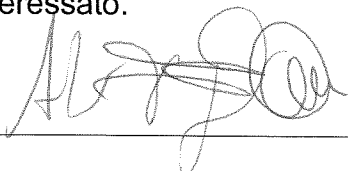
- 10 giorni dal ricevimento delle giustificazioni inoltrate dal lavoratore.

In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni si intenderanno accolte.

Nota:

a) Ferme restando le norme di legge in materia, il provvedimento di sbarco potrà tradursi in sanzione disciplinare tra quelle previste al punto 1., soltanto dopo opportuni accertamenti da esperire nel quadro delle procedure concordate in tema di disciplina.

b) Tutte le procedure per mancanze disciplinari verificatesi durante un servizio di volo o in sosta fuori sede, prenderanno inizio dopo aver consultato il Comandante interessato.



ART 23 TRASFERIMENTI

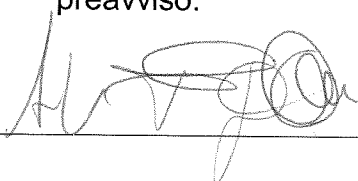
23.1 In caso di trasferimento disposto dalla Compagnia e che comporti cambio di residenza, all'Assistente di Volo con la famiglia convivente a carico spetta il seguente trattamento:

- a) un preavviso non inferiore a 90 giorni calendariali;
- b) il rimborso delle spese di viaggio per il dipendente ed i familiari viventi a carico, fino al 3° grado, nella classe cui lo stesso ha diritto in base a quanto disposto dall'art. 36;
- c) a scelta del dipendente: il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia trasporto di detti effetti, il pagamento da parte della Compagnia di € 103,29;
- d) l'indennità di trasferimento nella misura di 15 giorni del trattamento di missione di cui all'art. 36. Qualora il dipendente avesse più di tre figli, la misura dell'indennità di trasferimento, come calcolata nella presente lettera d), sarà incrementata di un giorno per ciascun figlio oltre il terzo.
- e) una sistemazione alberghiera per almeno 30gg

23.2 In caso di trasferimento disposto dalla Compagnia e che comporti il cambio di residenza, all'Assistente di Volo senza famiglia a carico spetta il seguente trattamento:

- a) un preavviso di 60 giorni;
- b) il rimborso delle spese di viaggio nella classe cui il dipendente ha diritto in base a quanto disposto dall'art. 36;
- c) a scelta del dipendente: il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagaglio) ovvero, qualora non vi sia trasporto di detti effetti il pagamento da parte della Compagnia della somma di € 51,65;
- d) l'indennità di trasferimento nella misura di 10 giorni del trattamento di missione di cui all'art. 36.
- e) una sistemazione alberghiera per almeno 30gg

23.3 Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile la concessione del preavviso di cui sopra, all'Assistente di Volo, oltre alle altre indennità prescritte, spetta un'ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso.



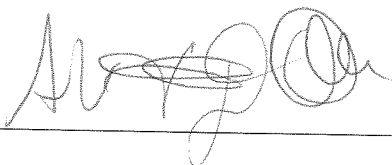
- 23.4 Qualora per effetto del trasferimento l' Assistente di Volo debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, egli ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione.

ART 24 SERVIZIO MILITARE

- 24.1 L'Assistente di Volo, chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi, ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
- 24.2 Il periodo di servizio militare per richiamo alle armi viene considerato come prestato in servizio, per ogni istituto previsto dal presente contratto ad eccezione dell'istituto di cui all'art. 15 del presente contratto.
- 24.3 Per quanto non previsto dal presente articolo, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ART 25 DIVISE - INDUMENTI DI VOLO - BAGAGLIO

- 25.1 L'Assistente di Volo ha l'obbligo di indossare durante il servizio la divisa prescritta.
- 25.2 Viene stabilita la seguente durata del vestiario: divisa estiva due anni, divisa invernale due anni, cappotto tre anni, impermeabile quattro anni, borsa due anni, cintura due anni, grembiule un anno, foulard due anni, camicie un anno.
- 25.3 Per la perdita totale del vestiario e del bagaglio, in conseguenza ad avvenimenti di volo viene corrisposta la somma di € 129,11 nel caso in cui l'Assistente di Volo sia comandato in servizio di durata inferiore a 5 giorni e di € 206,58 nel caso in cui l'Assistente di Volo sia comandato in servizio di durata superiore ai 5 giorni. L'importo è uguale per tutti i gradi. Nel caso di perdita parziale o deterioramento l'importo è proporzionale al danno.
- 25.4 All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la Compagnia, l'Assistente di Volo è tenuto a restituire alla Compagnia, i capi di vestiario inerenti alle divise (estiva/invernale) in uso ed ogni altro materiale (manuali, etc.) fornitogli dalla Compagnia nel corso del rapporto di lavoro.
In caso di mancata restituzione o in caso di smarrimento da parte dell'Assistente di Volo di quanto sopra detto, la Compagnia potrà addebitare allo stesso un valore corrispettivo.

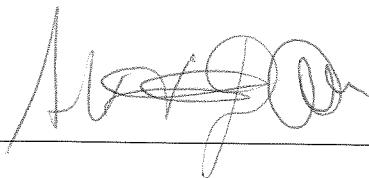


ART 26 DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI AZIENDALI

- 26.1 Oltre alla presente normativa di lavoro, l'Assistente di Volo deve osservare le disposizioni ed i regolamenti stabiliti dalla Compagnia e dal Manuale Operativo, ivi comprese le specifiche normative relative al servizio di riserva e alle variazioni di turno entro i limiti della Legge e del presente contratto.
- 26.2 I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza degli Assistenti di Volo.



PARTE ECONOMICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. G.', located at the bottom left of the page.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. G.', located at the bottom right of the page.

ART 27 COMPONENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E LORO PAGAMENTO

27.1 La retribuzione contrattuale è composta da:

- Minimo tabellare conglobato
- Indennità di volo oraria minima garantita pari a 45 ore di volo
- Indennità di volo oraria per le ore eccedenti le 45 ore di volo
- Aumenti periodici dello stipendio e dell'indennità di volo
- Indennità supplementari per mansioni di addestramento
- Tredicesima mensilità
- Indennità Operativa
- Diarie
- Varie ed eventuali, quando applicabili

27.2 Lo stipendio degli Assistenti di Volo è erogato dalla Compagnia entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento.

ART 28 MINIMI TABELLARI CONGLOBATI

28.1 I valori mensili lordi del minimo tabellare conglobato (stipendio base - contingenza - EDR) vengono definiti con decorrenza 01/07/2008 nei seguenti termini:

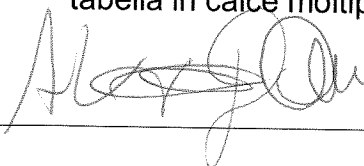
		tabella "28.1.A"	
Assistente di Cabina Senior	<i>parametro retributivo "D"</i>	€	971,56
	<i>parametro retributivo "C"</i>	€	938,41
	<i>parametro retributivo "B"</i>	€	912,59
	<i>parametro retributivo "A"</i>	€	804,13
Assistente di Cabina Junior		€	760,65

28.2 Gli importi previsti alla tabella "A" del presente articolo, devono intendersi comprensivi di ogni ulteriore indennità spettante agli Assistenti di Volo per le spese dagli stessi sostenute al fine di raggiungere la base operativa prevista nella propria lettera di assunzione (o di trasferimento). Gli Assistenti di Volo sono tenuti a raggiungere la propria base di lavoro, con mezzi propri.

ART 29 INDENNITA' DI VOLO

29.1 Per tutti i voli compiuti dagli Assistenti di Volo, sono corrisposte le indennità orarie di cui alla "tabella "B" sotto indicata.

29.2 Agli Assistenti di Volo che svolgano servizio come membri effettivi di equipaggio (superamento route-check da AV2 al termine del percorso formativo da AV2) è garantito il pagamento della indennità oraria di volo riferita al grado o parametro retributivo di appartenenza, nella misura di cui alla tabella in calce moltiplicata per 45 ore.




29.3 Ai fini della corresponsione dell'indennità oraria di volo varrà, per ogni singola tratta, il tempo amministrativo predisposto dalla Compagnia sentita la R.S.A. derivato da una valutazione oggettiva e realistica delle condizioni operative. Tali tempi, applicati a tutto il personale navigante, saranno resi noti tramite l'ufficio preposto alla programmazione. Per tutti i voli non schedulati verrà utilizzato ai fini amministrativi il tempo di volo effettivo. La dicitura "tempo di volo", ha il significato di tempo block to block.

INDENNITA' DI VOLO ORARIA MINIMA GARANTITA

		tabella "29.1.B"	
Assistente di Cabina Senior	<i>parametro retributivo "D"</i>	€	13,59
	<i>parametro retributivo "C"</i>	€	12,23
	<i>parametro retributivo "B"</i>	€	8,97
	<i>parametro retributivo "A"</i>	€	5,08
Assistente di Cabina Junior		€	4,35

ART 30 AUMENTI PERIODICI DELLO STIPENDIO E DELL'INDENNITA' DI VOLO

Agli Assistenti di Volo che abbiano acquisito il grado di Assistente di Cabina Senior ed abbiano raggiunto il parametro retributivo "D", verrà riconosciuto per ogni biennio di permanenza nel suddetto parametro, con un massimo di 12 aumenti biennali, un aumento periodico di anzianità mensile, definito nella misura e con la modalità di seguito riportate:

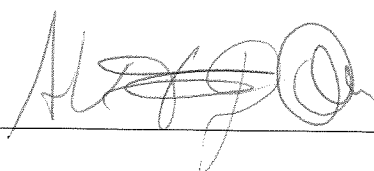
- uno scatto di anzianità sullo stipendio pari a € 22,98
- uno scatto di anzianità sull'indennità di volo, pari al 5% dell'indennità di volo minima garantita spettante.

ART 31 MAGGIORAZIONI E COMPENSAZIONI INDENNITA' DI VOLO

31.1 Le ore di volo compiute nel mese oltre le 45, saranno liquidate in base ai valori orari di cui alla tabella "C" sotto riportata:

MAGGIORAZIONI INDENNITA' DI VOLO ORARIA

		tabella "31.1.C"	
<u>DA 45 ORE DI VOLO</u>			
Assistente di Cabina Senior	<i>parametro retributivo "D"</i>	€	23,04
	<i>parametro retributivo "C"</i>	€	20,49
	<i>parametro retributivo "B"</i>	€	17,94
	<i>parametro retributivo "A"</i>	€	10,47
Assistente di Cabina Junior		€	9,96




- 31.2 Nel corso del mese durante il quale si verifichi il godimento delle ferie o l'assenza per malattia, infortunio, il limite delle 45 ore di volo verrà calcolato "pro rata".

ART 32 TREDICESIMA MENSILITA'

- 32.1 La Compagnia corrisponde ogni anno agli Assistenti di Volo, normalmente entro la vigilia di Natale una 13a. mensilità costituita dallo stipendio di fatto (Minimo tabellare conglobato) di cui all'art. 28 del presente contratto e dal minimo garantito dell'indennità di volo di cui all'art. 29 del presente contratto, calcolata secondo gli importi dello stipendio di fatto spettante agli Assistenti di Volo per il mese di dicembre dello stesso anno.
- 32.2 In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, gli Assistenti di Volo hanno diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a. mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.
- 32.3 La 13a. mensilità forma parte integrante della retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di previdenza e del trattamento di fine rapporto.

ART 33 INDENNITA' OPERATIVA

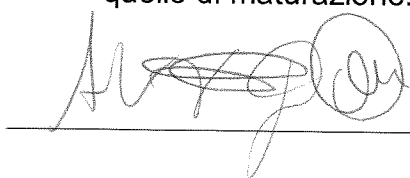
- 33.1 La Compagnia corrisponde agli Assistenti di Volo, normalmente al 30 giugno di ogni anno, una indennità operativa costituita dallo stipendio di fatto (Minimo tabellare conglobato) di cui all'art. 28 del presente Contratto e dal minimo garantito dell'indennità di volo di cui all'art. 29 del presente Contratto. Il tutto nell'ammontare che spetta agli Assistenti di Volo, alla data sopra indicata.
- 33.2 Detta indennità è riferita all'anno solare in corso alla data di pagamento; in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vale quanto disposto all'art. 32.2 del presente contratto.
- 33.3 L'indennità operativa forma parte integrante della retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di previdenza e del trattamento di fine rapporto.

ART 34 INDENNITA' MANCATO IMPIEGO RISERVA

Per le riserve non impiegate sarà erogata un'indennità lorda pari a:

- a) Riserva "quick" - € 25,00
- b) Riserva "slow" - € 15,00

Tali indennità saranno erogate con la retribuzione del mese successivo a quello di maturazione.



ART 35 SERVIZIO DI LINEA - DIARIE

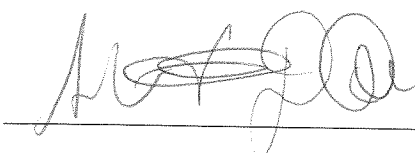
35.1 All' Assistente di Volo al quale sia stata programmata ed abbia effettuato, nell'arco delle 24 ore giornaliere attività fuori sede per servizio di linea e non di linea, verranno corrisposte a titolo di rimborso spese per vitto, le indennità riportate nella tabella "D" sotto riportata:

INDENNITA'

tabella "D"

	AV Junior	AVSenior
DIARIE NAZIONALI		
per attività fino a 5 ore	€ 13,95	€ 18,07
per attività oltre 5 ore e fino a 10 ore	€ 27,37	€ 36,15
per attività oltre le 10 ore	€ 41,32	€ 54,23
DIARIE INTERNAZIONALI		
per attività fino a 5 ore	€ 13,95	€ 18,07
per attività oltre 5 ore e fino a 10 ore	€ 42,87	€ 56,81
per attività oltre le 10 ore	€ 56,81	€ 74,89

- 35.2 Le indennità di cui alla precedente tabella "D", non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
- 35.3 Per il computo delle indennità di cui al punto 1 del presente articolo, verrà considerata l'attività prestata dagli Assistenti di Volo dalle ore 00.01 alle ore 24.00.
- 35.4 Per i pernottamenti di tutti gli Assistenti di Volo senza distinzione di grado, in Italia e all'estero, l'alloggio è provveduto a cura e spese della Compagnia in alberghi con camera singola con bagno o doccia, in ogni località dove ciò sia possibile.
- 35.5 Agli Assistenti di Volo Senior inquadrati al parametro retributivo "A" limitatamente al periodo di permanenza in tale parametro retributivo, verranno corrisposte le indennità di cui alla summenzionata tabella "D", riferite alla qualifica di Assistente di Volo Junior.
- 35.6 Le succitate diarie saranno raddoppiate per il personale in servizio di volo nei giorni 25 e 31 dicembre, 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e 15 agosto.
- 35.7 In caso di cancellazione del volo per motivi operativi all'Assistente di Volo che si sia presentato in aeroporto (base di impiego) e cui venga cancellata l'attività




programmata verrà riconosciuto un rimborso forfettario lordo pari ad €15,00 (quindici/00)

Nota a verbale:

Un eventuale futuro aumento degli importi riconosciuti al personale di condotta a titolo di diaria, alla data di sottoscrizione della presente normativa contrattuale in linea con i valori di cui al presente articolo, comporterà un corrispondente adeguamento automatico.

ART 36 TRATTAMENTO DI MISSIONE

36.1 All'Assistente di Volo in missione fuori domicilio è riconosciuto per i viaggi in ferrovia ed in piroscalo il trattamento di 1a classe. L'Assistente di Volo ha diritto a viaggiare in vagone letto nel caso in cui dopo il viaggio di notte, sia richiesto immediatamente l'impiego in volo.

36.2 Oltre al pagamento del biglietto di viaggio od al rimborso del prezzo relativo, all'Assistente di Volo è dovuto il rimborso delle spese per il vitto nelle misure stabilite:

1a. Colazione	€	7,75
Pranzo	€	18,08
Cena	€	18,08

l'Assistente di Volo ha diritto al rimborso della prima colazione quando si trova in missione alle ore 08.00, del pranzo alle ore 13.00, della cena alle ore 21.00.

36.3 Per ogni 24 ore di missione all'estero sarà riconosciuta una borsuale pari a € 12,91.

36.4 Il pernottamento segue quanto al punto 4 dell'art. 35.

36.5 Ove la missione all'estero si protragga oltre il 10° giorno, il trattamento di cui al precedente punto 2 è integrato, con decorrenza del secondo giorno, e per ciascun giorno di missione mediante una indennità pari al 30% della quota giornaliera (1/30) del minimo garantito dell'indennità di volo.

ART 37 INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER MANSIONI DI ADDESTRAMENTO

La Compagnia corrisponde all'Assistente di Volo incaricato di particolari mansioni, per 12 mensilità annuali. Il seguente supplemento di indennità di volo:

FC	20h di indennità di volo con valore unitario di 35€ lordi ora
FI	20h di indennità di volo con valore unitario di 35€ lordi ora

Line Trainer	10h di indennità di volo con valore unitario di 35€ lordi ora
--------------	---

37.1 I compensi aggiuntivi non sono cumulativi, pertanto l'incarico con il trattamento economico più elevato assorbe gli eventuali altri.

ART 38 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DEL PAGAMENTO DI ESSO E DEL MANCATO PREAVVISO

- 38.1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro all'Assistente di Volo spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla normativa di Legge in vigore. Ai fini del calcolo del T.F.R. vengono considerate le sole voci previste dagli artt. 28 - 29 - 30 - 32 - 33.
- 38.2 L'indennità di mancato preavviso, quando dovuta, e quella di trattamento di fine rapporto devono essere pagate all'Assistente di Volo entro 30 giorni dalla cessazione del servizio. In caso di contestazione deve comunque essere pagata la parte di liquidazione non controversa.
- 38.3 In caso di morte del dipendente le indennità di mancato preavviso e di trattamento di fine rapporto devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del dipendente ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone su indicate ed in mancanza altresì di disposizioni testamentarie, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

ART 39 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

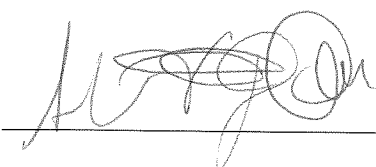
Le Parti convengono che gli Assistenti di Volo dipendenti della Compagnia possono aderire al Fondo Pensione Complementare "FONDAV".

Allo scopo, le Parti accettano integralmente lo Statuto e le norme che regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni del Fondo.

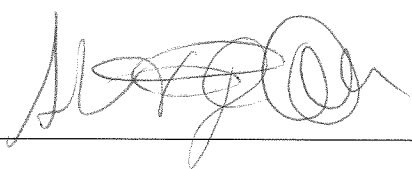
L'adesione al Fondo può essere richiesta a partire dalla data di superamento del periodo di prova, da parte degli Assistenti di Volo assunti con contratto a tempo indeterminato.

Gli Assistenti di Volo che siano stati occupati precedentemente presso altre Aziende e che abbiano già aderito al Fondo, possono richiedere l'adesione a partire dalla data di assunzione presso la Società.

La contribuzione minima a carico dell'Assistente di Volo iscritto al Fondo è pari al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR. La contribuzione a carico della Società per ciascun Assistente di Volo iscritto al Fondo è pari al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR.



APPENDICI

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.Handwritten initials or a small signature in black ink, located at the bottom right of the page.

APPENDICE 1- CRITERI DI ACCESSO AL PART TIME

L'accesso al part time, in base alle disponibilità ed ai limiti di cui all'art. 9 del CCL, verrà regolamentato in base ad un sistema a punteggi avente le seguenti caratteristiche.

.Nella graduatoria verrà assegnato un punteggio pari a:

- 5 punti per ogni anno di anzianità di compagnia
- 6 per ogni figlio
- 7 punti al raggiungimento del 15 anno di anzianità aziendale

Nei casi in cui il punteggio sia uguale si darà priorità all'Assistente di Volo che ha superato il route check in data antecedente.

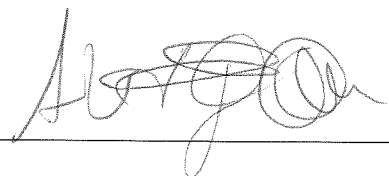
Il PT potrà essere richiesto presentando formale domanda entro il 31 agosto dell'anno in corso. L'accoglimento della richiesta è subordinata a previsioni d'incremento dei PT per l'anno successivo, o a eventuali rinunce. L'Azienda risconterà la richiesta entro il 30 novembre.

Il PT avrà inizialmente durata annuale, prorogabile di ulteriori due anni, al termine dei quali, l'Azienda in base alle esigenze tecnico operative, potrà accogliere eventuali domande di part time a tempo indeterminato.

Le parti concordano sull'opportunità di valutare l'introduzione di altre forme di PT anche orizzontale, misto, o con cadenze variabili al fine di soddisfare il maggior numero di richieste.

nota a verbale

verrà assegnato un bonus di 4 punti qualora le domande di PT non accolte l'anno precedente, siano ripresentate l'anno successivo



APPENDICE 2 - ASSICURAZIONI

2.1 La Compagnia assicura l'Assistente di Volo contro i rischi del volo a norma dell'art. 935 Cod. Navigazione, nonché contro gli infortuni extraprofessionali, per i seguenti capitali:

a) per morte:

<i>Assistente di Volo con anzianità aziendale superiore a 18 mesi</i>	€.	230.000,00
<i>Assistente di Volo con anzianità aziendale inferiore o pari 18 mesi</i>	€.	136.850,00

b) per invalidità permanente (generica) assoluta:

<i>Assistente di Volo con anzianità aziendale superiore a 18 mesi</i>	€.	293.250,00
<i>Assistente di Volo con anzianità aziendale inferiore o pari 18 mesi</i>	€.	161.000,00

c) per invalidità permanente (generica) parziale:

i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi la invalidità permanente (generica) parziale, applicabili all'INAIL a norma di Legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per i casi di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1- b).

Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 5% i capitali assicurati sono:

<i>Assistente di Volo con anzianità aziendale superiore a 18 mesi</i>	€.	75.900,00
<i>Assistente di Volo con anzianità aziendale inferiore o pari 18 mesi</i>	€.	50.600,00

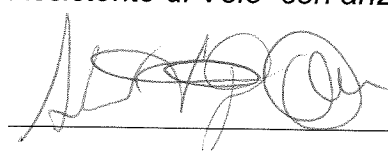
L'assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dagli Assistenti di Volo nei periodi contrattualmente definiti "tempo di servizio" nelle lettere a), b) e c) dell'art. 17 del presente Contratto.

Oltre a quanto previsto al precedente comma, l'assicurazione comprende gli infortuni subiti dall'Assistente di Volo, nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento del domicilio all'aeroporto per l'effettuazione dal servizio e viceversa.

2.2 La Compagnia assicura inoltre, gli Assistenti di Volo per morte e invalidità permanente conseguenti a malattia endemiche (tropicali) contratta in dipendenza dell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

a) per morte:

<i>Assistente di Volo con anzianità aziendale superiore a 18 mesi</i>	€	230.000,00
---	---	------------




Assistente di Volo con anzianità aziendale inferiore o pari 18 mesi € 136.850,00

b) per invalidità permanente (generica) assoluta:

Assistente di Volo con anzianità aziendale superiore a 18 mesi € 293.250,00

Assistente di Volo con anzianità aziendale inferiore o pari 18 mesi € 161.000,00

c) per invalidità permanente (generica) parziale:

i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi la invalidità permanente (generica) parziale, applicati dall'INAIL, a norma di Legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per i casi di invalidità permanente (generica) assoluta. Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 5% i capitali assicurati sono:

Assistente di Volo con anzianità aziendale superiore a 18 mesi € 75.900,00

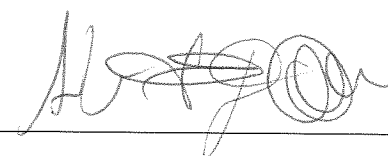
Assistente di Volo con anzianità aziendale inferiore o pari 18 mesi € 50.600,00

2.3 Per invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo da infortunio) la Compagnia assicura gli Assistenti di Volo, salvo che questi non abbiano diritto alla maggiore liquidazione conseguente alla invalidità permanente (generica) assoluta o parziale, per i seguenti capitali:

Assistente di Volo con anzianità aziendale superiore a 18 mesi € 40.250,00

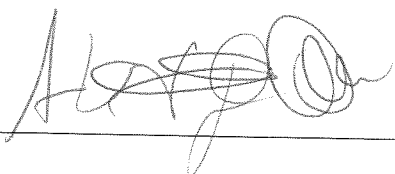
Assistente di Volo con anzianità aziendale inferiore o pari 18 mesi € 30.245,00

2.4 L'assicurazione per le malattie professionali è effettuata solo in quanto obbligatoria per la Legge nei limiti da questa fissati.



APPENDICE 3 - BASI LIGHT E MUST GO PERIFERICI

- 3.1. In considerazione che si individua come "Main Base" e quindi come unica sede di lavoro, l'Aeroporto Valerio Catullo Villafranca di Verona, AIR DOLOMITI potrà creare delle basi decentrate definite come "Basi Light" quando esiste un numero sufficiente di equipaggi omogenei disposti ad operarvi in modo prevalente ma non esclusivo, impegnandosi in modo formale e salvo quanto indicato di seguito per sospensioni di ordine operativo, e viene regolamentata come di seguito riportato.
- a. L'assegnazione all'Assistente di Volo ad operare su queste unità, avviene solamente su diretta richiesta dell'interessato.
 - b. L'assegnazione all'Assistente di Volo ad operare su Base Light si basa sull'anzianità aziendale di Compagnia
 - c. Piena disponibilità dell'Assistente di Volo delle basi light a prendere servizio da Verona in base alle esigenze operative.
 - d. La "Base Light" sarà equiparata a livello sia normativo che amministrativo all'effettiva base di armamento.
 - e. Air Dolomiti non è tenuta a garantire il "posizionamento" all'Assistente di Volo da e per la "Base Light" in quanto dovrà essere considerato come Viaggio di Presentazione.
 - f. AIR DOLOMITI è tenuta a trasportare l'Assistente di Volo presso la "Base Light" nell'eventualità in cui il volo dovesse essere dirottato presso lo scalo alternato, nel caso si trattasse del volo di rientro al termine del turno, o a seguito di un volo ferry.
 - g. AIR DOLOMITI è tenuta a garantire i pernottamenti dall'Assistente di Volo per gli avvicendamenti che prevedano al suo interno una sosta intermedia sulla "base light".
 - h. L'Assistente di Volo è tenuto esercitare le attività come gli uffici, gli addestramenti e le eventuali riserve da 3h.30'(RFV o equivalente) e/o da 50' (QFV o equivalente) esclusivamente presso la Main Base (Verona).
 - i. Solo presso la "Main base" l'Assistente di Volo troverà la dotazione di materiali a uso professionale.
L'utilizzo di intranet aziendale può essere considerato come strumento alternativo per la presa visione delle comunicazioni operative e personali.
 - j. L'Assistente di Volo si assume la responsabilità di rispettare i tempi necessari per il recupero della stanchezza psico-fisica.

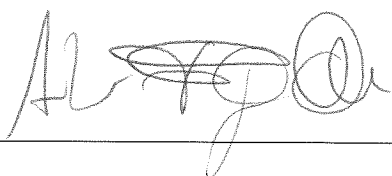


- k. La "Base Light" cesserà automaticamente di esistere nel momento in cui venissero meno le condizioni operative tali da rendere effettivamente sostenibile la base stessa.
- l. Tutta l'attività addestrativa viene effettuata esclusivamente con avvicendamenti sulla Main Base e quindi sulle basi light non possono esserci Assistenti di Volo istruttori e incaricati di linea e Assistenti di Volo in fase di valutazione e addestramento. Pertanto ogni incarico istruzionale è incompatibile con l'appartenenza a basi light.
- 3.2 Il contratto part-time è compatibile con la "Base Light" solo nel caso in cui sussista la possibilità di integrare due part-time complementari tra loro.
- 3.3 Le definizioni di "Posizionamento" e di "Viaggio di presentazione", "Base di Servizio", sono quelle riportate nell'Allegato III del Regolamento CEE nr. 3922/1991 e nel Regolamento integrativo Enac del 10/07/2008 in vigore.
- 3.4 MG Periferici
- Viene introdotto il concetto di MG periferico, che coincide anche con la necessità di meglio distribuire l'Assistente di Volo che in questo momento è concentrato per la maggior parte degli spostamenti su VRN.
- a. Norme per la concessione dei MG Periferici:
- Operativamente i MG verranno sempre programmati con partenza e rientro dalla "Main base" anche se su specifica richiesta dell'interessato si può inoltrare la modifica del MG e programmarlo quindi con partenza da una località diversa, purché la modifica rispetti i limiti e la normativa in vigore.
 - Le eventuali richieste di cambio operativo dovranno essere inoltrate via e-mail entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione dei turni su intranet, e con un anticipo di non meno di 3 giorni dall' eventuale primo turno del mese presso l'ufficio IOC che provvederà alla gestione, all'autorizzazione e all'emissione dei biglietti richiesti.
- AIR DOLOMITI è tenuta a garantire che tutti i trasferimenti che vengono modificati su richiesta del PN siano trattati sempre ed esclusivamente come MG.
- La gestione amministrativa, viene gestita come se si operasse dalla "Main Base" di Dossobuono di Villafranca (VR), misura necessaria per ovviare alle differenze di operativo voli tra le possibili destinazioni all'interno del network richieste dagli interessati. Per quanto concerne la parte normativa la metodologia di calcolo prenderà invece in considerazione l'aeroporto di inizio servizio e fine servizio del must go periferico.
- 3.5 E' responsabilità dell'Assistente di Volo provvedere al ritiro dei biglietti in tempi utili senza arrecare problemi operativi



APPENDICE 4 - ALBERGHI

- 4.1 Per i pernottamenti di tutto il Personale di Cabina, senza distinzione di qualifica e grado, tanto in Italia che all'estero, l'alloggio è provveduto a cura e spese della Compagnia, in alberghi definiti secondo i criteri riportati di seguito.
- 4.2 Criteri di selezione e scelta dell'albergo.
- a. Gli alberghi devono essere di categoria 4 stelle o superiore e devono rispondere a criteri che garantiscono una sistemazione adeguata.
 - b. Se deve essere effettuata una scelta tra due alberghi che rispondano agli stessi requisiti, dovrà essere scelto quello che offre le migliori condizioni economiche.
 - c. La sistemazione migliore deve rispondere a requisiti che garantiscano riposo ottimale e confortevole e possibilmente con presenza di ristorante e bar, possibilità di fare colazione presto e cena tardi e convenzioni per pasti, colazioni e minibar.
 - d. L'infrastruttura alberghiera dovrà essere possibilmente situata in un contesto urbano e/o area signorile e lontano da aree malfamate o di periferia trovando il giusto compromesso con la distanza dall'aeroporto tale da garantire il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti riguardanti il personale navigante.
 - e. Se ci dovessero essere rimostranze e/o lamentele su un albergo scelto, in accordo con le RRSSAA, la Compagnia provvederà alla immediata sostituzione della struttura, compatibilmente con le condizioni contrattuali.



APPENDICE 5 - PASTI CREW

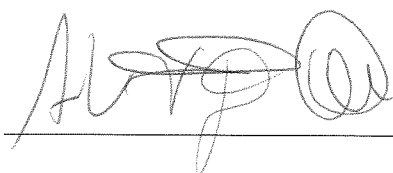
- 5.1 Ogni Volta che IL PSV eccede le sei ore, l'operatore deve prevedere che ai membri dell'equipaggio sia data l'opportunità di usufruire di adeguata alimentazione in modo da evitare decrementi nelle prestazioni.
- 5.2 Gli equipaggi avranno diritto al pasto crew quando risulteranno in servizio di volo ai seguenti orari:

Prima delle ore 06.00 compresa per le colazioni su aeroporti diversi da quello della propria base;

- Dalle 13.00 per il pranzo
- Dalle 20.30 per la cena

L'imbarco dei pasti non sarà invece previsto nei seguenti casi:

- Servizio di volo che prevede trasferimenti via terra e/o must go in fasce orarie che includano gli orari 6.00, 13.00, 20.30
 - Quando la fine del servizio sull'aeroporto della propria sede sia programmato prima delle 13.30 (per il pranzo) e prima delle 21.30 (per la cena);
 - Quando l'inizio del servizio dalla propria sede sia programmato dopo le 12.30 (per il pranzo) e dopo le 19.30 (per la cena);
 - In caso di transiti a terra uguali o superiori ai 120 min. che includano gli orari delle 13.00 e delle 20.30 purché sia stata verificata per ogni caso la possibilità di recarsi presso una idonea struttura di ristorazione, consumare il pasto in 30' e rientrare all'aeroplano almeno 30' prima del previsto EOBT;
 - Se l'avvicendamento prevede un servizio inferiore o uguale alle 3 ore (nel caso sia previsto un "day use", con sosta superiore alle 8 ore, il secondo periodo giornaliero di servizio sarà considerato, ai soli fini dei pasti crew, come una nuova giornata di servizio);
- 5.3 Per i ritardi dovuti a motivi operativi e comunque non imputabili agli Assistenti di Volo, che protraggano il servizio oltre agli orari programmati e che ricadano in questo modo nella fasce indicate al punto 6.1, il Comandante potrà richiedere la predisposizione del pasto per quei membri di equipaggio che a lui ne facciano richiesta.
- 5.4 Al personale impegnato in corsi di addestramento e/o formazione, "Recurrent Training" e ufficio presso la "Main Base" verrà fornito a titolo gratuito il servizio catering a cura della Compagnia.



APPENDICE 6, CRITERI DI ASSEGNAZIONE FERIE

- 6.1 Le parti concordano che per rendere più efficace la gestione delle ferie del personale di cabina vengono identificati tre periodi di fruizione delle ferie:

Periodo 1. Febbraio-Maggio - la programmazione delle ferie dovrà essere presentata dal personale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La conferma dei periodi di ferie assegnati da parte dell'Azienda avverrà con maggiore anticipo possibile, come descritto in seguito.

Periodo 2. Giugno-Settembre - la programmazione delle ferie dovrà essere presentata entro il 28 (29) febbraio dell'anno in corso. I criteri di richiesta e di assegnazione individuale verranno specificati in seguito all'art. 6.2 denominato "Criterio di assegnazione ferie estive personale di cabina".

I periodi di ferie pre-assegnati per questo periodo verranno comunicati entro il 15 aprile. Ulteriori assegnazioni di ferie, rese disponibili dall'attività operativa effettiva, verranno comunicate con maggior anticipo possibile, come descritto in seguito.

Periodo 3. Ottobre-Gennaio.- la programmazione delle ferie dovrà essere presentata entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.. I periodi di ferie pre-assegnati dall'Azienda verranno comunicati entro il 30 settembre, con particolare riferimento alle ferie del periodo natalizio. I criteri di richiesta e di assegnazione individuale per il periodo natalizio verranno specificati in seguito all'art. 6.3 denominato "Criterio di assegnazione ferie natalizie personale di cabina". Le ferie per i mesi di ottobre e novembre verranno comunicate con il maggior anticipo possibile con i criteri descritti in seguito.

Criteri di assegnazione ferie:

La conferma dei periodi di ferie per i periodi diversi da natale e dall'estate avverrà con il maggiore anticipo possibile (in assenza di situazioni di criticità) e comunque prima della pubblicazione dei turni del mese di fruizione. Il criterio di assegnazione sarà quello di ordine di presentazione della richiesta.

- 6.2 Criterio di assegnazione ferie estive personale di cabina

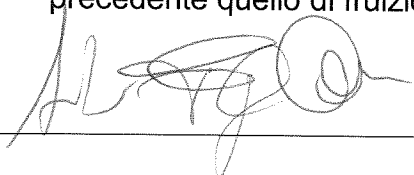
Il periodo di ferie estive va dal 01 giugno al 30 settembre.

Le richieste relative a questo periodo verranno presentate entro il 28 (29) febbraio di ogni anno. L'Ufficio Programmazione Turni pubblicherà entro il 15 aprile l'assegnazione delle ferie estive.

Il numero di giorni richiedibili è pari a 10, che può essere fruito in un'unica soluzione o in periodi di durata minima di almeno 3 giorni.

Per ogni periodi di ferie richieste dovrà essere specificato almeno un periodo alternativo (in Airtrack utilizzare la sigla ALT) non adiacente (inizio non meno di 15 giorni da quello specificato come primario).

A partire dal 15 maggio il personale potrà richiedere ulteriori periodi di ferie o estensioni del periodo assegnato. Tali richieste, così come quelle richieste nei termini ma non soddisfatte da pre-assegnaione, verranno confermate, compatibilmente con lo sviluppo dell'operativo estivo, durante il mese precedente quello di fruizione.



Qualora particolari impegni del settore cabina nel corso del periodo estivo richiedano una gestione a parte del personale istruttore, su richiesta della Chief Flight Attendant e sentite le RRSSAA verranno assegnate aliquote di ferie destinate al personale interessato da gestire indipendentemente.

Per attribuire la priorità delle singole aavv per l'assegnazione dei periodi di ferie richiesti, viene utilizzato un sistema di punteggio in funzione dell'anzianità di Compagnia e delle precedenti assegnazioni ferie.

I punteggi vengono definiti come segue:

deconfliction aavv/anzianità:

10 punti/anno a partire dall'assunzione AV (nel caso in cui sia stata nominata nel corso dell'anno maturerà 5 punti se nell'anno di nomina ha svolto le funzioni per un periodo inferiore a sei mesi, 10 punti se svolte per un periodo uguale o maggiore a sei mesi);

In tutti i casi a parità di punteggio ha priorità l'anzianità relativa al grado.

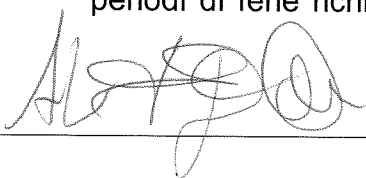
Qualora all'atto della distribuzione delle ferie la richiedente non veda soddisfatta la sua richiesta primaria e si veda assegnato il suo periodo secondario, acquisirà un bonus di 10 punti che verranno aggiunti al proprio punteggio all'atto dell'assegnazione delle ferie dell'anno successivo. Tale punteggio si ridurrà a 5 se le ferie sono state richieste in più periodi e solo uno di essi è assegnato in via alternata.

Qualora, all'atto della distribuzione delle ferie la richiedente non veda soddisfatta alcuna sua richiesta, maturerà un bonus di 30 punti che verranno aggiunti al proprio punteggio all'atto dell'assegnazione delle ferie dell'anno successivo.

I punti bonus non derivanti da anzianità vengono azzerati all'atto di assegnazione di un periodo di ferie richiesto.

6.3 Criterio di assegnazione ferie natalizie personale di cabina

- a. Le ferie del periodo natalizio sono assegnate in uno di due periodi, il primo dei quali termina il 28 dicembre (Natale) ed il secondo dei quali inizia il 29 Dicembre (Capodanno). Richieste di termine /inizio ferie diverse da quanto specificato potranno essere soddisfatte in funzione delle disponibilità eventuale; tuttavia la pre-assegnazione farà comunque riferimento ai periodi sopra indicati.
- b. Le richieste di ferie natalizie vanno presentate entro il 31 Agosto di ogni anno. L'Ufficio Turni pubblicherà entro il 30 Settembre l'assegnazione ferie natalizie programmata, in funzione dell'operativo prevedibile.
- d. Qualora particolari impegni del settore cabina nel corso del periodo estivo richiedano una gestione a parte del personale istruttore, su richiesta della Chief Flight Attendant e sentita le R.S.A. verranno assegnate quote di ferie destinate al personale interessato da gestire indipendentemente.
- c. Per attribuire la priorità dei singoli Assistenti di Volo per l'assegnazione dei periodi di ferie richiesti, viene utilizzato un sistema di punteggio in funzione



dell'anzianità di grado del personale e delle precedenti assegnazioni ferie natalizie.

I punteggi vengono definiti come segue:

deconfliction aavv/anzianità:

10 punti/anno a partire dall'assunzione AV (nel caso in cui la nomina avvenga nel corso dell'anno: maturerà 5 punti se nell'anno di nomina ha svolto le funzioni per un periodo inferiore a sei mesi, 10 punti se svolte per un periodo uguale o maggiore a sei mesi);

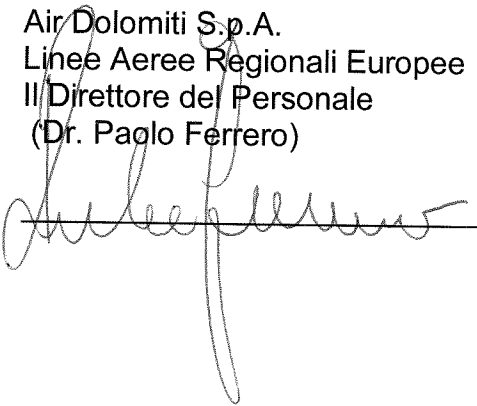
In tutti i casi a parità di punteggio ha priorità l'anzianità relativa al grado.

Qualora all'atto della distribuzione delle ferie l'Assistente di Volo richiedente non veda soddisfatta la sua richiesta primaria e si veda assegnato il suo periodo secondario, acquisirà un bonus di 10 punti che verranno aggiunti al proprio punteggio all'atto dell'assegnazione delle ferie dell'anno successivo. Tale punteggio si ridurrà a 5 se le ferie sono state richieste in più periodi e solo uno di essi è assegnato in via alternata.

Qualora, all'atto della distribuzione delle ferie l'Assistente di Volo non veda soddisfatta alcuna sua richiesta, maturerà un bonus di 30 punti che verranno aggiunti al proprio punteggio all'atto dell'assegnazione delle ferie dell'anno successivo.

I punti bonus non derivanti da anzianità vengono azzerati all'atto di assegnazione di un periodo di ferie richiesto

Air Dolomiti S.p.A.
Linee Aeree Regionali Europee
Il Direttore del Personale
(Dr. Paolo Ferrero)



A.V.I.A.
Il Presidente
(Dr. Antonio Divietri)



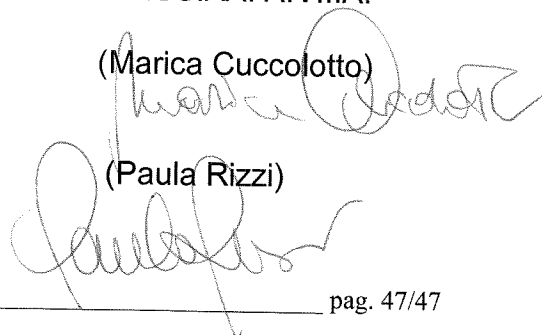
A.V.I.A.
Resp. Compagnie Minori
(Fabio Pinola)



RR.SS.AA. A.V.I.A.

(Marica Cuccolotto)

(Paula Rizzi)



CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER IL PERSONALE DI CONDOTTA DIPENDENTE DELLA
COMPAGNIA DI TRASPORTO AEREO
AIR DOLOMITI **S.P.A.** Linee Aeree Regionali Europee

STIPULATO TRA

LA DIREZIONE DI AIR DOLOMITI

E

LA R.S.A. VC/ANPAC

E

LA R.S.A. DEI PILOTI AIR DOLOMITI UGL

DECORRENZA 1 GENNAIO 2007

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

In data _____ si sono incontrate la Società AIR DOLOMITI Linee Aeree Regionali S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. _____, assistita dall'Unione degli Industriali di Verona, rappresentata dal sig. _____; la rappresentanza LUFTHANSA _____, in persona del sig. _____, da un lato,

e

l'Associazione Sindacale ANPAC in persona del Com.te _____, la rispettiva R.S.A. AIR DOLOMITI VC/ANPAC, in persona del Com.te _____;

e la R.S.A. dei Piloti AIR DOLOMITI UGL, assistita da UGL in persona del Pilota _____

per sottoscrivere le Appendici del Contratto Collettivo di Lavoro, da applicare al Personale di Condotta dipendente.

Air Dolomiti S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee	Rappresentanza LUFTHANSA A.G.
---	---

VC/ANPAC	Rappresentanza VC/ANPAC
-----------------	-----------------------------------

UGL TRASPORTO AEREO	Rappresentanza UGL Piloti
----------------------------	-------------------------------------

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Provincia di Verona

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

INDICE

PREAMBOLO

ARTICOLO	TITOLO	PAGINA
	PREMESSA	5
1,	STRUTTURA E VALIDITA' DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO	6
2,	APPLICABILITA' DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO	8
3,	PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO	10

PARTE NORMATIVA

ARTICOLO	TITOLO	PAGINA
4,	DIRITTI E DOVERI GENERALI	12
5,	ASSUNZIONE	12
6,	PERIODO DI PROVA	14
7,	PREAVVISO, DIMISSIONI E LICENZIAMENTO	15
8,	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	16
9,	CONTRATTO A TEMPO PARZIALE	16
10,	LICENZIAMENTI INDIVIDUALI, REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO	17
11,	MANSIONI	17
12,	LISTA DI ANZIANITÀ	18
13,	QUALIFICHE E GRADI	18
14,	PASSAGGIO DI QUALIFICA E GRADO	19
15,	CORSI COMANDO	19
16,	ORARIO DI LAVORO E TEMPO DI SERVIZIO	22
17,	TURNI	23
18,	RISERVA	24
19,	RIPOSI	25
20,	FERIE	28
21,	MALATTIA ED INFORTUNIO	29
22,	ASPETTATIVA	31
23,	CONGEDO MATRIMONIALE	32
24,	CONGEDO PARENTALE	32
25,	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	32
26,	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	34
27,	TRASFERIMENTI	35
28,	SERVIZIO MILITARE	35
29,	DONNE PILOTA, PARI OPPORTUNITÀ	35
30,	ABILITAZIONI E LICENZE	36
31,	RESPONSABILITÀ CIVILE O PENALE	36
32,	N.A.	

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PARTE ECONOMICA

ARTICOLO	TITOLO	PAGINA
33,	PRINCIPI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO	39
34,	INQUADRAMENTO E POSIZIONE RETRIBUTIVA	39
35,	MINIMI TABELLARI	40
36,	INDENNITÀ DI VOLO	41
37,	AUMENTI PERIODOCO PER MAGGIORE ANZIANITÀ	45
38,	RIVALUTAZIONE ISTAT	48
39,	TREDICESIMA MENSILITÀ	48
40,	INDENNITÀ PRESENZA VOLO ESTIVA	49
41,	TRATTAMENTO DI MISSIONE	49
42,	DIARIE	50
43,	RETRIBUZIONE DEI RIPOSI NON GODUTI	51
44,	INDENNITÀ PER PARTICOLARI MANSIONI, SUPERVISIONE ED ADDESTRAMENTO	52
45,	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	52
46,	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	52
47,	BOND PER PASSAGGIO MACCHINA	52

APPENDICI

APPENDICE	TITOLO	PAGINA
APPENDICE 1,	BASI LIGHT E MG PERIFERICI	55
APPENDICE 2,	BIDDING	67
APPENDICE 3,	ASSICURAZIONI	58
APPENDICE 4,	ASSISTENZA SANITARIA AI PILOTI	60
APPENDICE 5,	ALBERGHI	61
APPENDICE 6,	PASTI CREWS	62
APPENDICE 7,	DIVISE E BAGAGLI	63
APPENDICE 8,	CRITERI ASSEGNAZIONE FERIE	65

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PREMESSA

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) non rappresenta solo lo strumento principale attraverso il quale viene regolato il rapporto di lavoro tra la Compagnia e il Personale di Condotta ma anche un programma di lavoro comune che tenda a garantire la possibilità di un più agevole conseguimento degli obiettivi aziendali, favorendo la condivisione e lo scambio tra la Compagnia e con tutto il Personale di Condotta.

A tale scopo esso promuove la cooperazione e collaborazione tra Compagnia e Personale di Condotta (per il tramite delle R.S.A.), naturalmente ed ovviamente nel rispetto dei singoli ruoli, al fine di creare quella sinergia delle risorse, indispensabile per consentire ad Air Dolomiti di rispondere, in maniera efficace e produttiva, nel contesto del Gruppo Lufthansa, alle sfide evolutive lanciate dal mercato aereo.

Per perseguire tutto questo le Parti concordano di impegnarsi per garantire:

- La massima uniformità, per quanto possibile, nel trattamento normativo ed economico tra il Personale di condotta facente capo ad Air Dolomiti S.P.A. e quella del Gruppo Lufthansa di appartenenza;
- La massima attenzione a tutto ciò che attiene la formazione professionale e la massima e giusta valorizzazione delle risorse umane interne, che da sempre contribuiscono al buon andamento delle operazioni sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista della qualità commerciale e dell'immagine di Compagnia;
- La massima competenza nella gestione, organizzazione e valutazione per un'ottimale impiego delle Risorse Umane;
- La massima trasparenza e onestà nei rapporti tra la Compagnia e il Personale di Condotta;
- La particolare e rispettosa attenzione alla qualità della vita a cui il Personale di Condotta è sottoposto durante le ore operative come di quelle di riposo condizionato
- Porre una adeguata attenzione alla produttività intesa quale parametro principale di efficienza da perseguire attraverso la massima flessibilità reciproca per poter rispondere in modo immediato alle mutevoli esigenze di un mercato fortemente competitivo e alle logiche strategico – organizzative di appartenenza al gruppo Lufthansa.

Agli scopi di cui sopra le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di approfondire strategie, obiettivi e prospettive aziendali, qualità e sicurezza dei servizi forniti dalla compagnia, riflessi sulle condizioni di lavoro e professionali del personale anche dopo la fase di mera contrattazione e sottoscrizione del presente CCL, favorendo incontri bilaterali programmati e/o ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Per quanto sopra descritto le Parti Stipulanti concordano che l'intera "Premessa" forma parte integrante del presente CCL.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

ARTICOLO 1, DEFINIZIONI, STRUTTURA E VALIDITA' DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

1.1 Le seguenti definizioni avranno il significato qui riportato sia che siano utilizzate al singolare che al plurale:

- AD/PNT: il personale di condotta della compagnia;
- Anzianità Aziendale di Compagnia: l'anzianità aziendale che decorre per tutti gli AD/PNT dalla data di assunzione nella Compagnia;
- Anzianità Aziendale nel Ruolo: l'anzianità aziendale che decorre per tutti i non comandanti (Piloti e Piloti in Doppia Scale Parametricale) dalla data di assunzione e per i Comandanti dal primo giorno successivo al positivo superamento dell'esame finale "*final check*" del corso comando;
- CCL: il presente contratto collettivo aziendale;
- Compagnia: la società Air Dolomiti S.P.A., LARE;
- Effettuazione: attività di gestione e/o riprogrammazione del turno, effettuata dopo la pubblicazione dei turni e dovuta a cause impreviste ed imprevedibili;
- Final Check: inteso come controllo finale al simulatore ovvero in linea quale dei due viene svolto per ultimo, prima della assegnazione delle funzioni di Comandante;
- Lista di Avvio al Corso Comando: è la lista basata sull'Anzianità Aziendale di Compagnia corretta tenendo conto dei requisiti maturati dall'AD/PNT secondo quanto previsto dall'O.M. e dal presente CCL;

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- "Main base": indica come unica sede di lavoro, l'Aeroporto Valerio Catullo Villafranca di Verona;
- Parti: le parti del contratto individuale di lavoro, ovvero la Compagnia e il singolo lavoratore del AD/PNT;
- Parti Stipulanti: le parti che hanno stipulato e sottoscritto il presente accordo;
- Pianificazione: attività che include le determinazioni per l'impiego del navigante, fino alla pubblicazione dei turni;
- PNT: il personale di condotta generico;
- Retribuzione Minima Garantita: la retribuzione costituita dal Minimo Tabellare e dall'Indennità di Volo Minima Garantita entrambe calcolati in base all'Anzianità Aziendale nel Ruolo oltre ad altre ed eventuali;
- R.S.A.: la Rappresentanza Sindacale Aziendale che ha sottoscritto il presente contratto collettivo aziendale.

1.2 Il presente contratto collettivo di lavoro costituisce una normazione unitaria e inscindibile, che disciplina il rapporto di lavoro tra la Compagnia e gli AD/PNT. Il presente CCL viene semplificato su tre parti distinte, come di seguito specificato.

- a. Parte "Normativa", alla quale fa riferimento tutto ciò che attiene in generale agli articoli di carattere normativo, oltre ad una formale elencazione dei "Diritti e Doveri" ai quali devono attenersi sia la Compagnia che gli AD/PNT.
- b. Parte "Economica", alla quale fa riferimento tutto ciò che attiene agli articoli di natura finanziaria ed economica in generale, nonché la descrizione degli emolumenti spettanti all'AD/PNT.
- c. Le "Appendici", che trattano la trascrizione di disposizioni, oltre a concessioni di carattere generale inerenti l'attività professionale e lo status specifico dei AD/PNT.

1.3 La decorrenza e scadenza del presente contratto sono suddivise come di seguito riportato.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- a. La parte "Normativa" avrà validità a partire dal 1° gennaio 2007 per tre (3) anni fino al 31 dicembre 2009.
 - b. La parte "Economica", avrà validità a partire dal 1° gennaio 2007 **per due (2) anni e mezzo** fino al 31 dicembre 2008.
Nello specifico e contingente caso dell'attuale momento storico aziendale di rinnovo della flotta, il termine del 31 dicembre 2009 viene eccezionalmente posticipato 31 dicembre 2010. **non è chiaro**
 - c. Le "Appendici", pur avendo decorrenza anch'esse dalla data del 1 Gennaio 2007, non hanno un termine di scadenza in virtù degli argomenti in esse contenuti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3.3.
- 1.4 Successivamente alla disdetta da parte di una o più delle Parti Stipulanti, di una o di entrambe le parti "Normativa" e/o "Economica" la stessa/e parte/i continuerà/anno a rimanere in vigore in ogni sua/loro parte ed istituto fino alla stipula di un nuovo accordo tra le Parti Stipulanti, relativo alla parte/i stessa/e.

ARTICOLO 2, APPLICABILITA' DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 2.1 Il CCL si applica a tutti gli AD/PNT e regola il rapporto di lavoro tra la Compagnia e l'AD/PNT già assunto alla data della sua sottoscrizione ed a quello assunto successivamente a tale data.
- 2.2 Il CCL, in ottemperanza al disposto dell'art. 35, terzo comma, della Legge 20 maggio 1970, n° 300, applica i principi dello Statuto dei Lavoratori, vengono inoltre garantiti i diritti di seguito riportati.
 - a. **Assemblea in azienda**
Le RSA stipulanti possono indire fuori dall'orario di lavoro, nei locali aziendali adibiti a tale scopo, assemblee sindacali rivolte all'AD/PNT, che sia libero dal servizio. Le RSA sono tenute a presentare all'Azienda, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di convocazione dell'assemblea stessa, il giorno prefissato per lo svolgimento della stessa, gli argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
L'ODG dovrà riguardare argomenti di diretto interesse per l'AD/PNT, inerenti la disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro e delle istituzioni sociali ed assistenziali che ad esso riferiscono.
Compete all'associazione sindacale di categoria di curare il corretto andamento delle assemblee, sia per quanto concerne le modalità di svolgimento, sia per quanto riguarda gli argomenti trattati che dovranno corrispondere a quanto sopra menzionato.
La data, l'ora e il luogo dell'assemblea dovranno essere concordate con la Direzione aziendale, tenuto conto della disponibilità dei locali utilizzati o di eventuali esigenze aziendali tecnico-operative.
La concessione dei locali per assemblee, non potrà comunque superare il

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

numero di 12 riunioni all'anno, frazionate in un numero di riunioni non superiore a 4 per argomento.

b. Diritto di affissione

Il diritto di affissione viene regolato dall'art 25 della legge 20 maggio 1970 n°300.

c. I permessi sindacali

I permessi giornalieri retribuiti spettanti alla R.S.A. degli AD/PNT, indipendentemente dal numero delle stesse presenti in Compagnia, viene fissato nel numero globale di dodici permessi all'anno per ciascuna R.S.A..

I permessi di cui sopra, possono essere richiesti al solo scopo di effettuare attività sindacale.

Tali permessi dovranno essere richiesti in forma scritta alla Compagnia almeno 15 giorni prima tramite la propria RSA.

La concessione di permessi sindacali non darà atto a trattenute di ordine salariale e verrà retribuito con una indennità pari al valore di una diaria nazionale intera.

Non rientrano nel montante annuale di cui al punto precedente i permessi concessi a seguito di richiesta di incontro da parte della Compagnia o attribuiti dalla stessa per permettere lo svolgersi di attività sindacale.

In questi casi i permessi verranno considerati come "Ufficio" e rientreranno in quella tipologia retributiva.

d. Garanzia sulle prestazioni indispensabili

Vengono recepite le disposizioni di cui alla legge n°146/90 con le modifiche ed integrazioni apportate dalla successiva legge 83 dell'11 aprile 2000.

2.3 Le Parti Stipulanti si danno reciprocamente atto che i contenuti economico-normativi del CCL sono strettamente correlati al quadro legislativo/regolamentare, attualmente vigente, per ciò che concerne l'impiego del personale navigante.

In caso di modifiche del predetto quadro legislativo/regolamentare e/o l'introduzione di una nuova legislazione/regolamentazione, le Parti Stipulanti concordano sulla necessità di procedere congiuntamente ad una eventuale revisione di quegli articoli dell'impianto contrattuale che potrebbero comportare oneri e/o penalizzazione attualmente non previsti per entrambe o una singola delle Parti Stipulanti.

2.4 Le Parti Stipulanti si danno reciprocamente atto che i contenuti economico-normativi del presente CCL sono strettamente correlati alla tipologia dei velivoli ATR 45/72 e BAE 146, attualmente impiegati in Compagnia.

In caso di cambio e/o l'introduzione di nuovi velivoli le Parti Stipulanti concordano sulla necessità di procedere congiuntamente ad una eventuale revisione di quegli articoli dell'impianto contrattuale che potrebbero comportare oneri attualmente non previsti e/o penalizzanti per entrambe o una singola delle Parti Stipulanti.

In particolare, con l'introduzione in linea di velivoli con 100 o più posti le Parti Stipulanti procederanno alla revisione dell'impianto contrattuale per gli articoli di interesse con particolare riferimento alla revisione dell'articolo 5 (Assunzione).

2.5 Il CCL, le cui disposizioni sono correlate ed inscindibili tra loro nell'ambito di ciascun istituto, sostituisce integralmente, a far data dal 01 gennaio 2007 per le materie dallo

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

stesso regolate, il precedente CCL scaduto il 31dicembre .2006 abrogandolo in toto, gli eventuali regolamenti di Compagnia, qualora contrastanti e gli accordi precedentemente stipulati tra le Parti.

- 2.6 Il presente CCL, per le materie e norme dallo stesso regolate, si intende prevalente rispetto all'OM, che pertanto deve recepire in modo complessivo, aggiornato ed esaustivo tutte le disposizioni contrattuali.

ARTICOLO 3, PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO

- 3.1 Le Parti Stipulanti il CCL, in considerazione dell'interesse dell'utenza ed al fine di migliorare le relazioni sindacali, si impegnano al rispetto della procedura prevista nel presente articolo.
- 3.2 Le Parti Stipulanti potranno, anche disgiuntamente, dare disdetta della parte "Normativa" e/o di quella "Economica" contenuta nel presente Contratto, minimo 90 giorni calendariali prima della relativa naturale scadenza.
In assenza di disdetta entro il predetto termine, il CCL per la parte "Normativa" e/o "Economica" si intenderà prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti Stipulanti non dia disdetta minimo 90 giorni calendariali, prima della scadenza dell'anno di proroga.
Successivamente alla disdetta, il CCL resterà in vigore in ogni sua parte, "Normativa" e/o "Economica", ed istituito sino alla sottoscrizione di un nuovo CCL.
- 3.3 Le Parti Stipulanti potranno, anche disgiuntamente, richiedere modifiche e/o abrogazione in toto o anche parziale di una singola o più "Appendici", motivandone le ragioni, dandone la disdetta con un preavviso di 30 giorni calendariali.
Le modifiche e/o abrogazioni richieste verranno negoziate dalle Parti Stipulanti e le eventuali conseguenti modificazioni e/o abrogazioni saranno tradotti in un accordo che sarà inserito quale parte integrante del CCL nelle "Appendici" e ne seguirà la naturale scadenza.
Successivamente alla disdetta le Appendici continueranno a rimanere in vigore in ogni loro istituto fino alla stipula del nuovo accordo che le modifichi o ne disponga l'espressa abrogazione. Una volta modificata una appendice non potrà essere disdetta nuovamente dalla stessa parte contrattuale per un periodo pari ad almeno 24 mesi.
- 3.4 Le Parti Stipulanti si impegnano a presentare le rispettive piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCL in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa almeno un mese prima della scadenza.
- 3.5 Durante i tre mesi antecedenti e per due mesi successivi a detta scadenza e comunque per un arco temporale complessivo pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma per il rinnovo, le Associazioni Sindacali si asterranno dal ricorso ad azioni sindacali in relazione al rinnovo stesso.
- 3.6 Le Parti Stipulanti danno espressamente atto che tutte le modifiche al presente contratto diverranno efficaci ove approvate per iscritto dalla Compagnia e della

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

R.S.A., anche senza l'intervento delle altre Parti Stipulanti.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PARTE NORMATIVA

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

ARTICOLO 4, DIRITTI E DOVERI GENERALI

- 4.1. I Diritti e i doveri dell' AD/PNT iniziano dalla data di assunzione presso la Compagnia e terminano con le dimissioni del relativo AD/PNT fatti salvi quei diritti e doveri destinati a procrastinarsi oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 4.2. Le Parti sono tenute all'osservanza, oltre che del CCL, del "Codice Etico" e dell'Operation Manual (OM) di Air Dolomiti S.p.A., delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- L'AD/PNT ha l'obbligo di prestare la sua opera al meglio tenendo una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità, senza causare colpevolmente dei ritardi nello svolgimento delle proprie mansioni, tutelando gli interessi della Compagnia e fornendo una attiva collaborazione, osservando le direttive della Compagnia, richiamata al punto 4.2 del CCL.
- 4.3. L'AD/PNT si impegna a svolgere l'attività professionale in modo esclusivo per la Compagnia.
Qualunque deroga deve essere espressamente autorizzata dalla Compagnia.
- 4.4. E' obiettivo primario delle Parti Stipulanti garantire che tutte le valutazioni e/o provvedimenti adottati nei confronti del singolo AD/PNT avvengano con la massima trasparenza possibile.
L'AD/PNT avrà sempre diritto di accedere alla propria documentazione e di richiederne, a proprie spese, copia alla Compagnia.

ARTICOLO 5, ASSUNZIONE

- 5.1 L'assunzione di AD/PNT dovrà avvenire alle condizioni stabilite nel presente contratto.
- 5.2 L'assunzione di un AD/PNT sarà effettuata in conformità alle disposizioni di legge, al CCL e ai regolamenti vigenti.
La data di assunzione quale AD/PNT, determina l'inserimento nella lista di Anzianità di Compagnia.
- 5.3 Anche ai sensi dell'art. 904 del Codice della Navigazione, del D.Lgs. n. 152 del 1997 e D.Lgs. 181 del 2000, all'atto dell'assunzione la Compagnia dovrà consegnare all'AD/PNT una lettera di assunzione contenente quanto di seguito riportato.
- a. l'identità delle parti, Compagnia e AD/PNT (nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio);
 - b. il contratto collettivo applicabile, di cui dovrà essere consegnata una copia;
 - c. la sede di lavoro;
 - d. la data di inizio del rapporto di lavoro: tale data verrà considerata come la data di assunzione anche ai fini dell'Anzianità di Compagnia;

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- e. la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- f. la durata del periodo di prova, se previsto; qualora non evidenziato, l'assunzione si intende effettuata senza previsione del periodo di prova;
- g. il grado e la qualifica assegnata ai sensi del CCL;
- h. l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione dei termini di pagamento;
- i. l'importo iniziale del mancato preavviso, le eventuali penali, con l'indicazione dei periodi massimi di pagamento.
- j. i dati della registrazione effettuata nel libro matricola;

Per quelle informazioni già previste contratto dal CCL, la Compagnia, nella predetta dichiarazione lettera di assunzione, potrà fare diretto rinvio alle norme di tale contratto specificando la norma richiamata.

La lettera di assunzione dovrà essere restituita in copia alla Compagnia da parte dell'AD/PNT, dopo debita sottoscrizione per ricevuta ed accettazione del contenuto.

- 5.4 L'AD/PNT è tenuto a consegnare tempestivamente alla Compagnia, ufficio personale, i documenti richiesti all'atto dell'assunzione ed ogni altra informazione e documentazione che potrà avere riflessi sul rapporto di lavoro.
La Società farà riferimento al domicilio comunicato per inviare ogni comunicazione scritta che non possa essere trasmessa tramite altri strumenti di comunicazione aziendale.
L'AD/PNT comunicherà per iscritto alla Compagnia ogni eventuale cambio di residenza e/o variazione del proprio nucleo familiare nonché numero telefonico.
Le comunicazioni si intendono validamente effettuate al domicilio indicato.
Eventuali svantaggi derivanti da una colposa ritardata comunicazione sono a carico dell'AD/PNT.
- 5.5 L'assunzione di un AD/PNT dovrà avvenire sulla linea ATR.
Alla eventuale dismissione della linea ATR le parti concorderanno nuovamente la linea di destinazione dei nuovi assunti.
- 5.6 Il nuovo AD/PNT entrerà a far parte della Compagnia con la qualifica di Pilota di 2^a in doppia scala parametrica (DSP) sul velivolo ATR.
- 5.7 L'assunzione diretta di Comandanti a tempo indeterminato non è possibile.
- 5.8 Nel caso di assunzioni di AD/PNT a tempo indeterminato di nazionalità/madre lingua non italiana, gli stessi dovranno essere in possesso delle abilitazioni e "type rating" previsti dalla normativa "JAR".
- 5.9 Al momento dell'assunzione tutti i candidati dovranno dimostrare la conoscenza

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

parlata e scritta della lingua italiana secondo una adeguata procedura di verifica.

Nota esplicativa

Questa regola non si applica ai PNT del Gruppo LH qualora vengano assegnati alla Compagnia velivoli da 100 o più posti, nel qual caso la regola stessa sarà rivista e ridiscussa secondo quanto previsto all'articolo 2.4. **Non c'è clausola di reciprocità.**

- 5.10 Nessuno può essere assunto senza l'iscrizione all'E.N.G.A.
- 5.11 All'atto dell'assunzione verrà consegnata all'AD/PNT copia del CCL e verrà fornita dettagliata informativa, circa le condizioni per l'adesione alla cassa di previdenza complementare di categoria e sulle coperture assicurative.
- 5.12 Tutta la manualistica professionale sarà scritta in inglese, così come le comunicazioni operative agli AD/PNT.
- 5.13 L'assunzione di un AD/PNT potrà avvenire anche con un Contratto a tempo determinato e/o su una linea diversa da quella ATR, solo dopo accordi scritti e siglati con le RRSSAA.
In tal caso il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di legge in materia e dalle norme del CCL in quanto applicabili.

ARTICOLO 6, PERIODO DI PROVA

- 6.1 La durata del periodo di prova non può essere superiore a 6 (sei) mesi e deve essere chiaramente indicata dalla lettera d'assunzione.
In assenza di espressa indicazione il Contratto Individuale di Lavoro si intenderà stipulato senza fissazione di un periodo di prova.
Fatto salvo interruzioni di cui all'articolo 6.7, dovute a cause di servizio o di forza maggiore, non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
- 6.2 Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del CCL.
- 6.3 Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto può avere luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso né indennità.
Il recesso deve comunque avvenire con comunicazione scritta.
- 6.4 Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova avvenga per dimissioni, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
- 6.5 Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova avvenga per licenziamento la retribuzione è corrisposta sino alla fine del mese in cui è stata notificata la risoluzione del rapporto di lavoro.
- 6.6 Qualora alla scadenza del periodo di prova la Compagnia non proceda alla risoluzione del rapporto, l'assunzione si intenderà confermata d'ufficio.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 6.7 Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il periodo di prova verrà sospeso per un periodo massimo complessivo di 6 (sei) mesi.
Durante il periodo di sospensione l'AD/PNT ha diritto comunque al trattamento economico di malattia e infortunio come previsto nell'articolo 22.
L'AD/PNT sarà ammesso a completare il periodo di prova solo qualora la ripresa del servizio si verifichi entro il suddetto periodo massimo di sospensione.
Superati i predetti limiti temporali sarà facoltà della Compagnia procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il trattamento economico dovuto spettante da CCL fino alla data di scadenza del periodo di prova.

ARTICOLO 7, PREAVVISO, DIMISSIONI E LICENZIAMENTO

- 7.1 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto (per le dimissioni dell'AD/PNT o per decisione unilaterale della Compagnia), superato il periodo di prova, da una delle due Parti contraenti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra, osservando le modalità di cui ai punti seguenti.
- a. Il licenziamento dell'AD/PNT può avvenire esclusivamente sulla base delle normative in vigore e secondo quanto stabilito nell'articolo 10.
 - b. Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati dalle parti interessate per il tramite di lettera A/R o utilizzando altra forma legalmente riconosciuta, come atto ufficiale, dalla vigente legislazione Italiana.
 - c. In caso di dimissioni di AD/PNT verrà richiesto, fino a quattro (4) anni di anzianità di servizio, il rispetto di un periodo di preavviso minimo di 120 giorni.
A decorrere dalla scadenza del quarto anno, ovvero dopo la scadenza del 48° dall'assunzione, tale periodo si ridurrà di uno (1) un giorno per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici (15) giorni di servizio prestato dopo la predetta scadenza, fino a un periodo di preavviso minimo di 90 giorni.
- Esempio**
Un AD/PNT con un'anzianità di 5 anni 6 mesi e 17 giorni, sarà tenuto ad un preavviso pari a 101 giorni, ovvero $120 - 12 - 6 - 1 = 101$ giorni.
- d. In caso di licenziamento di un AD/PNT il tempo di preavviso sarà in ogni caso di 120 giorni.
- 7.2 I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e la normale retribuzione mensile viene corrisposta fino al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese.
- 7.3 Il preavviso non deve essere osservato quando l'altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro secondo quanto previsto anche dall'articolo 25 "Provvedimenti disciplinari".

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 7.4 Qualora una delle parti risolva il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso e senza giusta causa, i termini stessi devono essere sostituiti, per il periodo residuo del mancato preavviso, da una indennità pari alla Retribuzione Minima Garantita (minimo tabellare conglobato, Indennità di Volo minima garantita, ratei della tredicesima mensilità e dell'indennità operativa) che l'AD/PNT avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso residuo.
- 7.5 Durante il periodo di preavviso, eccetto nel caso di dimissioni presentate dall'AD/PNT, la Compagnia è tenuta ad accordare all'AD/PNT un numero sufficiente di permessi al fine di consentirgli la ricerca di altra occupazione.

ARTICOLO 8, CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

- 8.1 Le Parti Stipulanti concordano che la valorizzazione delle risorse interne, da parte della Compagnia, deve avere la massima priorità, rappresentando la migliore politica in termini di impiego delle risorse umane in quanto la progressione ottimale, in termini di professionalità, può avvenire solo ed unicamente dopo lunga e maturata esperienza nello stesso contesto lavorativo.
- Ciò premesso si potranno verificare casi e situazioni particolari e contingenti ove la Compagnia necessita di dover attingere direttamente al mercato esterno per l'utilizzo di AD/PNT, per un tempo ritenuto necessario ma comunque definito.
- In questo contesto l'assunzione di un AD/PNT, che dovrà essere motivata da comprovate esigenze tecniche, produttive, organizzative e/o sostitutive, potrà avvenire anche con prefissione di termine purché:
- venga convocata la R.S.A. per discutere le ragioni, i termini di tale assunzione e venga raggiunto un accordo a proposito;
 - nel caso di accordo il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di legge in materia, ivi incluso l'art. 2 del D.Lgs. 368/2001 e successive modifiche e dalle norme del presente CCL;
 - nel caso di mancato accordo, la Compagnia non potrà procedere unilateralmente all'assunzione di PNT a tempo determinato.
- 8.2 Escluso dal precedente articolo 8.1 è il caso dell'assunzione del personale di condotta a tempo determinato di PNT con meno di 1.500 ore di volo inserito nel processo aziendale di conseguimento del "type rating" su velivolo ATR e conseguente esperienza in linea per un periodo predeterminato massimo di un anno. Il numero massimo di tale tipologia di PNT non può in ogni caso essere superiore al 10% del numero complessivo dei F/O e piloti.

ARTICOLO 9, CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

- 9.1 La Compagnia non può assumere direttamente personale a tempo parziale.
- 9.2 L'AD/PNT a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato, può fare richiesta di passaggio a tempo parziale.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

La Compagnia valuterà e potrà accogliere le varie richieste sulla base di una graduatoria concordata con la R.S.A, che terrà conto dell'anzianità aziendale, della priorità nella richiesta e dei carichi familiari.

Il totale massimo consentito dei contratti a tempo parziale è del 25% del totale degli AD/PNT in servizio a tempo pieno e indeterminato, alla data del 01 gennaio dell'anno al quale si riferisce la trasformazione in tempo parziale.

- 9.3 Il lavoro a tempo parziale può essere effettuato anche in forma ciclica e cioè per periodi di lavoro alternati con periodi di non lavoro.
- 9.4 Nei periodi di lavoro sono applicati tutti i limiti previsti dal presente contratto nonché tutta la parte normativa ed economica.
Durante i periodi di non lavoro non viene corrisposta alcuna retribuzione e resta interrotto il decorso di ogni altro istituto contrattuale.
- 9.5 L'AD/PNT a tempo parziale potrà chiedere nuovamente il passaggio a tempo pieno. La domanda sarà valutata dalla Compagnia secondo le proprie esigenze organizzative.
L'AD/PNT che chiede di rientrare a tempo pieno ha priorità sulla eventuale assunzione di un PNT a tempo indeterminato/determinato.
- 9.6 La durata dei periodi e le modalità di effettuazione del lavoro a tempo parziale sono determinate e decise dalla Compagnia a seconda delle esigenze di servizio di comune accordo con le RR.SS.AA..
Le Parti Stipulanti pertanto si danno atto entro 12 mesi dalla firma del presente Contratto di definire le modalità contrattuali per introdurre una o più tipologie di lavoro a tempo parziale.

ARTICOLO 10, LICENZIAMENTI INDIVIDUALI, REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO

- 10.1 Il licenziamento dell'AD/PNT non può avvenire se non nei casi di cui alla legge 15 luglio 1966 n°604 e successive modifiche ed integrazioni, che si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 11, MANSIONI

- 11.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 905 del Codice della Navigazione, l'AD/PNT non è tenuto a prestare servizio diverso da quello per il quale è stato assunto.
Tuttavia, a bordo, il Comandante dell'aeromobile nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purché non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado.
- 11.2 In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti l'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 11.3 L'AD/PNT è tenuto, laddove necessario, ad effettuare le piccole ispezioni di transito e il rifornimento carburante.

ARTICOLO 12, LISTA DI ANZIANITA'

- 12.1 La Lista di Anzianità di Compagnia del AD/PNT è stabilita esclusivamente in base all'Anzianità Aziendale di Compagnia e quindi in base alla data di assunzione, ed è stabilita indipendentemente dal ruolo di Comandante o Pilota.
- 12.2 La Lista di Anzianità di Compagnia è lo strumento attraverso il quale avverranno tutti i movimenti interni alla Compagnia.
Alla Lista di Anzianità di Compagnia si farà riferimento per le valutazioni inerenti l'avvio al corso comando, i passaggi macchina e per tutte le situazioni che si presenteranno e vedranno coinvolto l'AD/PNT, salvo che non sia espressamente derogato dal presente contratto.
- 12.3 L'AD/PNT che svolge le funzioni di comando sul velivolo ATR per la prima volta, garantirà un periodo di permanenza nella linea minimo di anni 3 (tre) dal "final check" prima di essere inserito nuovamente nella lista di anzianità per l'eventuale passaggio ad altro aeromobile in flotta.
- 12.4 Per eventuali passaggi macchina, l'AD/PNT che, dalla data del conseguimento dell'abilitazione in linea, non potrà garantire un periodo minimo di permanenza di 3 (tre) anni sull'eventuale nuovo aeromobile di impiego, sarà escluso dalla Lista di Anzianità di Compagnia.
Nel caso in cui l'aeromobile dove svolge le proprie funzioni sia dimesso, tale AD/PNT, se per effetto della sua età anagrafica non potrà garantire i tre anni di permanenza, verrà transitato sulla linea ATR. **Il passaggio macchina esclude anche per i Corsi Comando? Occorre specificare.**
- 12.5 La Lista di Anzianità di Compagnia deve essere pubblicata, aggiornata e resa direttamente e senza impedimenti consultabile su richiesta di ogni AD/PNT sia esponendola presso l'Ufficio del Personale di Verona che, con l'utilizzo della password personale resa accessibile anche in Entranet nella sezione "Personale".

Nota a verbale

Viene recepito l'accordo del 26/04/2007 a prescindere dalla permanenza minima di tre anni dal "final check" del corso comando, dal Com.te Veracini in poi, decadrà tale vincolo e si procederà esclusivamente in lista di anzianità di Compagnia. **Chiarire meglio.**

ARTICOLO 13, QUALIFICHE E GRADI

- 13.1 Le qualifiche, ai fini retributivi, del AD/PNT sono le seguenti:

- Comandante;
- Pilota;

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- Pilota doppia scala parametricale.

13.2 I gradi dell'AD/PNT sono i seguenti

- 1° Comandante: oltre 59 mesi dalla data del "final check";
- Comandante: dalla data del "final check";
- 1° Ufficiale: oltre i 59 mesi di Anzianità Aziendale di Compagnia;
- Copilota di 1^: da 13 a 59 mesi di Anzianità Aziendale di Compagnia;
- Copilota di 2^: da 0 a 12 mesi di Anzianità Aziendale di Compagnia.

ARTICOLO 14, PASSAGGIO DI QUALIFICA E GRADO

14.1 Al momento della sua assunzione in Compagnia all'AD/PNT sarà assegnato il grado di Copilota di 2^ e la qualifica di Pilota DSP.

14.2 All'AD/PNT sarà assegnata la qualifica di Pilota ed il grado di Copilota di 1^ con i relativi benefici economici:

- al termine del 12° mese di permanenza in DSP se all'atto dell'assunzione lo stesso aveva una esperienza di volo inferiore a 1500 ore;
- al termine del 6° mese di permanenza DSP se all'atto dell'assunzione lo stesso aveva una esperienza di volo pari o superiore a 1500 ore;
- al termine della abilitazione in linea se lo stesso all'atto dell'assunzione era già in possesso del "type rating" sul velivolo ATR.

14.3 Al termine del 59° mese al AD/PNT dall'assunzione, sarà assegnato il grado di Primo Ufficiale.

14.4 Il passaggio di qualifica da Pilota a Comandante avviene secondo le modalità previste all'articolo 15 del CCL.

14.5 Il Pilota addetto a disimpegnare funzioni di Comandante per un periodo complessivo di 6 mesi (180 giorni), anche se non continuativo, consegue di diritto la nomina a Comandante. Nell'ipotesi in cui tali funzioni vengano svolte senza interruzioni, la nomina a Comandante decorrerà a tutti gli effetti, dal giorno del conferimento delle funzioni stesse.

Nell'ipotesi invece di interruzioni per malattia o altra causa, la nomina a Comandante sarà retrodatata di 6 mesi dal momento della fine del periodo delle funzioni.

14.6 La Compagnia ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'AD/PNT ogni passaggio di qualifica o grado.

14.7 La fruizione di periodi di aspettativa non retribuita comporterà il protrarsi dei termini utili al riconoscimento al passaggio di cui all'articolo 14.2 e 14.3.

ARTICOLO 15, CORSI COMANDO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

15.1 Anche ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 1411 del 1967, il Comando è per la Compagnia una attribuzione fiduciaria e le norme alle quali la Compagnia farà riferimento per l'avvio ai corsi comando, sono unicamente le seguenti:

- a. L'avvio al Corso Comando (CC) avverrà secondo l'ordine della Lista di Anzianità di Compagnia fatta salva la possibilità per la Compagnia di avviare al CC un AD/PNT a propria scelta dopo quattro che abbiano superato positivamente il final check del CC. Non vengono previste deroghe. Se il PHF intende, nella introduzione della macchina nuova porre diverse condizioni, allora è meglio parlarne subito per dare regole chiare, o almeno lasciare aperta una porta alla riddiscussione.
- b. La Compagnia provvederà a stilare una Lista di Avvio al CC basata su quanto disposto al punto a), finalizzata alla valutazione per l'avvio al corso comando, nella quale verranno inseriti tutti gli AD/PNT che presentano i requisiti riportati sull'OM parte "D" 2.2.10.
- c. Per valutare ed individuare i candidati da avviare al CC, la Compagnia costituirà un'apposita Commissione formata da PHF, PHT e Capo Pilota della linea interessata.
La Commissione così formata analizzerà e valuterà il requisito fiduciario e professionale del candidato al CC previsto dal Codice della Navigazione e redigerà un verbale scritto nel quale verrà stabilita o meno la sua idoneità.
La Commissione prenderà in esame i candidati non appena entreranno nei primi 6 posti della lista di anzianità
- d. Il predetto verbale sarà formalmente consegnato al candidato, interessato al CC, tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dalla sua stesura.
- e. Il candidato che risulti idoneo, verrà avviato al CC nel rispetto delle procedure già previste nel CCL
- f. Nel caso vengano individuate delle carenze, le stesse dovranno essere chiaramente verbalizzate e la Commissione, nel suddetto verbale indicherà e proporrà al candidato un percorso addestrativo e di verifica personalizzato e mirato che, sia con l'ausilio di istruttori o di incaricati di linea, sia con il metodo "self-study", possa consentire al candidato stesso di colmare le lacune e di raggiungere, nel più breve tempo possibile, il livello addestrativo richiesto per l'avvio al CC.
Il percorso addestrativo avrà la durata massima di 3 mesi dopodiché il candidato inizierà il CC.
- g. La Compagnia provvederà ad informare l'AD/PNT per iscritto della data di inizio del CC con un preavviso non inferiore a quindici (15) giorni.
- h. Il candidato potrà rinunciare al CC per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia.
In tal caso egli sarà reinserito nella propria posizione nella lista di anzianità per una eventuale successiva valutazione dopo 6 (sei) mesi.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Due rinunce consecutive equivalgono al fallimento del CC.

- i. L'AD/PNT potrà richiedere, per iscritto entro la data di inizio del CC, un rinvio dell'inizio del CC fino ad un massimo di 60 giorni successivi a tale data.
La Compagnia, sentite le esigenze personali, concorderà con l'interessato una nuova data di inizio che sarà comunicata per iscritto.
Il pilota manterrà in tale caso la propria posizione nella lista d'anzianità dei candidati.
Un secondo eventuale rinvio volontario sarà considerato a tutti gli effetti come una rinuncia al CC e trattato come indicato al punto "h".

15.2 L'AD/PNT che non porterà a termine con successo il CC potrà accedere ad un nuovo CC dopo diciotto (18) mesi dal termine della valutazione negativa.

E' fatto obbligo alla Compagnia di provvedere ad un periodo addestrativo supplementare per colmare le lacune evidenziate entro i tempi utili per l'ulteriore avvio al CC con le modalità indicate all'articolo 15.1 lettera "f".

15.3 Ciascun AD/PNT ha diritto di accedere al corso di addestramento al comando per almeno due volte.

15.4 La partecipazione e il superamento del CC in Compagnia comporterà gli obblighi di cui all'art. 26, del presente Contratto.

Al pilota che avrà superato con esito positivo il "Final Check" del CC verrà assegnata la nomina di Comandante Facente Funzioni.

Tale funzione comporterà un periodo di prova nella qualifica e nelle mansioni di Comandante della durata massima di sei (6) mesi decorrenti dalla data del "Final Check" durante i quali l'AD/PNT sarà sottoposto ad un'ulteriore serie di accertamenti di idoneità come di seguito specificati:

- a. Un controllo denominato di "mezze funzioni": allo scadere del terzo mese l'AD/PNT sarà sottoposto ad un simulatore di quattro (4) ore o, in alternativa, ad un controllo di linea della durata massima di quattro (4) giorni;
- b. Un controllo denominato di "fine funzioni": allo scadere del sesto mese l'AD/PNT sarà sottoposto ad un simulatore di quattro (4) ore e ad un controllo di linea della durata massima di quattro (4) giorni.

L'AD/PNT che superi positivamente i predetti controlli sarà confermato nella qualifica e nelle funzioni di Comandante.

Ove il controllo di "fine funzioni" non venga espletato nel termine di sei (6) mesi decorrenti dalla data del "Final Check" l'AD/PNT si intenderà comunque confermato a tutti gli effetti nella qualifica e nella funzione di Comandante.

15.5 La Compagnia, osservando la lista di avvio al CC, ha la possibilità di abilitare dei Comandanti oltre le normali esigenze denominati "StBy Capitan" che, completato il corso comando positivamente, continueranno ad essere impiegati con il grado di 1° Ufficiale e nel ruolo di pilota, fino al momento dell'inizio delle funzioni da Comandante.

L'abilitazione in qualità di "StBy Capitan" è subordinata alla accettazione da parte dell'AD/PNT interessato il quale si impegna ad accettare la retribuzione e i diritti del

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

ruolo per il quale continuerà a svolgere attualmente le funzioni.

Conseguentemente per il periodo di permanenza in qualità di "Stby Capitan" l'ultimo capoverso dell'articolo 15.4 rimane sospeso fino all'inizio delle funzioni.

La partecipazione al CC in Compagnia comporterà, in caso di superamento, gli obblighi di cui all'art. 26, del presente Contratto.

L'inizio funzioni quando richiesto avverrà secondo la lista di anzianità e una volta iniziate le funzioni allo "stby capitan" si applicherà quanto previsto all'art.14.6 e per il tempo residuo quanto previsto all'art. 26 del presente CCL.

Prima dell'inizio funzioni in qualità di Comandante lo "Stby Captain" sarà sottoposto ad un periodo di ri-addestramento al posto di sinistra stabilito dal PHT in funzione del periodo totale di permanenza nella posizione di "Stby Captain".

- 15.6 Eventuali particolari situazioni e/o esigenze e/o necessità operative inerenti i corsi comando verranno valutate congiuntamente, su proposta di una delle Parti, tra il PHF e la RSA.

Eventuali deroghe a quanto previsto nel presente articolo 15 dovranno essere preventivamente concordate con le RRSSAA.

ARTICOLO 16, ORARIO DI LAVORO E TEMPO DI SERVIZIO

- 16.1 Stabilito che, conseguentemente ad una eventuale introduzione e/o modifica della normativa di riferimento europea/italiana, le parti applicheranno quanto previsto all'articolo 2.3, attualmente i riferimenti legislativi per l'orario di lavoro e il Tempo di Servizio dell'AD/PNT sono:

a. Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005, n. 185 inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile.

b. ENAC-FTL, Regolamento sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il personale navigante del 19 dicembre 2006.

- 16.2 Per il AD/PNT il Tempo di Servizio è il periodo trascorso dall'inizio alla fine dell'impiego disposto dalla Compagnia per qualsiasi attività lavorativa ed addestrativa del dipendente.

- 16.3 Sarà quindi considerato come Tempo di Servizio (FDS):

- Il tempo di riserva;
- Il tempo in cui l'AD/PNT è impegnato in attività di addestramento, formazione professionale, recurrent training di qualsiasi tipo, "type rating", voli prova e controlli di qualsiasi genere;
- Il servizio di volo, cioè il tempo che intercorre tra il momento in cui l'AD/PNT deve presentarsi in aeroporto per i preparativi (compreso il briefing pre-volo o relativo a check e training flights), comunque non meno di 60 minuti prima dell'orario di "block off" del primo volo della giornata e 30 minuti dopo l'orario di "block on" dell'ultimo volo della giornata, comprensivo di eventuali trasferimenti via terra;
 - se il servizio inizia con un trasferimento via aerea o via terra l'orario di inizio servizio sarà quello di presentazione 45 minuti prima della partenza se via aerea, 15 minuti se via terra, nella base di armamento o base light; **nota che**

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

l'attuale presentazione di 60 prima dei voli nasce dalla necessità di poter gestire eventuali pax stby, mentre i 30 prima del mg auto sono per poter avere comunque un margine per attivare riserve in caso di mancata presentazione. Se alla ditta va bene così, va bene anche a noi. Di certo però la gente non si presenterà 60 prima a meno che l'inizio servizio sia contestuale.

- se il servizio si conclude con un trasferimento via aerea o via terra l'orario di fine servizio sarà quello di arrivo a destinazione nella base di armamento o base light;
- Qualora la giornata lavorativa preveda solamente trasferimenti, il Tempo di Servizio sarà quello intercorso dall'orario di presentazione (45 minuti prima della partenza se via aerea, 15 minuti se via terra), fino all'orario di arrivo a destinazione (posizionamento).
- In caso di assegnazione all'AD/PNT di successivi compiti o nel caso il volo non fosse effettuato, il Tempo di Servizio terminerà nel momento in cui l'equipaggio lascerà l'aeroporto.
Il Comandante provvederà a registrare i tempi di servizio dell'equipaggio.
- Le soste a terra di durata inferiore a 8 ore (al netto del servizio prima e dopo).
- Le soste a terra superiori alle 8 ore (al netto del servizio prima e dopo) qualora non vi sia possibilità di riposo in albergo.

16.4 In aggiunta alle norme contenute nel Regolamento FTL – ENAC, per l'AD/PNT, la Compagnia opererà così da garantire una pianificazione massima di 13 ore di servizio/ 8 ore di volo. In effettuazione varranno i limiti previsti dalla normativa ENAC FTL.

16.5 In deroga a quanto previsto nel regolamento FTL – ENAC, il riposo minimo tra due turni consecutivi sia in programmazione che in effettuazione, sulla “Main base” o “Base light”, non potrà mai essere inferiore alla 12 ore.

16.6 In base al Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005, n. 185 l'attività di volo e di servizio dovrà essere perequata tra tutti i Piloti, fatto salvo le richieste effettuate da AD/PNT attraverso il sistema bidding.

A tal fine la Compagnia consentirà alle RR.SS.AA. verifiche periodiche sull'equa distribuzione dell'attività lavorativa con modalità da concordarsi direttamente tra le Parti Stipulanti entro tre mesi dalla firma del CCL.

ARTICOLO 17, TURNI

17.1 L'impiego dell'AD/PNT verrà uniformato alle richieste espresse con il Sistema “Bidding”, secondo le modalità previste in Appendice “2”, “Bidding”.

17.2 La Compagnia potrà, per comprovate esigenze di servizio, variare i turni d'impiego dell'AD/PNT, mantenendo tuttavia inalterate le date dei giorni di riposo mensili inamovibili e le ferie assegnate.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

La variazione avverrà con il massimo preavviso possibile.

- 17.3 La compagnia potrà assegnare, ad ogni singolo AD/PNT in un anno solare un massimo di 4 (quattro) turni da 5 giorni.
I turni da 5 non potranno mai essere assegnati in un numero superiore a 1 (uno) al mese per ogni singolo AD/PNT.
- 17.4 La Compagnia potrà assegnare ad ogni singolo AD/PNT nel periodo da 01 giugno al 30 settembre una turnazione di 4 (quattro) giorni di impiego seguiti da un singolo riposo ogni 30 (trenta) giorni a scorrere.
- 17.5 La Compagnia opererà in modo che in pianificazione ed il numero massimo delle tratte di volo continuative, escluse quelle fuori servizio, non sia superiore a quattro (4).
La Compagnia potrà assegnare in pianificazione la quinta tratta solo la dove la dove venga effettuata come servizio "must go".
- 17.6 La Compagnia garantirà la pubblicazione dei turni 5 giorni prima dell'inizio del mese interessato.
- 17.7 Nel caso un turno di impiego venga cancellato con meno di 5gg di preavviso, questo si trasformerà in riserva a meno di disponibilità dell'interessato a fruirne quale riposo. Questo esisteva nel vecchio contratto a protezione di cancellazioni tipo Bae che altrimenti permetterebbero alla compagnia di recuperare riposi on maniera non controllabile dall'interessato.

ARTICOLO 18, RISERVA

- 18.1 Per riserva si intende il tempo trascorso in condizioni di reperibilità.
- 18.2 Prima dell'inizio della riserva il membro d'equipaggio deve avere usufruito del riposo previsto a seguito del precedente periodo di servizio/PSV.
- 18.3 I periodi di riserva devono essere pianificati e/o notificati al membro d'equipaggio in anticipo, con il programma di volo mensile.
- 18.4 Per l'AD/PNT sono previste due tipologie di riserva:
- riserva "SLOW" (tempo di presentazione 3 ore 30 minuti dalla chiamata);
- riserva "QUICK" (tempo di presentazione 50 minuti dalla chiamata).
- 18.5 L'orario di presentazione dell'AD/PNT di riserva deve cadere nel periodo stesso della riserva.
- 18.6 Si intende per Riserva presso l'abitazione o in albergo, quanto di seguito specificato.
- a. Il tempo di riserva massimo continuativo programmabile per ciascun membro d'equipaggio è di 14 ore.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- b. Quando il periodo di riserva non dà luogo all'assegnazione di un servizio di volo (PSV), esso deve essere seguito da un periodo di riposo minimo di 10 ore.
- c. Il tempo trascorso di riserva è conteggiato al 50% come servizio e cessa al momento dell'assegnazione di un servizio di volo.
- d. Il PSV massimo effettuabile a seguito di assegnazione durante un periodo di riserva corrisponde a quello della fascia oraria di presentazione per il servizio di volo assegnato.

18.7 Riserva in aeroporto.

- a. Un membro d'equipaggio è considerato di riserva in aeroporto dal momento della presentazione fino alla fine del periodo di riserva.
- b. Il tempo di riserva massimo continuativo programmabile in aeroporto per ciascun membro di equipaggio è di 12 ore.
- c. Il tempo trascorso di riserva in aeroporto è conteggiato come servizio per la sua intera durata e cessa al momento dell'inizio del PSV assegnato.
- d. Quando il periodo di riserva in aeroporto non dà luogo all'assegnazione di un servizio di volo, esso deve essere seguito da un periodo di riposo minimo.
- e. Quando il periodo di riserva in aeroporto dà luogo all'assegnazione di un servizio di volo, esso deve essere conteggiato al 50% nel periodo di servizio di volo (PSV) per la parte eccedente le prime 6 ore.
- f. L'operatore deve attrezzare e fornire al membro di equipaggio in servizio di riserva in aeroporto un luogo di attesa non aperto al pubblico, tranquillo e confortevole.

18.8 Le riserve una volta assegnate non possono essere modificate da un tipo all'altro, ovvero in riposi, fatto salvo la disponibilità dell'interessato e/o per malattia ed infortunio dell'AD/PNT impiegato di riserva "Quick".

18.9 I turni di riserva devono essere equamente distribuiti, in numero, fra tutti gli AD/PNT. Di norma le riserve previste nel mese devono essere accorpate in un unico blocco nella misura di un minimo di due ed un massimo di 5 giorni. La tipologia del blocco di riserva assegnato dovrà essere uniforme, a meno di motivate eccezioni.

18.10 Tra due riserve dovrà intercorrere un periodo minimo di 10 ore di riposo.

18.11 In caso di chiamata in servizio durante il tempo di riserva, il limite di impiego giornaliero sarà quello previsto dal FTL-ENAC in vigore.

18.12 Durante la riserva "QUICK" e "SLOW" l'AD/PNT è tenuto ad accettare un impiego anche se questo dovrà variare il turno programmato nei giorni seguenti, tuttavia:

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- sarà cura della Compagnia, fare in modo, compatibilmente con le esigenze operative che l'AD/PNT interessato riprenda il turno che aveva in programmazione appena possibile;
- detto impiego non potrà interessare i giorni di riposo inamovibili o le ferie programmate, fatto salvo la eventuale disponibilità dell'AD/PNT interessato.

ARTICOLO 19, RIPOSI

19.1 Durante il periodo di riposo l'AD/PNT non è tenuto ad essere reperibile.

19.2 L'AD/PNT in servizio di linea ha diritto ad un minimo di dieci (10) giorni di riposo mensili, che assorbono le domeniche e le festività previste dalle vigenti norme di legge, salvo normale pro-ratizzazione nel mese, per assenze dovute a malattia e/o infortunio e/o ferie (solo a livello mensile a non annuale come indicato all'articolo 19.3 **Ininfluyente o non ben spiegato**) salvo quanto disposto dall'art. 19.7.

Qualora la Compagnia conceda all'AD/PNT nel mese solare un numero di giorni di riposo superiore a 10 (non rientrano in questo numero quelli eventualmente recuperati) i giorni eccedenti tale limite non potranno essere computati ne recuperati nel numero dei riposi del mese successivo.

19.3 Il totale minimo di giorni di riposo nell'anno solare non potrà mai, in ogni caso, essere inferiore a 110 (centodieci), oltre alle ferie spettanti a norma dell'art. 20 del CCL, al netto dei giorni di riposo dati nei singoli mesi in eccedenza rispetto ai 10 previsti, salvo eventuale prorattizzazione dovuta a malattia/infortunio

Qualora la Compagnia conceda all'AD/PNT nell'anno solare un numero di giorni di riposo superiore ai 110, i giorni eccedenti tale limite non potranno essere computati nel numero di quelli dell'anno successivo.

19.4 Nei periodi di intensa attività, dal 1° giugno al 30 settembre, il numero dei riposi mensili assegnati potrà essere ridotto a 9 (nove). **Proratizzabili come indicato nei paragrafi precedenti.**

19.5 La Compagnia nella pianificazione dei giorni di riposo assegnerà al AD/PNT dopo un impiego in servizio di volo oltre i 3 giorni un riposo non inferiore a 2 giorni consecutivi. **Fatto salvo quanto previsto al 17.4.**

19.6 I riposi non potranno essere assegnati fuori dalla "Main base" o "Base light" dell'AD/PNT.

19.7 Qualora la Compagnia non abbia potuto concedere al dipendente i 10 giorni minimi spettanti nel mese come previsto dall'art 19.2, l'AD/PNT avrà diritto a recuperare i giorni di riposo non goduti in aggiunta ai normali 10 minimi spettanti nel mese, entro il secondo mese successivo a quello di mancata fruizione.

In caso la Compagnia non riesca, per ragioni di carattere operativo a procedere al recupero, i giorni di riposo non goduti saranno liquidati con la busta paga relativa al terzo mese successivo a quello di mancata fruizione secondo quanto indicato nella "Parte Economica", articolo 44.1.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 19.8 Il riposo recuperato andrà indicato per esteso sul foglio turni individuali con l'indicazione del mese a cui si riferisce.
- 19.9 Al termine del volo o serie di voli il riposo fisiologico deve essere quello minimo previsto dalla normativa FTL - ENAC in vigore.
Questo limite minimo deve essere rispettato sia in pianificazione che in attuazione.
- 19.10 In ciascun mese il Personale di Condotta potrà richiedere 1 (uno) giorno definito "prioritario inamovibile" confermato al momento della richiesta e 2 (due) giorni di riposo specifici prioritari anche consecutivi, che saranno considerati inamovibili quando ufficialmente pubblicati sul programma di volo mensile.
I tre giorni in questione dovranno essere richiesti entro il giorno 10 del mese precedente.
- 19.11 La Compagnia definirà nel programma mensile dei turni 3 (tre) giorni di riposo semi-inamovibili, la variazione dei quali potrà avvenire con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni. E' stata tolta l'inamovibilità dei riposi, precedentemente prevista a questo punto.. E' stato concordato?
- 19.12 I riposi programmati su base mensile saranno prorattizzati nel caso il dipendente usufruisca nel mese di giorni di ferie o in caso di malattia, come riportato nella seguente tabella:

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

GIORNI FERIE/MALATTIA	RIDUZIONE RIPOSI
2-4	1
5-7	2
8-10	3
11-13	4
14-16	5
17-19	6
20-22	7
23-25	8
26-29	9
30-31	10

19.13 Il giorno di riposo ha inizio alle ore 00.01 e termina alle ore 24.00 locali e può assorbire il riposo fisiologico conseguente all'attività di volo e o di servizio.

19.14 Il servizio antecedente al giorno di riposo non potrà terminare oltre le ore 23.30 locali, contrariamente il giorno di riposo che segue la fine del servizio verrà considerato non goduto e verrà applicato quanto previsto all'art. 19.7. **Resta il fatto che il mancato godimento permette di scendere sotto i 10/9gg effettivamente assegnati. Allora il non godimento deve valere solo per gestione, non per programmazione.**

19.15 Il servizio successivo al giorno di riposo non potrà iniziare prima delle ore 05.30 locali, contrariamente il giorno di riposo che precede l'inizio del servizio verrà considerato non goduto e verrà applicato quanto previsto all'art. 19.7. **vedi sopra.**

19.16 Il giorno della visita medica presso l'I.M.L. non sarà considerato né riposo né servizio. In sede di programmazione il suddetto giorno dovrà essere preceduto da almeno uno dei riposi mensili.

19.17 Nel caso in cui il AD/PNT vada in ferie, in malattia a cavallo di due mesi, il numero dei riposi da assegnare nel periodo di servizio di linea, sarà calcolato pro-rata ed il computo avverrà nell'arco dei due mesi.

19.18 Nella programmazione dei mesi in cui sono presenti periodi di ferie, di durata uguale o superiore a 6 giorni, un minimo di 3 riposi consecutivi dovranno essere collegati al periodo di ferie, ove e se richiesti.

19.19 Per l'AD/PNT in "type rating" i riposi minimi mensili potranno essere ridotti ad 8 (otto), durante la fase di "Ground training" ed quella di attività al simulatore di volo senza necessità di recupero o compenso.

19.20 Particolari contingenti situazioni operative che possano influenzare la normale

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

concessione dei riposi, saranno eventualmente oggetto di una valutazione congiunta con la R.S.A.

Misure maggiormente restrittive in merito non potranno essere prese unilateralmente dalla Compagnia.

ARTICOLO 20, FERIE

20.1 Fermo restando le spettanze ferie maturate dal dall'AD/PNT alla data di sottoscrizione del presente contratto, a far data dal 1 gennaio 2007 l'AD/PNT nel corso di ogni anno solare ha diritto ad un periodo di ferie retribuite la cui durata è fissata in minimo 30 (trenta) giorni di calendario.

Il numero dei giorni di ferie annuali aumenterà in base all'anzianità aziendale secondo la seguente tabella:

Anzianità	Giorni di ferie
Dall'assunzione alla fine del 4° anno	30
dall'inizio 5° anno alla fine del 7°	32
dall'inizio 8° anno alla fine del 9°	34
dall'inizio 10° anno alla fine del 12°	36
dall'inizio 13° anno	38

Si intende che la maturazione dei giorni di ferie aggiuntivi avverrà dal momento stesso in cui si matura l'anzianità nella tabella sopra indicata successivo al compimento dell'anno di anzianità.

20.2 Le eventuali ferie non fruite dall'AD/PNT al termine dell'anno solare dovranno essere riassegnate entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

20.3 Gli AD/PNT devono specificare il periodo desiderato di godimento delle ferie secondo la seguente tempistica:

- | | | |
|------------------------|---------|---------------------|
| - entro il 28 febbraio | periodo | giugno – settembre; |
| - entro il 31 agosto | periodo | ottobre – gennaio; |
| - entro il 30 novembre | periodo | febbraio – maggio. |

20.4 La Compagnia dovrà inviare comunicazione scritta all'AD/PNT di accettazione o della motivata impossibilità di accettazione delle ferie richieste secondo la seguente tempistica:

- | | | |
|-------------------------|---------|---------------------|
| - entro il 15 aprile | periodo | giugno – settembre; |
| - entro il 15 settembre | periodo | ottobre – gennaio; |
| - entro il 15 gennaio | periodo | febbraio – maggio. |

E comunque almeno 30gg prima del periodo di fruizione.

20.5 Per quanto riguarda la distribuzione dei periodi di ferie nel corso dell'anno, all'AD/PNT che ne faccia richiesta nei termini previsti, la Compagnia assegnerà 12 (dodici) giorni di ferie minimi (o misura proporzionale in caso di spettanza annua

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

ridotta), nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.

Le modalità di assegnazione sono stabilite in Appendice "8" (Criteri di assegnazione ferie).

20.6 Qualora l'AD/PNT non abbia fatto richiesta delle ferie spettanti, la Compagnia pianificherà le ferie non richieste secondo le proprie esigenze concordandole con l'interessato.

20.7 Le ferie non pianificate devono essere assegnate e comunicate per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo sull'inizio di godimento delle stesse. Possibilmente sino a 60gg è già previsto da un accordo dell'agosto 2005..

20.8 In caso di risoluzione del Rapporto di Lavoro nel corso dell'anno, l'AD/PNT non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni è computata come mese intero.

20.9 Il godimento delle ferie, indipendentemente dal numero dei giorni assegnati, deve intendersi interrotto nel caso di sopraggiunta malattia, sempre che l'interessato ne abbia dato tempestiva comunicazione alla Compagnia.

20.10 All'AD/PNT richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, per ragioni di carattere eccezionale, la Compagnia erogherà, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dall'articolo 42.

La Compagnia inoltre, rimborserà le eventuali documentate spese già sostenute a causa dell'anticipata interruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi.

Se il rientro dalle ferie comporta anche il rientro della famiglia, il rimborso delle spese è da intendersi comprensivo delle spese totali, se documentate, affrontate anche per l'eventuale rientro del proprio il nucleo familiare.

20.11 Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di godimento delle ferie, non viene computato nella durata delle ferie.

20.12 Il periodo di ferie è computato ai fini dell'anzianità di servizio.

20.13 Il criterio di assegnazione delle ferie è riportato in "Appendice 8".

ARTICOLO 21, MALATTIA ED INFORTUNIO

21.1 L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata alla Compagnia in particolare all'ufficio "turni coordinamento" via telefono (045/8605698) , non appena insorga lo stato di infermità, sia all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione e anche qualora lo stato di malattia fosse insorto durante un turno e quindi fuori dalla propria abitazione (in tale caso il certificato del medico deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile la possibilità, in relazione alla patologia, di rientrare con volo "must go") o durante un periodo di riserva.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Nota esplicativa

In caso di chiusura dell'ufficio al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione il personale interessato dovrà rivolgersi all'ufficio IOC al numero 045/8605688.

- 21.2 L'AD/PNT è tenuto a presentare alla Compagnia (ufficio personale) il relativo certificato medico entro due giorni dalla data di rilascio via fax al numero 045/8605239 o via e-mail ufficiopersonale@airdolomiti.it (si renderà opportuno verificare la leggibilità del documento inviato mediante contatto telefonico 045/8605232 nei giorni d'ufficio), salvo in caso di comprovato impedimento, comunicando con la massima tempestività la durata del periodo di infermità risultante dal certificato medico.
Tale disposizione è valida anche in caso di interruzione del turno.
Il certificato medico originale dovrà sempre essere consegnata direttamente all'Ufficio Personale, ovvero inviato con raccomandata AR in data antecedente alla data di ripresa del servizio.
- 21.3 Per quanto attiene agli infortuni sia professionali che extra professionali richiedendo un diverso trattamento dal punto di vista normativo e assicurativo il AD/PNT è tenuto a farne specifica segnalazione
- 21.4 Nel caso di inosservanza da parte dell'AD/PNT di quanto previsto al comma 21.1 e 21.2 e 21.3, l'assenza sarà ritenuta dalla Compagnia come assenza ingiustificata.
- 21.5 In caso di infortunio, se dipeso esclusivamente per motivi inerenti al servizio e/o in ogni caso per malattia durante il servizio stesso sarà cura della Compagnia provvedere all'assistenza dell'AD/PNT.
Se in tale caso sia richiesto il rientro sulla base di armamento o "Base light" sarà cura della Compagnia provvedere, con i mezzi più idonei, a rendere tale rientro il più veloce e agevole possibile, compatibilmente con quando specificato al punto 21.1.
- 21.6 Nel caso si renda necessaria la temporanea sosta in albergo, la sistemazione e le eventuali spese per tale sistemazione alberghiera saranno a carico della Compagnia.
- 21.7 Nel caso si renda necessario il ricovero ospedaliero per le cause di cui al punto 21.5 i costi non coperti dalla cassa previdenziale di categoria denominata "Cassa Marittima" saranno totalmente a carico della Compagnia.
- 21.8 Nel caso si renda necessario che l'AD/PNT venga raggiunto dai propri famigliari sarà cura della Compagnia, su richiesta dei famigliari e/o dell'AD/PNT stesso, predisporre con procedura di urgenza, i necessari biglietti ZED.
- 21.9 L'AD/PNT, prima di riprendere l'attività lavorativa, è tenuto a presentare alla Compagnia, ufficio personale, il certificato medico di chiusura della malattia o infortunio in originale.
Tale certificato deve essere rilasciato da un medico della Cassa Marittima e deve attestare la ripristinata idoneità al volo dell'AD/PNT.
- 21.10 La Compagnia ha diritto di fare controllare lo stato di infermità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Qualora l'AD/PNT, durante l'assenza, risieda in luogo diverso da quello comunicato

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

alla Compagnia all'atto dell'assunzione, ne dovrà dare tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito.

- 21.11 L'AD/PNT assente per malattia o infortunio è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Compagnia, in ciascun giorno, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.
Conseguentemente l'AD/PNT, che per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni od accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, debba lasciare il proprio domicilio e non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia almeno 48 ore prima .
La permanenza del AD/PNT nel proprio domicilio, durante le fasce orarie sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di Legge vigenti.
- 21.12 Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi d'assenza continuata superiore ai 20 giorni per malattia o per infortunio, l'AD/PNT, prima di riprendere servizio, dovrà sottoporsi ad una visita medica straordinaria presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare o istituto equiparato.
Sarà cura dell'Istituto stesso, salvo diversa disposizione di legge, accertare in questo caso l'idoneità alla ripresa del servizio.
- 21.13 Nel caso di malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio e non, l'AD/PNT ha diritto per 24 mesi consecutivi o frazionati nell'arco di 36 mesi (di seguito "Periodo di Comporto"):
- alla conservazione del posto di lavoro;
 - alla piena decorrenza dell'Anzianità Aziendale di Compagnia e dell'Anzianità Aziendale di Ruolo;
 - al rimborso delle spese di cura, per quelle prestazioni che non fanno carico all'Ente che presta l'assistenza sanitaria, salvo quanto previsto in Appendice "4" Assistenza Sanitaria dei Piloti;
 - alla retribuzione di cui agli articoli 35 (Minimi Tabellari), 36 (Indennità di Volo Minima Garantita), 37 (Aumenti periodici per maggiore anzianità) e 39 (Tredicesima mensilità) della Parte Economica fino alla guarigione completa, ma non oltre il 24° mese.
- 21.14 L'AD/PNT che non possa riprendere servizio alla scadenza del Periodo di Comporto, prima di tale scadenza potrà richiedere per iscritto alla Compagnia di fruire di un ulteriore periodo della durata di 12 mesi di aspettativa non retribuita e non valevole ai fini della progressione nell'Anzianità Aziendale.
Nell'ipotesi in cui l'AD/PNT non si avvalga di tale facoltà o nell'ipotesi in cui abbia superato anche gli ulteriori 12 mesi di aspettativa senza che abbia potuto riprendere il servizio ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere il rapporto, mediante licenziamento o dimissioni e, in entrambi i casi, all'AD/PNT dovrà essere liquidata l'indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto.
La malattia sospende il decorso del periodo di preavviso per un periodo pari al Periodo di Comporto.
- 21.15 La Compagnia in caso di inidoneità permanente e specifica al volo dell'AD/PNT

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

dichiarata dall'I.M.L., compatibilmente con le sue residue idoneità psico-fisiche ed attitudinali in relazione alle esigenze organizzative e professionali aziendali verificherà la possibilità di riassumere il AD/PNT in Compagnia con mansioni diverse da quelle di navigante.

ARTICOLO 22, ASPETTATIVA

- 22.1 La Compagnia potrà concedere periodi di aspettativa secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.
- 22.2 In caso di comprovate e gravi ragioni familiari e/o di salute la Compagnia potrà concedere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'AD/PNT un periodo non inferiore a 60 giorni di aspettativa non retribuita.
- 22.3 L'aspettativa interromperà l'efficacia di tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione dell'impiego a svolgere l'attività professionale in modo esclusivo per i vettori del gruppo LH.

Nota esplicativa

In particolare, a titolo esemplificativo, verranno interrotti, per un periodo corrispondente, tutti gli effetti che derivano dal decorso dell'anzianità, al trattamento assicurativo, alle ferie, agli aumenti dello stipendio e delle indennità, alla tredicesima mensilità, all'indennità di presenza volo, al trattamento di fine rapporto e al preavviso di licenziamento e dimissioni.

ARTICOLO 23, CONGEDO MATRIMONIALE

- 23.1 All'AD/PNT che contragga matrimonio, è concesso un periodo di congedo di 15 giorni di calendario, con decorrenza dell'intera retribuzione, base fissa e garantita.
- 23.2 Tale congedo non è computato nel periodo delle ferie annuali.
- 23.3 La richiesta del congedo matrimoniale, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione, dovrà essere presentata alla Compagnia entro il giorno 15 del mese precedente la fruizione del congedo richiesto.
- 23.4 Successivamente alla celebrazione del matrimonio, dovrà essere consegnato alla Compagnia il relativo certificato di matrimonio e la prevista documentazione attestante la nuova composizione del nucleo familiare.

ARTICOLO 24, CONGEDO PARENTALE

- 24.1 L'AD/PNT che, avendone i requisiti, intenda fruire dei congedi parentali di cui alla legge 53/2000 e D.L. 151/2001 presenterà alla Compagnia la richiesta compilando la prevista modulistica, entro il giorno 15 **10?** del mese precedente la fruizione del congedo.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

ARTICOLO 25, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

25.1 I procedimenti disciplinari sono disciplinati oltre che dal presente CCL anche dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970.

La Compagnia potrà adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'AD/PNT, in relazione alla gravità e all'eventuale recidiva della mancanza o dal grado della colpa.

La tipologia dei provvedimenti disciplinari viene di seguito riportata.

- a. Rimprovero verbale.
- b. Rimprovero scritto.
- c. Multa equivalente all'indennità oraria corrispondente a 4 ore di volo.
- d. Sospensione dal servizio e del trattamento economico per un periodo non superiore ai 10 giorni.
- e. Licenziamento con preavviso e con T.F.R..
- f. Licenziamento senza preavviso e con T.F.R..

25.2 Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

La Compagnia, prima di attuare i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 25.1, una volta che abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze, dovrà inviare all'AD/PNT una contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo dell'infrazione, mediante comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il termine entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni.

Tale termine non può essere, in nessun caso, inferiore a 10 giorni.

25.3 All'AD/PNT è consentito presentare le proprie giustificazioni scritte entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione da parte della Compagnia.

Tali giustificazioni dovranno essere inserite nel fascicolo personale.

25.4 La Compagnia dovrà comunicare all'AD/PNT l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare a mezzo lettera raccomandata entro il termine tra i due di seguito indicati che cada in data successiva a:

- 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni;
ovvero,
- 10 giorni dal ricevimento delle giustificazioni inoltrate dal lavoratore.

In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni si intenderanno accolte.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 25.5 La sospensione di cui alla lettera "d" si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere "a", "b", "c".
- 25.6 Il provvedimento di cui alla lettera di cui alla lettera "f", previsto e regolato dall'articolo 7 del CCL, può essere adottato nei confronti del personale colpevole di mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
- 25.7 Quando sia richiesto dalla natura della mancanza e/o dalla necessità di effettuare degli accertamenti, la Compagnia può disporre la sospensione cautelare del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.
- 25.8 Nessun rapporto disciplinare fatto da altri membri dell'equipaggio, al Comandante e/o ad altri membri dell'equipaggio, durante il servizio di volo o turno di volo, potrà essere inviato alla Compagnia senza essere stato portato a conoscenza del Comandante e dallo stesso controfirmato per presa visione.

Nota esplicativa

Ferme restando le norme di legge in materia, il provvedimento di sbarco potrà tradursi in sanzione disciplinare tra quelle previste al punto 1, soltanto dopo opportuni accertamenti da esperire nel quadro delle procedure concordate in tema di disciplina.

Tutte le procedure per mancanze disciplinari verificatesi durante un servizio di volo o in sosta fuori sede, prenderanno inizio dopo aver consultato il Comandante interessato.

ARTICOLO 26, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- 26.1 L'AD/PNT, interessato ad attività formative e di addestramento, che risolva il rapporto per dimissioni prima di due anni dalla data di assunzione o dalla data di inizio del corso di abilitazione al passaggio macchina, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 7.3 e 7.4 del presente CCL, dovrà rimborsare alla Compagnia quanto previsto nell'art. 48, Parte Economica.
- 26.2 L'AD/PNT Comandante, interessato ad attività formative e di addestramento, che risolva il rapporto di lavoro per dimissioni prima di 24 mesi dalla data della conclusione del CC, coincidente con il "final check", oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 7.3 e 7.4, dovrà rimborsare alla Compagnia quanto previsto nell'art. 48, Parte Economica.
- 26.3 Le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 26.2 e 26.3 si ridurranno progressivamente di mese in mese per un importo pari alla somma complessivamente dovuta divisa per il numero dei mesi di cui sopra.
Le frazioni di mese pari o superiori a 15 (quindici giorni) verranno computate come mese intero.
Le somme dovute ai sensi dell'art. 48 non saranno soggette ad alcuna rivalutazione ISTAT.

Esempio

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

A titolo esemplificativo, ove un AD/PNT risolva il contratto decorsi 14 mesi e 15 giorni dalla data di assunzione, sarà tenuto a rimborsare alla compagnia i 9/24 dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 48 del presente CCL.

26.4 Ove la Compagnia intenda avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento delle somme di cui all'art. 48, dovrà darne comunicazione scritta nella lettera di assunzione o prima dell'inizio del corso comando o dell'inizio del corso per il passaggio macchina a mezzo di lettera raccomandata A/R all'indirizzo dell'AD/PNT.

26.5 Le Parti concordano che le fattispecie su indicate non vengano applicate in caso di accertata inidoneità permanente da parte dell'I.M.L. o qualora la risoluzione avvenga nel periodo summenzionato ad iniziativa della Compagnia.

ARTICOLO 27, TRASFERIMENTI

27.1 La Compagnia, per comprovate esigenze tecniche e/o organizzative, può trasferire il personale di condotta, da una base di lavoro ad un'altra.

Nel disporre il trasferimento la Compagnia terrà conto di eventuali adesioni volontarie e in seconda istanza della posizione occupata in lista di anzianità, nonché, a parità di posizione nella lista di anzianità, della posizione personale e familiare dell'interessato.

27.2 Rappresentando il trasferimento un fatto oltre che oneroso anche di disagio organizzativo per l'AD/PNT che lo subisce, le parti concordano che il trasferimento avverrà nel rispetto delle seguenti formalità:

- un preavviso non inferiore a 60 giorni calendariale;
- un preavviso non inferiore a 90 giorni calendariale per il lavoratore che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti.

27.3 Per l'effettivo cambio di residenza, l'AD/PNT ha diritto al rimborso delle spese come sotto dettagliato:

a. AD/PNT senza familiari a carico o verso i quali non è tenuto all'obbligo del mantenimento e/o alimentare:

- il rimborso delle spese effettive e documentate per il viaggio e il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
- una sistemazione alberghiera per almeno 30 giorni.

b. All'AD/PNT che abbia familiari a carico verso i quali sia tenuto all'obbligo del mantenimento e/o alimentare oltre a quanto previsto al comma precedente, il rimborso delle spese di viaggio deve essere esteso ai familiari conviventi, mentre non si applica la sistemazione alberghiera per i famigliari.

ARTICOLO 28, SERVIZIO MILITARE

28.1 Nel caso di richiamo in servizio militare l'AD/PNT conserva il posto di lavoro in Compagnia.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 28.2 Il periodo di servizio militare per richiamo alle armi viene considerato, agli effetti dell'anzianità, come passato in servizio.
- 28.3 Per quanto non previsto dal presente articolo, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 29, DONNE PILOTA, PARI OPPORTUNITÀ

- 29.1 In armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni e risoluzioni comunitarie e con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle leggi 1204/71 e 125/91, la Compagnia è disponibile ad approfondire specifici profili concernenti il personale femminile appartenente alla categoria dei piloti, ferma restando la piena operatività nei confronti di detto personale di tutte le normative di carattere contrattuale in essere.

ARTICOLO 30, ABILITAZIONI E LICENZE

- 30.1 L'AD/PNT che, al fine di poter svolgere la propria funzione, necessita del rilascio o rinnovo dell'autorizzazione/licenza/abilitazione da parte delle autorità competenti, è personalmente responsabile per il rilascio ed il rinnovo di tale autorizzazione.
- 30.2 Qualora le date degli esami relativi al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, licenza, abilitazione non potessero essere fissate in tempo utile per cause da imputare alla Compagnia, ciò non dovrà comportare degli svantaggi per il singolo dipendente.
- 30.3 Per l'AD/PNT, i costi relativi al rilascio, il rinnovo, la proroga e l'integrazione delle licenze, abilitazioni, iscrizioni e documenti richiesti dalla compagnia e rilasciate dalle autorità competenti, sono a carico della Compagnia.
- 30.4 I costi relativi all'iscrizione all'ENGA sono a carico del singolo AD/PNT.

ARTICOLO 31, RESPONSABILITÀ CIVILE O PENALE

- 31.1 Al Comandante dell'aeromobile che per motivi professionali sia coinvolto in procedimenti civili o penali, per fatti riguardanti terzi estranei all'Azienda, direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, da parte della Compagnia sarà garantita dalla fase iniziale del procedimento l'assistenza legale ed il pagamento delle relative spese.
- La tutela di cui sopra è esclusa nei casi di dolo o colpa grave del Comandante, accertati con sentenza passata in giudicato.
- In tale caso il Comandante sarà tenuto a restituire le somme anticipate

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PARTE ECONOMICA

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

In data _____ si sono incontrate la Società AIR DOLOMITI Linee Aeree Regionali S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. _____, assistita dall'Unione degli Industriali di Verona, rappresentata dal sig. _____; la rappresentanza LUFTHANSA _____, in persona del sig. _____, da un lato,

e

l'Associazione Sindacale ANPAC in persona del Com.te _____, la rispettiva R.S.A. AIR DOLOMITI VC/ANPAC, in persona del Com.te _____;

e la R.S.A. dei Piloti AIR DOLOMITI UGL, assistita da UGL in persona del Pilota _____

per sottoscrivere le Appendici del Contratto Collettivo di Lavoro, da applicare al Personale di Condotta dipendente.

Air Dolomiti S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee	Rappresentanza LUFTHANSA A.G.
---	---

VC/ANPAC	Rappresentanza VC/ANPAC
-----------------	-----------------------------------

UGL TRASPORTO AEREO	Rappresentanza UGL Piloti
----------------------------	-------------------------------------

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Provincia di Verona

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

ARTICOLO 33, PRINCIPI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

33.1 Per il lavoro prestato L'AD/PNT ha diritto alla retribuzione prevista e concordata nel CCL.

33.2 La retribuzione contrattuale è composta da:

- Minimo Tabellare (articolo 35);
- Indennità di volo oraria minima garantita pari a 120 ore di servizio (articolo 36);
- Indennità di volo per le ore eccedenti le 120 ore di servizio (articolo 36.8);
- Indennità per particolari mansioni, supervisione ed addestramento, quando applicabili (articolo 43);
- Diarie (articolo 42);
- Tredicesima mensilità (articolo 39);
- Indennità Presenza Volo Giornaliera Estiva (articolo 40);
- Varie ed eventuali, quando applicabili.

33.3 Il Minimo Tabellare e l'Indennità di Volo e le retribuzioni fisse (stabilite negli articoli 35, 36 e 37) vengono calcolati per ogni mese e pagati in modo tale che all'AD/PNT ne venga garantita la disponibilità bancaria entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, tramite accredito sul conto del dipendente presso il rispettivo istituto bancario o ufficio postale o secondo modalità da concordare con il singolo AD/PNT.

33.4 Le altre competenze previste dagli articoli 36.8 (ore di servizio mensili eccedenti le 120 ore di servizio minime garantite), 42 (Diarie), 44 (Retribuzioni dei riposi non Goduti), sono pagate dalla Compagnia in modo tale che all'AD/PNT ne venga garantita la disponibilità bancaria entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello a cui si riferiscono, tramite accredito sul conto del dipendente presso il rispettivo istituto bancario.

33.5 La 13^a mensilità (articolo 39), viene pagata in modo tale che all'AD/PNT ne venga garantita la disponibilità bancaria entro il giorno 24 dicembre, tramite accredito sul conto del dipendente presso il rispettivo istituto bancario o ufficio postale.

33.6 Le competenze previste per l'indennità di presenza volo estiva verranno pagate con la retribuzione del mese successivo l'effettiva maturazione, secondo le modalità previste all'articolo 40.2.

33.7 L'AD/PNT riceverà un cedolino paga dal quale si deve chiaramente evincere la composizione della retribuzione.

33.8 Al fine di consentire la possibilità di controllo da parte dell'AD/PNT, gli orari di servizio indicati nel foglio turni individuale mensile di cui all'articolo 17.5, dovranno essere indicati con le corrette percentuali di cui alla tabella dell'articolo 36, lettera "a".

ARTICOLO 34, INQUADRAMENTO E POSIZIONE RETRIBUTIVA

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

34.1 Gli inquadramenti retributivi corrispondono alle seguenti 3 qualifiche di cui all'art. 13.1 (Qualifiche e Gradi):

- 1) Comandante;
- 2) Pilota;
- 3) Pilota in Doppia Scala Parametrica.

34.2 L'AD/PNT viene automaticamente inserito nell'inquadramento retributivo di Comandante dal primo giorno successivo al positivo superamento dell'esame finale del corso comando, "final check", fatto salvo quanto previsto all'articolo 37.4.

34.3 L'AD/PNT verrà automaticamente inserito nell'inquadramento retributivo di Pilota dal primo giorno successivo dalla decorrenza dei termini di cui all'art. 14.3 del CCL (Passaggio di qualifica e grado) o, ricorrendone i requisiti, dal giorno dell'assunzione.

34.4 I valori relativi ai Minimi Tabellari e all'Indennità di volo minima garantita riportati agli articoli 35 e 36 sono riferiti all'anzianità aziendale nel ruolo pari a **0 (zero)**.

34.5 L'AD/PNT, all'atto della sottoscrizione del CCL, verrà posizionato nell'inquadramento retributivo riferito alla qualifica di appartenenza, in funzione dell'Anzianità Aziendale nel Ruolo dallo stesso maturata, seguendo quanto riportato nella tabella "D" dell'articolo 37 (Aumenti Periodici per Maggiore Anzianità).

34.6 All'atto della sottoscrizione del CCL, anche ai fini dell'anzianità amministrativa oltre a quella di ruolo si terrà conto, per i Comandanti interessati, di quanto previsto dall'accordo del 30 maggio 2006 e del 26 aprile 2007.

34.7 Le frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni, verranno considerate nel computo dell'anzianità complessiva maturata in Compagnia, come mese intero.

ARTICOLO 35, MINIMI TABELLARI

35.1 La retribuzione del Minimo Tabellare dell'AD/PNT di Anzianità Aziendale nel Ruolo pari a 0 (zero), è fissata nella seguente misura:

DA VERIFICARE

- Comandante	€ 1630,00
- Pilota	€ 1245,00
- Pilota in seconda scala parametrica	€ 1002,00

35.2 Ai fini esplicativi, si precisa che la retribuzione del minimo tabellare comprende le seguenti voci del CCL scaduto il 31/12/2006:

- Minimi Tabellari Conglobati (articoli 8.1 e 8.2);
- Rivalutazione ISTAT su Minimi Tabellari conglobati relativi ai precedenti anni di validità del CCL scaduto il 31/12/2006, (valore di 4 anni) (articolo 12);
- Aumenti Periodici di Anzianità (Art. 9);

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- Indennità di presenza volo (calcolato come valore forfetario di 18 giorni di gettone presenza secondo quanto contenuto nel CCL scaduto il 31/12/2006 (articolo 11).

Tali valori si riferiscono a scatti di anzianità su stipendio, maturati durante il periodo svolto nel ruolo di Comandante e Pilota e recepiscono le seguenti voci si riferiscono alle seguenti voci:

- Articolo 9.2 CCL scaduto il 31/12/2006;
- Articolo 9.3 CCL scaduto il 31/12/2006.

Ai valori così ottenuti del Minimo Tabellare "dato base" verrà applicata una maggiorazione del 4,81% per i Comandanti, del 9,79% per i Piloti e del 0,39% per i Piloti doppia scala parametricale.

35.3 Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva esplicativa con i valori espressi in euro.

	COMANDANTE		PILOTA		PILOTA DOPPIA SCALA PARAMETRALE	
	Valore Unitario	Valore Complessivo	Valore Unitario	Valore Complessivo	Valore Unitario	Valore Complessivo
Minimo Tabellare		1083,00		1022,00		851,00
Istat anni 4		99,63		94,02		80,29
Gett. pres tot. 18 giorni	10,15	182,70	6,55	17,90	3,82	68,76
Rec. Anzianità *		175,11				
Minimo tabellare (dato base)		1540,44		1133,92		998,05
Nuovo Min. Tabellare **		1.630,00		1.245,00		1002,00

Facendo i conti, se le indicazioni sottostanti sono corrette, sono sbagliati gli importi:

	COMANDANTE		PILOTA		PILOTA DOPPIA SCALA PARAMETRALE	
	Valore Unitario	Valore Complessivo	Valore Unitario	Valore Complessivo	Valore Unitario	Valore Complessivo
Minimo Tabellare		1083		1022		851
Istat anni 4		99,63		94,02		80,29
Gett. pres tot. 18 giorni	10,15	182,7	6,55	117,9	3,82	68,76
Rec. Anzianità *		175,11				
Minimo tabellare (dato base)		1540,44		1233,92		1000,05

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Nuovo Min. Tabellare **		1.614,54		1.353,73		1.003,95
----------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------

* Valore forfettario recupero Anzianità artt. 9.2 e 9.3 su stipendio CCL scaduto il 31/12/2006

** Valore ottenuto con maggiorazione del dato base del 4,81% per i Comandanti, del 9,79% per i Piloti e del 0.39% per i Piloti doppia scala parametrale.

35.4 L'adeguamento dei valori retributivi di cui sopra ai sensi dell'art 37 del CCL avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anno di anzianità aziendale.

ARTICOLO 36, INDENNITA' DI VOLO

36.1 L'indennità di volo verrà calcolata sulle ore di servizio effettuate dall'AD/PNT (di seguito definite come "Ore di Servizio").

Ai soli fini del calcolo dell'indennità di volo, le Ore di Servizio verranno calcolate secondo i seguenti due criteri alternativi tra loro.

- a. Al fine della corresponsione dell'indennità di volo, il calcolo delle Ore di Servizio, secondo il Criterio di Calcolo denominato "A", sarà il totale, risultante dalla somma dei singoli tempi di servizio, definiti nella seguente tabella secondo le modalità previste e stabilite nell'articolo 16.3 (Orario di lavoro e tempo di servizio).

Ai fini del calcolo delle Ore di Servizio di cui al presente Criterio di Calcolo "A", per ogni singola voce della tabella sotto riportata, prima di calcolarne la prevista percentuale, verrà sempre preso in considerazione il maggiore tra le Ore di Servizio effettivamente effettuate e quelle programmate.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

IMPIEGO PERSONALE	SERVIZIO IN %
Il servizio di volo - Il servizio di volo, cioè il tempo che intercorre tra il momento in cui l'AD/PNT deve presentarsi in aeroporto per i preparativi (compreso il briefing pre-volo o relativo a check e training flights), comunque non meno di 60 minuti prima dell'orario "block off" del primo volo della giornata e 30 minuti dopo l'orario di "block on" dell'ultimo volo della giornata, comprensivo di eventuali trasferimenti via terra/aereo; - se il servizio inizia con un trasferimento via aerea o via terra l'orario di inizio servizio sarà quello di presentazione 45 minuti prima della partenza se via aerea, 15 minuti se via terra, nella base di armamento o base light; - Se il servizio si conclude con un trasferimento via aerea o via terra l'orario di fine servizio sarà quello di arrivo a destinazione o nella base di armamento o nella base light.	100%
Tempo di riserva in aeroporto	100 %
Tempo di riserva "Quick"	75 %
Tempo di riserva "Slow"	15 %
Trasferimenti (MG) via terra/aereo o altro - Qualora la giornata lavorativa preveda solamente trasferimenti, il servizio sarà quello intercorso dall'orario di presentazione (60 minuti prima della partenza se via aerea, 30 minuti se via terra), fino all'orario di arrivo a destinazione (posizionamento);	100%
Ufficio, Recurrent Training e ogni tipo di addestramento a terra compresi i corsi per passaggio macchina (esclusi i simulatori)	30 %
Attività al Simulatore (di qualunque tipo) *	100%
Attività di addestramento in volo *	100%
Le soste a terra di durata inferiore a 8 ore (al netto del servizio prima e dopo).	100%
Le soste a terra superiori alle 8 ore (al netto del servizio prima e dopo) qualora non vi sia possibilità di riposo in albergo.	100%

15% DA VERIFICARE nota che era 30pc sul vecchio contratto,

* Nel caso di Attività al simulatore e addestramento in volo, sarà sempre compreso del tempo di Briefing pari o superiore a 60 minuti prima dell'inizio del simulatore o del volo di addestramento del tempo di De-briefing pari o superiore a 30 minuti dopo il termine del simulatore e dopo il volo di addestramento.

- b. In alternativa al Criterio di calcolo "A" delle Ore di Servizio che precede, al fine del computo delle Ore di Servizio verrà presa in considerazione anche il seguente ulteriore criterio di calcolo delle Ore di Servizio denominato Criterio di calcolo "B".

La Compagnia prenderà quale dato base il tempo di volo (*Block-time*, vedi nota) programmato (incluse eventuali variazioni) nel mese solare, provvedendo a moltiplicarlo per 2,225.

Il risultato rappresenterà il numero delle Ore di Servizio ottenute applicando il criterio di calcolo "B"..

Nota esplicativa

Si intende per tempo di volo (block time) secondo la definizione di FTL - ENAC: "il periodo di tempo conteggiato dal momento in cui il velivolo inizia a muoversi dall'area di parcheggio per effettuare una tratta di volo (*block off*) fino al momento in cui, dopo l'atterraggio, si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto di tutti i motori (*block on*)"

Esempio

Nel caso in cui l'AD/PNT abbia programmato 67 ore di volo (*block off/block on*) le Ore di Servizio calcolate in base al Criterio di Calcolo "B" saranno pari a: $67 \times 2,225 = 149,075$.

- 36.2 La Compagnia provvederà a confrontare le ore di servizio ottenute applicando il Criterio di Calcolo "A" e il Criterio di Calcolo "B".

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Il valore più alto tra i due verrà utilizzato come riferimento per il calcolo delle Ore di Servizio ai fini della retribuzione dell'Indennità di Volo.

36.3 L'Indennità di Volo minima garantita è pari a 120 (centoventi) Ore di Servizio che dovranno quindi essere retribuite all'AD/PNT a prescindere dal loro effettivo raggiungimento.

36.4 La retribuzione dell'Indennità di volo mensile minima garantita dell' AD/PNT di Anzianità Aziendale nel Ruolo pari a 0 (zero) è fissata nella seguente misura:

DA VERIFICARE

- Comandante:	€ 3.531,73
- Pilota:	€ 1704,16
- Pilota doppia scala parametrica	€ 738,00

36.5 Ai fini esplicativi, si precisa che la retribuzione dell'Indennità di Volo minima garantita comprende le voci di seguito riportate CCL scaduto il 31/12/2006.

- Indennità di volo minima garantita;
- Rivalutazione ISTAT su Indennità di Volo minima garantita relativa ai precedenti anni di validità del CCL scaduto il 31/12/2006 (valore di 4 anni);
- Scatti di anzianità su indennità di volo articoli 9.2 e 9.3 CCL scaduto il 31/12/2006.

Tali valori si riferiscono a scatti di anzianità sull'indennità di volo, maturati durante il periodo svolto nel ruolo di Comandante e Pilota e si riferiscono alle seguenti voci:

- Art. 9.2 CCL scaduto il 31/12/2006;
- Art. 9.3 CCL scaduto il 31/12/2006.

Ai valori così ottenuti dell'Indennità di Volo minima garantita "dato base" verrà applicata una maggiorazione del 4,92% per i Comandanti, del 5,87% per i Piloti e del 0.00% per i Piloti doppia scala parametrica.

Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva esplicativa con i valori espressi in euro.

*	COMANDANTE	PILOTA	PILOTA D.S.P.
Indennità di volo minima garantita CCL scaduto il 31.12.2006	2872,00	1474,00	675,00
Istat anni 4 a	264,20	135,60	63,00
Valore forfettario recupero Anzianità artt. 9.2 e 9.3 su Ind. Volo CCL scaduto il 31/12/2006	230,00		
Indennità di volo (dato base)	3.366,20	1609,60	738,00
Nuova Indennità di Volo *	3.531,73	1.704,16	738,00

* Valore ottenuto con maggiorazione del dato base del 4,92% per i Comandanti, del 5,87% per i Piloti e del 0.00% per i Piloti doppia scala parametrica.

PICCOLE DIFFERENZE

	COMANDANTE	PILOTA	PILOTA D.S.P.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Indennità di volo minima garantita CCL scaduto il 31.12.2006	2872	1474	675
Istat anni 4	264,2	135,6	63
Valore forfettario recupero Anzianità artt. 9.2 e 9.3 su Ind. Volo CCL scaduto il 31/12/2006	230		
Indennità di volo (dato base)	3.366,20	1.609,60	738,00
Nuova Indennità di Volo *	3.531,82	1.704,08	774,31

36.6 Per il numero delle Ore di Servizio mensili eccedenti le 120 Ore di Servizio minime garantite, l'indennità di volo oraria sarà retribuita secondo quanto contenuto nelle seguente tabella "C" e indicante il valore di costo orario unitario per ogni ora in eccesso.

Il valore del costo unitario varia in relazione all'Anzianità Aziendale nel Ruolo.

Le Ore di Servizio eccedenti il minimo garantito verranno retribuite moltiplicando tutte le ore in eccesso per il valore in euro corrispondente alla propria fascia di anzianità, come riportato a titolo esemplificativo in corrispondenza di ogni tabella.

Tale dato fornirà il valore di straordinario riconosciuto.

a. Comandanti, ore eccedenti le 120 ore di servizio, tabella "C"

Ore/anni	0 - 3	4 - 6	7 - 9	10 - 12	>12
Da 120 a 130	€ 24,21	€ 25,96	€ 28,35	€ 31,73	€ 33,86
Da 120 a 140	€ 25,37	€ 27,21	€ 29,71	€ 33,26	€ 35,49
Da 120 a 150	€ 27,63	€ 29,63	€ 32,35	€ 36,22	€ 38,65
Da 120 a 160	€ 28,63	€ 30,71	€ 33,52	€ 37,53	€ 40,05
Da 120 a 170	€ 33,75	€ 36,20	€ 39,52	€ 44,24	€ 47,21
Da 120 a 180	€ 42,59	€ 45,68	€ 49,88	€ 55,84	€ 59,59
Da 120 a 190	€ 51,21	€ 54,92	€ 59,96	€ 67,13	€ 71,64
Da 120 a 200 e oltre	€ 67,50	€ 72,40	€ 79,04	€ 88,48	€ 94,43

Esempio

Com.te anzianità 2 anni, ore di servizio 159, le ore eccedenti le 120 di servizio sono 39, verranno retribuite 39 ore per 28,63 Euro, per un totale di Euro 1116,57

b. Piloti, ore eccedenti le 120 ore di servizio, Tabella "C"

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Ore/anni	0 - 3	4 - 6	7 - 9	10 - 12	>12
da 120 a 130	€ 13,36	€ 15,66	€ 18,73	€ 20,72	€ 22,57
da 120 a 140	€ 13,89	€ 16,29	€ 19,48	€ 21,56	€ 23,48
da 120 a 150	€ 14,18	€ 16,63	€ 19,89	€ 22,01	€ 23,97
da 120 a 160	€ 14,49	€ 16,98	€ 20,31	€ 22,48	€ 24,48
da 120 a 170	€ 16,69	€ 19,57	€ 23,41	€ 25,91	€ 28,21
da 120 a 180	€ 20,95	€ 24,56	€ 29,38	€ 32,51	€ 35,40
da 120 a 190	€ 25,85	€ 30,31	€ 36,25	€ 40,11	€ 43,68
Da 120 a 200 e oltre	€ 35,00	€ 41,04	€ 49,09	€ 54,32	€ 59,15

Esempio

Pilota anzianità 5 anni, ore di servizio 155, le ore eccedenti le 120 di servizio sono 35, verranno retribuite 35 ore per 16,98 Euro, per un totale di Euro 594,30

c. Piloti doppia scala parametrica ore eccedenti le 120 ore di servizio, Tabella "C"

Da 120 fino a 130 ore	5,72
Da 120 fino a 140 ore	5,77
Da 120 fino a 150 ore	6,00
Da 120 fino a 160 ore	6,75
Da 120 fino a 170 ore	7,32
Da 120 fino a 180 ore	9,00
Da 120 fino a 190 ore	11,05
Da 120 fino a 200 ore e oltre	14,39

Esempio

Pilota in 2^a scala parametrica, ore di servizio 138, le ore eccedenti le 120 di servizio sono 18, verranno retribuite 18 ore per 5,77 Euro, per un totale di Euro 103,86

36.7 Nel corso del mese durante il quale si verifichi il godimento delle ferie o l'assenza per malattia o infortunio il limite minimo dell'indennità di volo minima garantita, pari a 120 ore di servizio, verrà calcolata "pro rata", fermo restando che tale indennità verrà comunque integralmente erogata nel minimo garantito.

Esempio

Se nel mese in corso l'AD/PNT usufruirà di 5 giorni di ferie, l'indennità di volo minima garantita sarà corrisposta a 100 ore di servizio (120 ore diviso 30 giorni e moltiplicato per 5, uguale a 20) le ore eccedenti le 100 saranno considerate straordinario e retribuite secondo quanto previsto all'articolo 36.8.

36.8 Il Pilota facente funzioni di Comandante, percepirà dal primo giorno di funzioni, la indennità di volo corrispondente alla qualifica per la quale sta svolgendo le funzioni medesime.

36.9 Il AD/PNT in servizio di Riserva, se impiegato dalla Compagnia, verrà riconosciuto il tempo trascorso prima della chiamata ai fini del calcolo delle ore di servizio del mese, secondo quanto riportato nella tabella dell' art. 36.1 e nelle percentuali previste secondo il tipo di riserva.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Esempio

All'AD/PNT viene programmata un riserva "Stand-by" di 14 ore. Se impiegato dopo 7 ore, queste entreranno a far parte del computo delle ore di servizio del mese, secondo il criterio "A" riportato nell'art.36.1.

Essendo la riserva Stand-by considerata al 15%, le 7 ore precedenti la chiamata saranno conteggiate come pari a 1 ore 03 min.

36.12 La gestione amministrativa dei MG periferici viene calcolata come se si operasse dalla "Main Base".

La normativa relativa a MG periferici è riportata in Appendice 1.2 punto "g"

ARTICOLO 37, AUMENTI PERIODICI PER MAGGIORE ANZIANITÀ

37.1 I Minimi Tabellari e l'Indennità di Volo minima garantita aumenteranno, per ciascun AD/PNT, annualmente in base all'Anzianità Aziendale nel Ruolo, secondo i valori riportati nella tabella "D" che segue.

Gli AD/PNT Comandanti e Piloti assunti presso la Compagnia all'atto della sottoscrizione del presente contratto, verranno posizionati nella rispettiva fascia retributiva riferita alla qualifica di appartenenza, in base all'Anzianità Aziendale nel Ruolo maturata al giorno 1 gennaio 2007.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

DA VERIFICARE

a. Comandanti, tabella "D"

ANNO ANZIANITA'	MINIMI TABELLARI	INDENNITA' DI VOLO	MINIMO GARANTITO TOTALE
0	€ 1.630,00	€ 3.531,73	€ 5.161,73
1	€ 1.635,11	€ 3.589,51	€ 5.224,62
2	€ 1.639,71	€ 3.659,38	€ 5.299,09
3	€ 1.648,31	€ 3.727,69	€ 5.376,00
4	€ 1.656,91	€ 3.799,46	€ 5.456,37
5	€ 1.665,51	€ 3.830,20	€ 5.495,71
6	€ 1.673,11	€ 3.850,86	€ 5.523,97
7	€ 1.681,71	€ 3.907,87	€ 5.589,58
8	€ 1.690,31	€ 4.037,22	€ 5.727,53
9	€ 1.726,85	€ 4.176,50	€ 5.903,35
10	€ 1.803,43	€ 4.278,80	€ 6.082,23
11	€ 1.856,46	€ 4.408,23	€ 6.264,69
12	€ 1.867,45	€ 4.603,73	€ 6.471,18
13	€ 1.963,24	€ 4.708,30	€ 6.671,54
14	€ 2.063,97	€ 4.814,14	€ 6.878,11
15	€ 2.207,03	€ 4.884,07	€ 7.091,10
16	€ 2.306,13	€ 4.892,01	€ 7.198,14
17	€ 2.388,43	€ 4.902,26	€ 7.290,69
18	€ 2.408,96	€ 4.969,27	€ 7.378,23
19	€ 2.419,88	€ 4.994,30	€ 7.414,18
20	€ 2.440,70	€ 5.009,40	€ 7.450,10
21	€ 2.461,58	€ 5.024,56	€ 7.486,14
22	€ 2.477,73	€ 5.044,62	€ 7.522,35
23	€ 2.483,55	€ 5.074,97	€ 7.558,52
24	€ 2.500,51	€ 5.094,46	€ 7.594,97
25	€ 2.516,39	€ 5.114,30	€ 7.630,69
oltre	€ 2.520,08	€ 5.144,94	€ 7.665,02

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

b. Piloti, tabella "D"

ANNO ANZIANITA'	MINIMI TABELLARI	INDENNITA' DI VOLO	MINIMO GARANTITO TOTALE
0	€ 1.245,00	€ 1.704,16	€ 2.949,16
1	€ 1.279,16	€ 1.737,84	€ 3.017,00
2	€ 1.314,23	€ 1.763,61	€ 3.077,84
3	€ 1.350,26	€ 1.789,77	€ 3.140,02
4	€ 1.387,25	€ 1.816,31	€ 3.203,56
5	€ 1.425,25	€ 1.852,24	€ 3.277,49
6	€ 1.464,27	€ 1.898,04	€ 3.362,31
7	€ 1.504,35	€ 1.954,38	€ 3.458,73
8	€ 1.557,70	€ 2.012,42	€ 3.570,11
9	€ 1.612,92	€ 2.072,19	€ 3.685,11
10	€ 1.670,07	€ 2.133,75	€ 3.803,82
11	€ 1.729,22	€ 2.197,17	€ 3.926,39
12	€ 1.790,45	€ 2.262,48	€ 4.052,93
13	€ 1.853,81	€ 2.329,76	€ 4.183,57
14	€ 1.919,39	€ 2.399,05	€ 4.318,44
15	€ 1.987,27	€ 2.470,42	€ 4.457,69

c. Piloti doppia scala parametrica, tabella "D"

MINIMI TABELLARI	INDENNITA' DI VOLO	MINIMO GARANTITO
		TOTALE
€ 1.002,00	€ 738,00	€ 1.740,00

37.2 L'adeguamento dei valori retributivi di cui sopra avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anno di anzianità aziendale.

37.3 L'Anzianità presa in considerazione ai fini del presente articolo è l'Anzianità Aziendale nel Ruolo.

Ai sensi dell'art. 34.1 del CCL il Pilota promosso alla qualifica di Comandante si collocherà indipendentemente dall'Anzianità Aziendale di Compagnia nell'anno 0 della tabella sopra indicata, articolo 37.1 lettera "a" (Comandanti tabella "D")

37.4 Il Pilota che disimpegni funzioni di Comandante continua a percepire il minimo tabellare corrispondente alla sua qualifica.

Al termine del periodo di funzioni, se avrà conseguito la promozione, gli verrà conguagliato con effetto retroattivo dall'inizio delle funzioni stesse, il suo stipendio

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

con quello della qualifica alla quale è stato promosso.

Nel caso che non consegua la promozione, avrà diritto sempre al termine del periodo di funzioni e per tutto il tempo di tali funzioni, ad un importo pari alla differenza tra il suo stipendio e quello della qualifica della quale rivestiva le funzioni.

ARTICOLO 38, RIVALUTAZIONE ISTAT

38.1 Gli importi di cui agli art. 35 (Minimi Tabellari), art. 36 (Indennità di volo), gli importi di cui agli art. 37 (Aumenti periodici per maggiore anzianità) e 40 (indennità di presenza volo estiva) saranno annualmente indicizzati sulla base dell'inflazione reale (ISTAT) ai sensi dell'Accordo Interconfederale 23/07/1993.

38.2 L'adeguamento degli importi di cui al precedente art. 38.1 avrà effetto anche al fine del computo degli importi previsti nel successivo articolo 39 (Tredicesima mensilità).

38.3 L'adeguamento dei valori retributivi di all'articolo 38.1 avrà effetto a decorrere dal primo gennaio di ogni anno riferito ai valori dell'inflazione reale (ISTAT) dell'anno precedente.

38.4 Sarà cura della Compagnia pubblicare, appena saranno disponibili i valori dell'inflazione reale (ISTAT), i nuovi importi di cui agli articoli 35 (Minimi Tabellari), 36 (Indennità di volo) e gli importi di cui agli articolo 37 (Aumenti periodici per maggiore anzianità) aggiornando e pubblicando in particolare una nuova tabella "D" di cui allo stesso articolo.

38.5 Qualora il tasso di inflazione reale (TIR) dovesse risultare superiore al 100% del tasso di inflazione programmata (TIP), le Parti si incontreranno a livello aziendale entro 30 giorni dalla pubblicazione dei dati relativi, per definire le modalità operative.

38.6 Qualora il tasso di inflazione reale (TIR) dovesse risultare superiore al 100% del tasso di inflazione programmata (TIP), le Parti si incontreranno a livello aziendale entro 30 giorni dalla pubblicazione dei dati relativi, per definire le modalità operative.

ARTICOLO 39, TREDICESIMA MENSILITÀ

39.1 La Compagnia corrisponderà a tutti gli AD/PNT una 13^a mensilità costituita da:

- Minimo tabellare previsto per la relativa anzianità;
- Indennità di volo minima garantita prevista per la relativa anzianità;
- Indennità di incarico.

39.2 Detta indennità è riferita all'anno solare in corso alla data di pagamento.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'AD/PNT che abbia superato il periodo di prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato.

La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.

39.3 La 13a mensilità, forma parte integrante della retribuzione agli effetti della

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

determinazione dei contributi di previdenza e del trattamento di fine rapporto.

- 39.4 L'indennità minima di volo della 13a mensilità, verrà corrisposta in funzione di un della produttività legata all'attività media di volo di ogni singolo aeromobile ATR. Tale valore minimo è fissato in XXXX.

ARTICOLO 40, INDENNITÀ DI PRESENZA VOLO ESTIVA

- 40.1 La Compagnia corrisponderà a tutti gli AD/PNT un'indennità lorda di presenza volo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, che verrà riconosciuta per ogni giornata di effettivo servizio, incluse le giornate di riserva "Quick" pari a:

- Comandanti € 53,00;
- Piloti € 30,00;
- Piloti DSP € 30,00.

- 40.2 Detta indennità sarà moltiplicata per i giorni di presenza effettivi nel mese solare e il totale sarà retribuito secondo le modalità specificate all'articolo 33.6.

- 40.3 L'indennità di presenza volo estiva forma parte integrante della retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di previdenza e del trattamento di fine rapporto.

ARTICOLO 41, TRATTAMENTO DI MISSIONE

- 41.1 Al personale di Condotta impegnato fuori sede in attività addestrative di ogni genere, per periodi superiori a giorni 5, viene riconosciuto per tutto il periodo, il trattamento di missione di cui ai punti seguenti.

- 41.2 Al personale di Condotta è riconosciuto per viaggi in aereo il trattamento di "Business Class" con posto prenotato, per viaggi in ferrovia ed in piroscalo il trattamento di 1a classe.

Il personale di Condotta ha diritto di viaggiare in vagone letto nel caso in cui dopo il viaggio di notte, sia richiesto immediatamente l'impiego in volo.

- 41.3 Oltre al pagamento del biglietto di viaggio od al rimborso del prezzo relativo, al Personale di Condotta è dovuto il rimborso delle spese per il vitto nelle misure stabilite:

- 1a colazione € 10,00
- Pranzo € 20,00
- Cena € 20,00

- 41.4 Il personale di Condotta ha diritto al rimborso della prima colazione quando si trova in missione alle ore 08.00, del pranzo alle ore 13.00, della cena alle ore 21.00.

- 41.5 Per ogni 24 ore di missione all'estero sarà riconosciuta una borsuale pari a € 15,00.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

41.6 Per i pernottamenti di tutto il Personale di Condotta, senza distinzione di qualifica e grado, tanto in Italia che all'estero, l'alloggio è provveduto a cura e spese della Compagnia, in alberghi stabiliti secondo i criteri di cui in Appendice 5, "Alberghi".

41.7 Ove la missione all'estero si protragga oltre il 5° giorno, il trattamento di cui al precedente punto 3 è incrementato, con decorrenza dal secondo giorno e per ciascun giorno di missione, di una indennità pari al 30% della quota giornaliera (1/30) del minimo garantito dell'indennità di volo spettante.

ARTICOLO 42, DIARIE

42.1 All'AD/PNT impiegato in attività fuori sede per servizio di linea e non di linea, verranno corrisposte a titolo di rimborso spese per vitto, le seguenti indennità:

a. Diarie Nazionali

- 18,07 € per attività fino a 5 ore;
- 36,15 € per attività oltre le 5 ore e fino a 11 ore;
- 54,23 € per attività oltre le 11 ore;

b. Diarie Internazionali

- 18,07 € per attività fino a 5 ore;
- 56,81 € per attività oltre le 5 ore e fino a 11 ore;
- 74,89 € per attività oltre le 11 ore;

Tali indennità non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

42.2 Al Pilota doppia scala parametricale, verranno corrisposte a titolo di rimborso spese per vitto, per l'attività allo stesso programmata e dallo stesso effettuata fuori sede per servizio di linea e non di linea nell'arco delle 24 ore giornaliere, le seguenti indennità:

a. Diarie Nazionali

- 13,95 € per attività fino a 5 ore;
- 27,37 € per attività oltre le 5 ore e fino a 11 ore;
- 41,32 € per attività oltre le 11 ore;

b. Diarie Internazionali

- 13,95 € per attività fino a 5 ore;
- 42,87 € per attività oltre le 5 ore e fino a 11 ore;
- 56,81 € per attività oltre le 11 ore;

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Tali indennità non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

42.3 Il riconoscimento della diaria nazionale o internazionale avverrà secondo la seguente differenziazione:

- a. Diaria nazionale: quando l'attività di volo e ogni tipo di attività, ufficio e/o addestramento a terra compresi i simulatori (di qualunque tipo) vengono effettuati senza mai uscire dai confini dello Stato Italiano.
Vengono esclusi solo i "Recurrent Training", gli uffici e/o ogni altro tipo di attività operativa e non effettuati presso la "Main Base" o "Base light".
Vengono anche esclusi i corsi per passaggio macchina a cui si applica l'articolo 41 (Indennità di missione).
- b. Diaria internazionale: quando l'attività di volo effettuata comprende uno scalo o il sorvolo, anche temporaneo, di uno stato straniero.
Vengono inclusi ogni tipo di attività, ufficio e/o addestramento a terra compresi i simulatori (di qualunque tipo) che vengono effettuati fuori dai confini dello Stato Italiano.
Vengono esclusi i corsi per passaggio macchina a cui si applica l'articolo 41 "Indennità di missione".

42.4 Per il computo delle indennità di cui dei precedenti punti 42.1 e 42.2 del presente articolo, verrà considerata l'attività prestata dal AD/PNT nelle ore 00.01 alle ore 24.00.

42.5 Per i pernottamenti di tutto il Personale di Condotta, senza distinzione di qualifica e grado, tanto in Italia che all'estero, l'alloggio è provveduto a cura e spese della Compagnia, secondo le modalità previste in appendice "5" (Alberghi).

42.6 Le suddette diarie saranno raddoppiate per l'AD/PNT in servizio nei giorni 25, 26 e 31 dicembre, 1 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo (giorno di Pasquetta), 15 di Agosto.

ARTICOLO 43, INDENNITÀ PER PARTICOLARI MANSIONI, SUPERVISIONE ED ADDESTRAMENTO

43.1 La Compagnia corrisponde all'AD/PNT incaricato di particolari mansioni il seguente trattamento economico per 13 mensilità annuali:

PHF	Contratt. diretta con AD
PHT	Contratt. diretta con AD
CHIEF PILOT	€ 2000
TRE	€ 1500
TRI	€ 1000
Incaricato di Linea	€ 500
Addetto SV / CRM	€ 500

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 43.2 I compensi aggiuntivi non sono cumulativi, pertanto l'incarico con il trattamento economico più elevato assorbe gli eventuali altri.
- 43.3 Il minimo garantito per il TRE/TRI viene aumentato a 160 ore mensili come di seguito specificato:
- 120 ore retribuite secondo i minimi tabellari previsti per la rispettiva fascia d'anzianità all'articolo 37;
 - 40 ore moltiplicate per la rispettiva fascia di anzianità secondo la tabella delle ore oltre il minimo garantito prevista nell'articolo 36.
- 43.4 L'attività istruzionale svolta a terra in sede comporta una indennità di volo giornaliera aggiuntiva pari a 95 euro lordi.

ARTICOLO 44, RETRIBUZIONE DEI RIPOSI NON GODUTI

- 44.1 Il singolo giorno di riposo non goduto, viene retribuito anche ai sensi dell'art. 19.6, secondo la seguente formula:
- Minimo tabellare garantito diviso 20;
più
 - Indennità di volo minima garantita diviso 20;
più
 - una indennità di volo suppletiva di € 250,00 per i Comandanti e di € 150,00 per i Piloti.

ARTICOLO 45, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- 46.1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'AD/PNT spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla normativa di Legge in vigore.
Fanno parte ai fini del calcolo del T.F.R. le sole voci retributive previste dagli articoli. 35, 36, 37, 39, 40.

ARTICOLO 46, FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

- 47.1 AIR DOLOMITI aderisce al Fondo Pensione Complementare Personale Navigante Piloti e Tecnici di volo denominato "PREVIVOLO".
- 47.2 Su richiesta diretta del singolo AD/PNT, la contribuzione a "PREVIVOLO" potrà essere aumentata di una percentuale superiore al 2% della retribuzione utile al TFR, mentre la Compagnia continuerà a versare il 2%, sempre relativo alla retribuzione utile al TFR.
- 47.3 Le Parti Stipulanti si danno reciprocamente atto che, laddove per effetto di future leggi o normative previdenziali oggi non prevedibili, si dovessero modificare le

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

condizioni di adesione in essere, si procederà ad una revisione contrattuale, al fine di evitare oneri attualmente non previsti per una singola o entrambe le Parti Stipulanti. A tale revisione non si potrà procedere unilateralmente da parte di una sola delle Parti Stipulanti.

ARTICOLO 47, BOND PER ASSUNZIONE, PASSAGGIO MACCHINA E CORSO COMANDO

47.1 Gli oneri documentati forniti dalla Compagnia sono:

- € XX.XXX,00 per assunzione (dato che deve essere fornito dalla Compagnia);
- € 25.000,00 per "type rating e line training" velivolo ATR 45/72;
- € 25.000,00 per "type rating e line training" velivolo BAE;
- € 25.000,00 per il corso comando (da parte della Compagnia).

APPENDICI AL CONTRATTO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

In data _____ si sono incontrate la Società AIR DOLOMITI Linee Aeree Regionali S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. _____, assistita dall'Unione degli Industriali di Verona, rappresentata dal sig. _____; la rappresentanza LUFTHANSA _____, in persona del sig. _____, da un lato,

e

l'Associazione Sindacale ANPAC in persona del Com.te _____, la rispettiva R.S.A. AIR DOLOMITI VC/ANPAC, in persona del Com.te _____;

e la R.S.A. dei Piloti AIR DOLOMITI UGL, assistita da UGL in persona del Pilota _____

per sottoscrivere le Appendici del Contratto Collettivo di Lavoro, da applicare al Personale di Condotta dipendente.

Air Dolomiti S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee	Rappresentanza LUFTHANSA A.G.
---	---

VC/ANPAC	Rappresentanza VC/ANPAC
-----------------	-----------------------------------

UGL TRASPORTO AEREO	Rappresentanza UGL Piloti
----------------------------	-------------------------------------

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Provincia di Verona

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

APPENDICE 1, BASI LIGHT E MG PERIFERICI

- 1.1 In considerazione che si individua come "Main Base" e quindi come unica sede di lavoro, l'Aeroporto Valerio Catullo Villafranca di Verona, AIR DOLOMITI potrà creare delle basi decentrate definite come "Basi Light" quando esiste un numero sufficiente di equipaggi omogenei disposti ad operarvi in modo prevalente ma non esclusivo, impegnandosi in modo formale e salvo quanto indicato di seguito per sospensioni di ordine operativo, e viene regolamentata come di seguito riportato.
- a. L'assegnazione all'AD/PNT ad operare su queste unità, avviene solamente su diretta richiesta dell'interessato.
 - b. L'assegnazione all'AD/PNT ad operare su Base Light si basa sull'anzianità aziendale di Compagnia
 - c. Piena disponibilità di tutto l'AD/PNT delle basi light a prendere servizio da Verona in base alle esigenze operative.
 - d. La "Base Light" sarà equiparata a livello sia normativo che amministrativo all'effettiva base di armamento.
 - e. Air Dolomiti non è tenuta a garantire il "posizionamento" all'AD/PNT da e per la "Base Light" in quanto dovrà essere considerato come Viaggio di Presentazione.
 - f. AIR DOLOMITI è tenuta a trasportare l'AD/PNT presso la "Base Light" nell'eventualità in cui il volo dovesse essere dirottato presso lo scalo alternato, nel caso si trattasse del volo di rientro al termine del turno, o a seguito di un volo ferry.
 - g. I turni su "base light" avranno una durata uguale o maggiore a due giorni pertanto non vi è la garanzia di usufruire dell'esonero dal lavoro notturno
 - h. AIR DOLOMITI è tenuta a garantire i pernottamenti del all'AD/PNT per gli avvicendamenti che prevedano al suo interno una sosta intermedia sulla "base light".
 - i. L'AD/PNT è tenuto esercitare le attività come gli uffici, gli addestramenti e le eventuali riserve da 3h.30'(RFV o equivalente) e/o da 50' (QFV o equivalente) esclusivamente presso la Main Base (Verona).
 - j. Solo presso la "Main base" l'AD/PNT troverà la dotazione di materiali a uso professionale.
L'utilizzo di intranet aziendale può essere considerato come strumento alternativo per la presa visione delle comunicazioni operative e personali.
 - k. L'AD/PNT si assume la responsabilità di rispettare i tempi necessari per il recupero della stanchezza psico-fisica.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- l. La “Base Light” cesserà automaticamente di esistere nel momento in cui venissero meno le condizioni operative tali da rendere effettivamente sostenibile la base stessa.
 - m. Tutta l'attività addestrativa in linea (abilitazioni per tipo, corsi comando, riaddestramento) viene effettuata esclusivamente con avvicendamenti sulla Main Base e quindi sulle basi light non possono essere impiegati istruttori ed incaricati di linea e piloti in fase di valutazione e addestramento per il corso comando. Pertanto ogni incarico istruzionale è incompatibile con l'appartenenza a basi light.
- 1.2 Le definizioni di “Posizionamento” e di “Viaggio di presentazione”, “Base di Servizio”, sono quelle riportate nella normativa FTL-ENAC, in vigore.
- 1.3 MG Periferici
- Viene introdotto nel CCL il concetto di MG periferico, che coincide anche con la necessità di meglio distribuire l'AD/PNT che in questo momento è concentrato per la maggior parte degli spostamenti su VRN.
- a. Norme per la concessione dei MG Periferici:
- 1) Operativamente i MG verranno sempre programmati con partenza e rientro dalla “Main base” anche se su specifica richiesta dell'interessato si può inoltrare la modifica del MG e programmarlo quindi con partenza da una località diversa, purché la modifica rispetti i limiti e la normativa in vigore.
 - 2) Le eventuali richieste di cambio operativo dovranno essere inoltrate via e-mail entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione dei turni su intranet, e con un anticipo di non meno di 3 giorni dall' eventuale primo turno del mese presso l'ufficio IOC che provvedere alla gestione, all'autorizzazione e all'emissione dei biglietti richiesti.
 - 3) AIR DOLOMITI è tenuta a garantire che tutti i trasferimenti che vengono modificati su richiesta del PN siano trattati sempre ed esclusivamente come MG.
 - 4) Sia la gestione amministrativa che normativa (si intende per il computo dell'amministrativo, che del fine servizio per il calcolo del riposo degli equipaggi) viene gestita come se si operasse dalla “Main base” di Verona, misura necessaria per ovviare alle differenze di operativo voli tra le possibili destinazioni all'interno del network richieste dagli interessati.
 - 5) E' responsabilità del singolo provvedere al ritiro dei biglietti in tempi utili senza arrecare problemi operativi

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

APPENDICE 2 BIDDING

- 2.1 Si definisce "Bidding" il software per la gestione dei turni dell' AD/PNT che viene utilizzato per evadere le richieste dello stesso secondo un sistema a punti spendibili mensilmente.
- 2.2 Il principio di calcolo elabora oltre al "peso" in termini di punti assegnati alle opzioni previste, oltre al calcolo della "current seniority" che sarà data dal livello di insoddisfazione dell'attività di servizio effettiva, più l'anzianità di compagnia calcolata sulla data di assunzione.
- 2.3 L'anzianità di compagnia fa scattare un bonus nel conteggio della variazione della current seniority pari al 4% ogni 2 anni fino ad un massimo del 16%. Le preferenze a disposizione dell'AD/PNT sono le seguenti:
- Avvicendamenti <=a 3 giorni;
 - Avvicendamenti > 3 giorni<> 4 giorni =<> 5 giorni;
 - Inizio servizio presto;
 - Inizio servizio tardi;
 - Fine servizio presto;
 - Fine servizio tardi;
 - Pernottamento su aeroporto limitato a una scelta;
 - Avvicendamento con inizio e fine in MG.
- 2.4 Dall'interfaccia di Airtrack l'AD/PNT può definire il tipo di preferenza, un periodo di validità ed un peso da attribuire a ciascuna preferenza.
- 2.5 L'AD/PNT che non fa alcuna richiesta nel mese vedrà il proprio punteggio salire della media di tutte le "current seniority" della categoria (escludendo il valore aggiunto per l'anzianità).
- 2.6 In caso di passaggio alla qualifica/grado superiore (da F/O a CPT), l'AD/PNT mantiene la propria anzianità di compagnia, ma prende il valore medio delle persone della nuova categoria, ad eccezione del bonus dell'anzianità che rimane come valore fisso.
- 2.7 Tutte le attività addestrative hanno priorità sul Bidding
- 2.8 L'applicazione del bidding potrebbe generare una limitata sperequazione nella distribuzione delle ore di impiego per effetto delle richieste effettuate.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

APPENDICE 3, ASSICURAZIONI

3.1 Con effetto dal 01 gennaio 2008, la Compagnia assicura l'AD/PNT contro i rischi del volo a norma dell'art. 935 Cod. Navigazione, nonché contro gli infortuni extraprofessionali per i seguenti capitali:

- a. Per morte:
- | | | |
|------------------|---|------------|
| - Comandante | € | 345.000,00 |
| - Pilota 1a e 2a | € | 230.000,00 |

- b. Per invalidità permanente (generica) assoluta:
- | | | |
|------------------|---|------------|
| - Comandante | € | 460.000,00 |
| - Pilota 1a e 2a | € | 345.000,00 |

- c. Per invalidità permanente (generica) parziale.
I capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicati dall'INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso d'invalidità permanente (generica) assoluta (punto1-b).

[Questa assicurazione è cumulabile con quelle di cui al punto 3.2 e 3.5.](#)

3.2 In aggiunta la Compagnia assicura l'AD/PNT per il rischio di "Invalidità permanente per malattia e di morte per malattia" con un massimale di 200.000,00 € (compresi infarto ed ictus).

[Questa assicurazione è cumulabile con quelle di cui al punto 3.1 lettera "a" e "b" e al punto 3.5.](#)

3.3 L'assicurazione, inoltre comprende gli infortuni subiti dall'AD/PNT nei periodi contrattualmente definiti "tempo di servizio" nell'articolo 16 "Orario di lavoro e tempo di servizio" del CCL.

3.4 Sempre per i medesimi capitali, con riferimento a ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), vengono altresì assicurati gli infortuni subiti dall'AD/PNT nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per l'effettuazione del servizio e viceversa.

3.5 La Compagnia assicura inoltre l'AD/PNT per morte e invalidità permanente conseguenti a malattia endemiche (tropicali) contratte in dipendenza dell'attività di servizio svolte nelle aeree geografiche indicate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità per i seguenti capitali:

- a. Per morte
- | | | |
|------------------|---|------------|
| - Comandante | € | 345.000,00 |
| - Pilota 1a e 2a | € | 230.000,00 |

- b. Per invalidità permanente (generica) assoluta

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- Comandante	€	460.000,00
- Pilota 1a e 2a	€	345.000,00

c. Per invalidità permanente (generica) parziale

I capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi invalidità permanente (generica) parziale, applicati dall'INAIL a norma di Legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto1-b).

Questa assicurazione è cumulabile con quelle di cui al punto 3.1 e 3.2.

3.6 La Compagnia assicura l'AD/PNT per l'invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo) derivante da qualsiasi causa, per i capitali indicati nella tabella sotto riportata.

In caso di perdita del brevetto al personale di Condotta spetterà la liquidazione delle somme di cui al presente articolo che rivestono carattere di cumulabilità con i capitali spettanti nel caso di invalidità permanente.

ETA'	Comandante	Pilota 1a-2a D.S.P.
Fino a 52 anni	€ 400.000,00	€ 280.000,00
Fino a 53 anni	€ 350.000,00	€ 230.000,00
Fino a 54 anni	€ 300.000,00	€ 180.000,00
Fino a 55 anni	€ 250.000,00	€ 130.000,00
Fino a 56 anni	€ 200.000,00	€ 80.000,00
Fino a 57 anni	€ 150.000,00	€ 30.000,00
Fino a 58 anni	€ 100.000,00	€ 25.000,00
Fino a 59 anni	€ 75.000,00	€ 20.000,00
Fino a 60 anni	€ 50.000,00	€ 15. 00,00

Con le frasi:

- "fino a 52 anni" si intende fino alla data di compimento del 52° anno di età;
- "fino a 53 anni" si intende da un giorno dopo la data del compimento del 52° anno di età fino alla data del compimento del 53° anno di età e così via per le frasi successive fino a 59 anni;
- "fino a 60 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 59° anno di età fino alla data di compimento del 60° anno di età ed eventualmente oltre. **Nota: questa tabella va aggiornata in caso di cambio normativa sull'età**

3.7 L'AD/PNT assente dal servizio per malattia o infortunio o inidoneità al volo per un periodo consecutivo superiore a 15 (quindici), verrà riconosciuta dalla Compagnia assicuratrice, a decorrere dal ventunesimo giorno e fino ad un massimo di sei mesi, una indennità giornaliera temporanea pari a € 55,00.

Eliminato: 20 (venti)

3.8 L'AD/PNT in prova o in forza con contratto a tempo determinato, non si applica il trattamento di cui al punto 3.6, salvo che la perdita del brevetto non sia riconducibile ad avvenimenti di volo.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

APPENDICE 4, ASSISTENZA SANITARIA AI PILOTI

4.1 L'AD/PNT viene assicurato a decorrere dal 1 gennaio 2007 per l'assistenza integrativa di malattia per le seguenti prestazioni:

GARANZIE	MASSIMALI/FRANCHIGIE
Ricoveri o Day Hospital Maternità (Parto Cesareo) Maternità (Parto naturale)	€ 200.000,00 (raddoppio Grandi Interventi) € 500.000,00 in caso di Trapianto € 200.000,00 (per persona/anno) € 5.000,00 (per persona/anno)
Indennità giornaliera (ricovero con o senza intervento chirurgico)	€ 100,00 per max 100 gg. (per persona/anno)
Alta specializzazione (oncologiche, alta diagnostica, cardiache, dialisi)	€ 3.000,00 per anno/nucleo scoperto 20% min. € 25,00
Cure domiciliari e/o ambulatoriali e visite specialistiche escluse quelle odontoiatriche e ortodontiche - accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici agopuntura, analisi ed esami di laboratorio spese ambulatoriali di pronto soccorso.	€ 2.000,00 per anno/nucleo scoperto 20% min. € 25,00
Lenti	€ 150,00 per anno/nucleo franchigia fissa € 25,00
Validità Territoriale	Mondo Intero

4.2 L'AD/PNT in prova o assunto a tempo determinato, non si applica il trattamento di cui al presente articolo.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

APPENDICE 5, ALBERGHI

5.1 Per i pernottamenti di tutto il Personale di Condotta, senza distinzione di qualifica e grado, tanto in Italia che all'estero, l'alloggio è provveduto a cura e spese della Compagnia, in alberghi definiti secondo i criteri riportati di seguito.

5.2 Criteri di selezione e scelta dell'albergo.

- a. Gli alberghi devono essere di categoria ~~4 stelle o superiore e devono rispondere a criteri che garantiscono una sistemazione adeguata.~~
- b. Se deve essere effettuata una scelta tra due alberghi che rispondano agli stessi requisiti, dovrà essere scelto quello che offre le migliori condizioni economiche.
- c. La sistemazione migliore deve rispondere a requisiti che garantiscano riposo ottimale e confortevole, con presenza di ristorante e bar, possibilità di fare colazione presto e cena tardi e convenzioni per pasti, colazioni e minibar.
- d. L'infrastruttura alberghiera dovrà essere possibilmente situata in un contesto urbano e/o area signorile e lontano da aree malfamate o di periferia trovando il giusto compromesso con la distanza dall'aeroporto tale da garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa ENAC FTL.
- e. Utilizzare, ove presenti, prioritariamente gli alberghi con i quali il Gruppo LH ha già degli accordi o dove LH alloggia i suoi equipaggi.
- f. Se ci dovessero essere rimostranze e/o lamentele su un albergo scelto, in accordo con le RRSSAA, la Compagnia provvederà alla immediata sostituzione della struttura, compatibilmente con le condizioni contrattuali.
- g. In fase di definizione della infrastruttura alberghiera la Compagnia informerà la RSA per un sopralluogo da parte della stessa che fornirà un parere in merito alla adeguatezza o meno della infrastruttura stessa.
- h. La Compagnia non potrà procedere unilateralmente alla sostituzione della infrastruttura alberghiera senza il preventivo accordo con la RSA.

Eliminato: 3 sup -

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

APPENDICE 6, PASTI CREWS

6.1 Ogni Volta che IL PSV eccede le sei ore, l'operatore deve prevedere che ai membri dell'equipaggio sia data l'opportunità di usufruire di adeguata alimentazione in modo da evitare decrementi nelle prestazioni.

6.2 Gli equipaggi avranno diritto al pasto crew quando risulteranno in servizio di volo ai seguenti orari:

- Prima delle ore 06.00 compresa per le colazioni su aeroporti diversi da quello della propria base;
- Dalle 12.30 alle 13.30 per il pranzo;
- Dalle 19.30 alle 21.30 per la cena.

L'imbarco dei pasti non sarà invece previsto nei seguenti casi:

- Servizio di volo che prevede trasferimenti via terra e/o must go in fasce orarie che includano gli orari 6.00, 13.00, 20.30
- Quando la fine del servizio sull'aeroporto della propria sede sia programmato prima delle 13.30 (per il pranzo) e prima delle 21.30 (per la cena);
- Quando l'inizio del servizio dalla propria sede sia programmato dopo le 12.30 (per il pranzo) e dopo le 19.30 (per la cena);
- In caso di transiti a terra uguali o superiori ai 120 min. che includano gli orari delle 13.00 e delle 20.30 purché sia stata verificata per ogni caso la possibilità di recarsi presso una idonea struttura di ristorazione, consumare il pasto in 30' e rientrare all'aeroplano almeno 30' prima del previsto EOBT;
- Se l'avvicendamento prevede un servizio inferiore o uguale alle 3 ore (nel caso sia previsto un "day use", con sosta superiore alle 8 ore, il secondo periodo giornaliero di servizio sarà considerato, ai soli fini dei pasti crew, come una nuova giornata di servizio);

6.3 Per i ritardi dovuti a motivi operativi e comunque non imputabili agli AD/PNT, che protragano il servizio oltre agli orari programmati e che ricadano in questo modo nella fasce indicate al punto 6.1, il Comandante potrà richiedere la predisposizione del pasto per quei membri di equipaggio che a lui ne facciano richiesta.

6.4 Al personale impegnato in corsi di addestramento e/o formazione, "Recurrent Training" e ufficio presso la "Main Base" verrà fornito a titolo gratuito il servizio catering a cura della Compagnia.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

APPENDICE 7, DIVISE E BAGAGLI

7.1 Il personale AD/PNT ha l'obbligo di indossare durante il servizio la divisa prescritta per la sua qualifica e grado.

7.2 La dotazione personale e la relativa scadenza dei capi di vestiario è riportata nelle seguenti tabelle.

a. Capi divisa invernale Comandanti e Piloti.

N° CAPI	DESCRIZIONE	VALIDITA'
1	CAPPOTTO	3 ANNI
1	GIACCA	2 ANNI
4	CAMICIE M/L	1 ANNO
2	PANTALONI	2 ANNI
1	BERRETTO	2 ANNI
1	SCIARPA	2 ANNI
2	GILET	2 ANNI

b. Capi divisa estiva Comandanti e Piloti.

N° CAPI	DESCRIZIONE	VALIDITA'
1	IMPERMEABILE	3 ANNI
1	GIACCA	2 ANNI
4	CAMICIE M/L	1 ANNO
2	PANTALONI	2 ANNI
1	BERRETTO	2 ANNI

c. Accessori validi sia per la stagione estiva che quella invernale

N° CAPI	DESCRIZIONE	VALIDITA'
1	CINTURA	2 ANNI
2	CRAVATTA	2 ANNI
4	TUBOLARI	2 ANNI

7.3 La validità è espressa in anni intendendo con un anno la stagione estiva e quella invernale. La dotazione e la durata del vestiario è stabilita dal PHF.

7.4 Se un AD/PNT desidera aumentare la sua dotazione oltre i capi indicati al punto 8.2 della presente Appendice, può chiedere a pagamento i capi desiderati. L'importo sarà addebitato in busta paga.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 7.5 Per la perdita totale o parziale del vestiario e del bagaglio o in caso di deterioramento del vestiario e danneggiamento del bagaglio a causa o in connessione con l'attività di volo, viene garantito il rimborso del danno subito, secondo quanto stabilito dal contratto internazionale del trasporto aereo per i passeggeri.
- 7.6 La Compagnia rimborserà direttamente all'AD/PNT interessato l'importo della franchigia prevista in polizza o se inferiore alla stessa, l'importo del danno.
- 7.7 All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la Compagnia, l'AD/PNT è tenuto a restituire i capi di vestiario in dotazione forniti dalla Compagnia ed ogni altro materiale fornitogli dalla Compagnia nel corso del rapporto di lavoro (manuali, strumenti, [ecc](#)).
- 7.8 In caso di mancata restituzione la Compagnia potrà addebitare all'interessato il corrispettivo valore.

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

APPENDICE 8, CRITERI DI ASSEGNAZIONE FERIE

- 8.1 Il periodo ferie estive, che sempre necessita una regolare distribuzione delle richieste del AD/PNT come disposto dall'art. 20 del presente CCL, va dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno.
L'Ufficio Turni pubblicherà entro il 15 Aprile l'assegnazione ferie estive programmata, in funzione del massimo operativo estivo prevedibile.
- 8.2 Il numero massimo di giorni di ferie richiedibile è pari a 12, che può essere fruito in una soluzione o in massimo due periodi di minore durata.
- 8.3 Per ogni periodo di ferie richiesto, dovrà essere specificato almeno un periodo alternativo non adiacente (tra la fine del periodo specificato come primario e l'inizio del periodo alternativo, se successivo a quello primario, ci devono essere almeno 15 giorni di distanza. Stesso dicasi se il periodo alternativo è precedente).
- 8.4 Dopo l'assegnazione definitiva del periodo di ferie, a partire dal 15 Maggio, il personale potrà richiedere ulteriori periodi di ferie o estensioni al periodo assegnato. Tali richieste verranno soddisfatte da U.T. se possibile e compatibilmente con l'effettivo sviluppo dell'operativo estivo, qualora la concessione di detti periodi non sia più onerosa per l'Azienda di quanto previsto all'atto della stesura del piano ferie originario.
La conferma dei periodi aggiuntivi sarà fatta di massima durante il mese precedente quello di fruizione.
- 8.5 Qualora particolari impegni del TRTO nel corso del periodo estivo richiedano una gestione a parte del personale TRI e TRE, su richiesta del PHF e sentite le RRSSAA verranno assegnate aliquote ferie destinate al personale interessato, da gestire indipendentemente.
- 8.6 Criteri di assegnazione ferie estive
- a. Per attribuire la priorità ai singoli piloti per l'assegnazione dei periodi di ferie richiesti, viene utilizzato un sistema di punteggio in funzione dell'anzianità di Compagnia del personale e delle precedenti assegnazioni ferie.
 - b. I punteggi vengono definiti come segue:
 - Piloti/anzianità:
 - 10 punti/anno a partire dalla nomina a Pilota (nel caso in cui uno sia stato nominato nel corso dell'anno maturerà 5 punti se nell'anno di nomina ha svolto le funzioni di pilota per un periodo inferiore a sei mesi, 10 punti se svolte per un periodo uguale o superiore a sei mesi);
 - Comandanti /anzianità:
 - 10 punti/anno a partire dalla nomina a Comandante (nel caso in cui uno sia stato nominato nel corso dell'anno maturerà 5 punti se nell'anno di nomina ha svolto le funzioni di comando per un periodo inferiore a sei mesi, 10 punti se svolte per un periodo uguale o superiore a sei mesi);

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- 5 punti/anno per il periodo passato da Pilota (nel caso di frazioni d'anno sono 5 punti se superiori o uguali a 6 mesi).

- c. In tutti i casi, a parità di punteggio ha priorità l'anzianità relativa nel grado.
- d. Qualora, all'atto della distribuzione ferie il richiedente non veda soddisfatta la sua richiesta primaria, e si veda assegnato il periodo secondario, acquisirà un bonus di 10 punti che verranno aggiunti al proprio punteggio all'atto della assegnazione ferie dell'anno successivo. Tale punteggio si ridurrà a 5 se le ferie sono state richieste in più periodi e solo uno di essi è stato assegnato in via alternata.
- e. Qualora, all'atto della distribuzione di ferie il richiedente non veda soddisfatta alcuna sua richiesta, acquisirà un bonus di 30 punti che verranno aggiunti al proprio punteggio all'atto dell'assegnazione ferie dell'anno successivo.
- f. I punti bonus (non derivanti da anzianità) vengono azzerati all'atto dell'assegnazione di un periodo di ferie richiesto.

8.7 Criteri di assegnazione ferie Natalizie.

- a. Le ferie del periodo natalizio sono assegnate in uno di due periodi, il primo dei quali termina il 28 dicembre (Natale) ed il secondo dei quali inizia il 29 Dicembre (Capodanno). Richieste di termine /inizio ferie diverse da quanto specificato potranno essere soddisfatte in funzione delle disponibilità eventuale; tuttavia la pre-assegnazione farà comunque riferimento ai periodi sopra indicati.
- b. Le richieste di ferie natalizie vanno presentate entro il 31 Agosto di ogni anno. L'Ufficio Turni pubblicherà entro il 30 Settembre l'assegnazione ferie natalizie programmata, in funzione dell'operativo prevedibile.
- c. Qualora particolari impegni del TRTO nel corso del periodo natalizio richiedano una gestione a parte del personale TRI e TRE, su richiesta del PHF e sentite le RRSSAA verranno assegnate aliquote ferie destinate al personale interessato, da gestire indipendentemente.
- d. Per attribuire la priorità dei singoli naviganti per l'assegnazione dei periodi di ferie richiesti, viene utilizzato un sistema di punteggio in funzione dell'anzianità di grado del personale e delle precedenti assegnazioni ferie natalizie.
- e. I punteggi vengono definiti come segue:
 - Piloti/anzianità:
 - 10 punti/anno a partire dalla nomina a Pilota (nel caso in cui uno sia stato nominato nel corso dell'anno maturerà 5 punti se nell'anno di nomina ha svolto le funzioni di pilota per un periodo inferiore a sei mesi, 10 punti se svolte per un periodo uguale o superiore a sei mesi);
 - per il periodo passato in 2^a, un totale di 5 punti (0-12 mesi); 10 punti (13-24 mesi).

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

- Comandanti /anzianità:
 - 10 punti/anno a partire dalla nomina a Comandante (nel caso in cui uno sia stato nominato nel corso dell'anno maturerà 5 punti se nell'anno di nomina ha svolto le funzioni di comando per un periodo inferiore a sei mesi, 10 punti se svolte per un periodo uguale o superiore a sei mesi);
 - 5 punti/anno per il periodo passato da Pilota nel caso di frazioni d'anno sono 5 punti se superiori o uguali a 6 mesi).

AIR DOLOMITI - PNT - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO